Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il commercio internazionale
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0384(COD)

24.6.2026

EMENDAMENTI
36 - 318

Progetto di relazione
Nicolas Bay, Bartłomiej Sienkiewicz
(PE788.848v01-00)

Monitoraggio e controllo dei precursori di droghe e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005

Proposta di regolamento
(COM(2025)0747 – 2025/0384(COD))

Emendamento 36
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ("convenzione delle Nazioni Unite"), adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, costituisce parte del quadro delle iniziative intraprese a livello mondiale per contrastare la produzione e il traffico di droghe illecite. L'Unione ha concluso la convenzione delle Nazioni Unite con la decisione n. 90/611/CEE del Consiglio[3].	(1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ("convenzione delle Nazioni Unite"), adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, costituisce parte del quadro delle iniziative intraprese a livello mondiale per contrastare la produzione e il traffico di droghe illecite ***e rappresenta pertanto la base della regolamentazione dei precursori chimici***. L'Unione ha concluso la convenzione delle Nazioni Unite con la decisione n. 90/611/CEE del Consiglio[3].
[3] (3) Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/611/oj).	[3] (3) Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/611/oj).

Or. en

Emendamento 37
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite impone alle parti di adottare le misure che ritengono appropriate per prevenire la diversione	(2) L'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite impone alle parti di adottare le misure che ritengono appropriate per prevenire la diversione

delle sostanze incluse nelle tabelle allegate alla convenzione e utilizzate ai fini della fabbricazione illecita di droghe (precursori di droghe). L'adozione di norme per monitorare e controllare tali precursori di droghe è stata attuata nell'Unione mediante il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], relativo a misure di controllo e monitoraggio nel mercato interno, e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio[5] sugli scambi tra l'Unione e i paesi terzi.	delle sostanze incluse nelle tabelle allegate alla convenzione e utilizzate ai fini della fabbricazione illecita di droghe (precursori di droghe) ***e le obbliga a presentare allo stabilimento un sistema di monitoraggio***. L'adozione di norme per monitorare e controllare tali precursori di droghe è stata attuata nell'Unione mediante il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], relativo a misure di controllo e monitoraggio nel mercato interno, e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio[5] sugli scambi tra l'Unione e i paesi terzi. ***È necessario instaurare una stretta cooperazione con l'INCB (organo internazionale di controllo degli stupefacenti).***
[4] (4) Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj).	[4] (4) Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj).
[5] (5) Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/oj).	[5] (5) Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/oj).

Or. en

Emendamento 38
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Come riconosciuto nella strategia dell'UE in materia di droghe e nel mandato dell'EUDA, la politica in

materia di droghe dovrebbe essere multidimensionale e includere prospettive sia di salute pubblica che di sicurezza. Le risposte strategiche a livello sia dell'UE che degli Stati membri dovrebbero includere misure di lotta contro il commercio illegale di precursori di droghe nonché misure di sanità pubblica, politiche di riduzione del danno per le persone che fanno uso di droghe e azioni preventive volte a ridurre la domanda di droga e i relativi danni.

Or. en

Emendamento 39
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La valutazione dei regolamenti dell'Unione sui precursori di droghe[6] ha dimostrato la necessità di un'azione supplementare per quanto riguarda i precursori di progettazione. I precursori di progettazione sono sostanze strettamente correlate ai precursori di droghe controllati, che non hanno un uso legittimo noto e che sfuggono ai controlli di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005. Tali regolamenti sono stati concepiti per affrontare la diversione di precursori di droghe tradizionali dai canali leciti verso la fabbricazione illecita di droghe e non contemplano norme specifiche relative ai precursori di progettazione. La valutazione ha inoltre permesso di evidenziare la necessità di ***adottare un approccio olistico nella regolamentazione dei precursori di droghe, al fine di garantire la coerenza con i recenti sviluppi politici a livello di Unione contro il traffico di stupefacenti***. Tra i recenti sviluppi figurano la strategia e il piano d'azione dell'UE in materia di	(3) La valutazione dei regolamenti dell'Unione sui precursori di droghe[6] ha dimostrato la necessità di un'azione supplementare per quanto riguarda i precursori di progettazione. I precursori di progettazione sono sostanze strettamente correlate ai precursori di droghe controllati, che non hanno un uso legittimo noto e che sfuggono ai controlli di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005. Tali regolamenti sono stati concepiti per affrontare la diversione di precursori di droghe tradizionali dai canali leciti verso la fabbricazione illecita di droghe e non contemplano norme specifiche relative ai precursori di progettazione. La valutazione ha inoltre permesso di evidenziare la necessità di ***modernizzare il quadro normativo per i precursori di droghe al fine di rispondere alle nuove forme di elusione dei controlli esistenti***. Tra i recenti sviluppi figurano la strategia e il piano d'azione dell'UE in materia di droghe, l'adozione del regolamento (UE)

droghe, l'adozione del regolamento (UE) 2023/1322[7] riguardante l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe, la strategia digitale europea e l'adozione del regolamento (UE) 2022/2399[8].	2023/1322[7] riguardante l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe, la strategia digitale europea e l'adozione del regolamento (UE) 2022/2399[8].
[6] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Valutazione dei regolamenti dell'UE sui precursori di droghe (COM(2020) 768 final del 30.11.2020).	[6] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Valutazione dei regolamenti dell'UE sui precursori di droghe (COM(2020) 768 final del 30.11.2020).
[7] Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, riguardante l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1322/oj).	[7] Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, riguardante l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1322/oj).
[8] Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).	[8] Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).

Or. sk

Motivazione

Il termine "approccio olistico" non ha un chiaro contenuto giuridico e non fornisce orientamenti sufficienti per l'interpretazione del regolamento. Il considerando dovrebbe individuare con maggiore precisione il problema specifico, ossia l'emergere di nuovi precursori di progettazione e la necessità di un monitoraggio più efficace del loro utilizzo.

Emendamento 40
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4) I controlli sui precursori di droghe costituiscono una componente fondamentale ***della politica di riduzione dell'offerta di droga, come indicato nella strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2021-2025[9]***. Inoltre ***il piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025[10] sottolinea*** la necessità di affrontare la sfida posta dai precursori di progettazione. ***Inoltre la tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata[11] sottolinea la necessità di definire modalità innovative*** per accelerare e ampliare l'attuale approccio alla regolamentazione dei precursori di droghe in risposta ai nuovi metodi di produzione di droghe illecite. ***Analogamente, nell'ambito della nuova strategia dell'UE in materia di droga e del piano d'azione dell'UE contro il traffico di droga, annunciati in Protect EU: strategia europea di sicurezza interna[12], l'UE intensificherà*** gli sforzi operativi volti ad arrestare l'afflusso di precursori di droghe, compresi i precursori di progettazione

(4) I controlli sui precursori di droghe costituiscono una componente fondamentale ***degli sforzi volti a frenare la produzione e il traffico illeciti di stupefacenti***. Inoltre ***vi è*** la necessità di affrontare la sfida posta dai precursori di progettazione. ***È necessario definire meccanismi efficaci e appropriati*** per accelerare e ampliare l'attuale approccio alla regolamentazione dei precursori di droghe in risposta ai nuovi metodi di produzione di droghe illecite. ***L'UE dovrebbe intensificare*** gli sforzi operativi volti ad arrestare l'afflusso di precursori di droghe, compresi i precursori di progettazione.

[9] Conclusioni del Consiglio Strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2021-2025, 14178/20, 18 dicembre 2020.

[10] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Agenda e piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025 (COM(2020) 606 final del 24.7.2020).

[11] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata (COM(2023) 641 final del 18.10.2023).

[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "ProtectEU:

strategia europea di sicurezza interna".

Or. sk

Motivazione

Il considerando dovrebbe giustificare la necessità del regolamento proposto sulla base di problemi specifici connessi alla produzione di droghe illegali. I riferimenti a diverse strategie, piani d'azione e comunicazioni strategiche non sono essenziali per spiegare lo scopo del regolamento e la loro eliminazione migliora la chiarezza del testo.

Emendamento 41
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È pertanto opportuno adottare norme nuove in materia di precursori di droghe per affrontare più efficacemente gli sviluppi nella fabbricazione illecita di droghe e, in particolare, la proliferazione di precursori di progettazione. Tali norme nuove darebbero attuazione altresì agli obblighi derivanti dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite.	(5) È pertanto opportuno adottare norme nuove in materia di precursori di droghe per affrontare più efficacemente gli sviluppi nella fabbricazione illecita di droghe e, in particolare, la proliferazione di precursori di progettazione***, sia online che offline***. Tali norme nuove darebbero attuazione altresì agli obblighi derivanti dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite.

Or. en

Emendamento 42
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La semplificazione amministrativa e la digitalizzazione di cui al presente regolamento non dovrebbero comportare una riduzione sproporzionata della capacità delle autorità competenti di

monitorare i movimenti all'interno dell'Unione di precursori di droghe che presentano un elevato rischio di diversione verso la fabbricazione illecita di droghe. È pertanto opportuno adottare strumenti proporzionati di tracciabilità e di analisi dei rischi, nel rispetto del corretto funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 43
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di razionalizzare le procedure attuali e ridurre gli oneri amministrativi, anche il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 dovrebbero essere fusi in un unico regolamento. Ciò dovrebbe altresì agevolare la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve altre normative dell'Unione applicabili alle sostanze contenute nei precursori di droghe contemplati dal presente regolamento, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006[13], il regolamento (CE) n. 1272/2008[14] o il regolamento (UE) 2019/1148[15]. Dovrebbe inoltre applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di stabilire norme nazionali relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti conformemente alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio[16]. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle autorità doganali, alle forze di polizia, alle forze armate e ai laboratori delle autorità competenti degli Stati membri quando agiscono nell'ambito dei	(6) Al fine di razionalizzare le procedure attuali e ridurre gli oneri amministrativi, anche il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 dovrebbero essere fusi in un unico regolamento. Ciò dovrebbe altresì agevolare la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno***, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della sicurezza pubblica e l'efficace prevenzione dell'uso improprio di precursori di droghe per la fabbricazione illecita di stupefacenti***. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve altre normative dell'Unione applicabili alle sostanze contenute nei precursori di droghe contemplati dal presente regolamento, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006[13], il regolamento (CE) n. 1272/2008[14] o il regolamento (UE) 2019/1148[15]. Dovrebbe inoltre applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di stabilire norme nazionali relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti conformemente alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio[16]. Il

loro compiti ufficiali, in quanto in tali casi il rischio di diversione di precursori di droghe è minimo. Anche la detenzione e l'uso di precursori di droghe da parte di farmacie e ambulatori veterinari nel contesto delle loro normali attività dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, in quanto tali operatori sono già soggetti a norme rigorose ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale. È opportuno mantenere la possibilità di stabilire formalità semplificate per determinati operatori esterni, quali le farmacie e gli ambulatori veterinari che dispensano medicinali veterinari, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che presentano un basso profilo di rischio.

presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle autorità doganali, alle forze di polizia, alle forze armate e ai laboratori delle autorità competenti degli Stati membri quando agiscono nell'ambito dei loro compiti ufficiali, in quanto in tali casi il rischio di diversione di precursori di droghe è minimo. Anche la detenzione e l'uso di precursori di droghe da parte di farmacie e ambulatori veterinari nel contesto delle loro normali attività dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, in quanto tali operatori sono già soggetti a norme rigorose ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale. È opportuno mantenere la possibilità di stabilire formalità semplificate per determinati operatori esterni, quali le farmacie e gli ambulatori veterinari che dispensano medicinali veterinari, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che presentano un basso profilo di rischio.

(13) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(14) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le

(13) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(14) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le

direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

(15) Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj).

16 Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj).

direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

(15) Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj).

16 Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj).

Or. sk

Motivazione

La libera circolazione delle sostanze chimiche deve essere bilanciata da misure adeguate per proteggere la sicurezza pubblica e combattere la criminalità organizzata legata alla produzione di droghe sintetiche.

Emendamento 44
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di razionalizzare le procedure attuali e ridurre gli oneri amministrativi, anche il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 dovrebbero essere fusi in un unico regolamento. Ciò dovrebbe altresì	(6) Al fine di razionalizzare le procedure attuali e ridurre gli oneri amministrativi, anche il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 dovrebbero essere fusi in un unico regolamento. Ciò dovrebbe altresì

agevolare la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve altre normative dell'Unione applicabili alle sostanze contenute nei precursori di droghe contemplati dal presente regolamento, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006[13], il regolamento (CE) n. 1272/2008[14] o il regolamento (UE) 2019/1148[15]. Dovrebbe inoltre applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di stabilire norme nazionali relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti conformemente alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio[16]. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle autorità doganali, alle forze di polizia, alle forze armate e ai laboratori delle autorità competenti degli Stati membri quando agiscono nell'ambito dei loro compiti ufficiali, in quanto in tali casi il rischio di diversione di precursori di droghe è minimo. Anche la detenzione e l'uso di precursori di droghe da parte di farmacie e ambulatori veterinari nel contesto delle loro normali attività dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, in quanto tali operatori sono già soggetti a norme rigorose ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale. È opportuno mantenere la possibilità di stabilire formalità semplificate per determinati operatori esterni, quali le farmacie e gli ambulatori veterinari che dispensano medicinali veterinari, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che presentano un basso profilo di rischio.

[13] (14) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle

agevolare la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno ***e affrontare la sfida di prevenire l'uso di precursori di droghe nella fabbricazione illecita di droghe***. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve altre normative dell'Unione applicabili alle sostanze contenute nei precursori di droghe contemplati dal presente regolamento, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006[13], il regolamento (CE) n. 1272/2008[14] o il regolamento (UE) 2019/1148[15]. Dovrebbe inoltre applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di stabilire norme nazionali relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti conformemente alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio[16]. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle autorità doganali, alle forze di polizia, alle forze armate e ai laboratori delle autorità competenti degli Stati membri quando agiscono nell'ambito dei loro compiti ufficiali, in quanto in tali casi il rischio di diversione di precursori di droghe è minimo. Anche la detenzione e l'uso di precursori di droghe da parte di farmacie e ambulatori veterinari nel contesto delle loro normali attività dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, in quanto tali operatori sono già soggetti a norme rigorose ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale. È opportuno mantenere la possibilità di stabilire formalità semplificate per determinati operatori esterni, quali le farmacie e gli ambulatori veterinari che dispensano medicinali veterinari, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che presentano un basso profilo di rischio.

[13] (14) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle

sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).	sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
[14] (15) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).	[14] (15) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
[15] (16) Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj).	[15] (16) Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj).
[16] (17) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj).	[16] (17) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj).
	Or. en

Emendamento 45

Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di razionalizzare le procedure attuali e ridurre gli oneri amministrativi, anche il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 dovrebbero essere fusi in un unico regolamento. Ciò dovrebbe altresì agevolare la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve altre normative dell'Unione applicabili alle sostanze contenute nei precursori di droghe contemplati dal presente regolamento, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006[13], il regolamento (CE) n. 1272/2008[14] o il regolamento (UE) 2019/1148[15]. Dovrebbe inoltre applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di stabilire norme nazionali relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti conformemente alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio[16]. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle autorità doganali, alle forze di polizia, alle forze armate e ai laboratori delle autorità competenti degli Stati membri quando agiscono nell'ambito dei loro compiti ufficiali, in quanto in tali casi il rischio di diversione di precursori di droghe è minimo. Anche la detenzione e l'uso di precursori di droghe da parte di farmacie e ambulatori veterinari nel contesto delle loro normali attività dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, in quanto tali operatori sono già soggetti a norme rigorose ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale. È opportuno mantenere la possibilità di stabilire formalità semplificate per determinati operatori esterni, quali le farmacie e gli ambulatori veterinari che dispensano	(6) Al fine di razionalizzare le procedure attuali e ridurre gli oneri amministrativi, anche il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 dovrebbero essere fusi in un unico regolamento. Ciò dovrebbe altresì agevolare la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve altre normative dell'Unione applicabili alle sostanze contenute nei precursori di droghe contemplati dal presente regolamento, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006[13], il regolamento (CE) n. 1272/2008[14] o il regolamento (UE) 2019/1148[15]. Dovrebbe inoltre applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di stabilire norme nazionali relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti conformemente alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio[16]. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle autorità doganali, alle forze di polizia, alle forze armate e ai laboratori delle autorità competenti degli Stati membri quando agiscono nell'ambito dei loro compiti ufficiali, in quanto in tali casi il rischio di diversione di precursori di droghe è minimo ***ed è adeguatamente controllato attraverso misure di controllo interne***. Anche la detenzione e l'uso di precursori di droghe da parte di farmacie e ambulatori veterinari nel contesto delle loro normali attività dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, in quanto tali operatori sono già soggetti a norme rigorose ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale. È opportuno mantenere la possibilità di stabilire formalità semplificate per determinati operatori esterni, quali le

medicinali veterinari, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che presentano un basso profilo di rischio.

farmacie e gli ambulatori veterinari che dispensano medicinali veterinari, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che presentano un basso profilo di rischio.

[13] (14) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

[14] (15) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[15] (16) Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj).

[16] (17) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni

[13] (14) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

[14] (15) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[15] (16) Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj).

[16] (17) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni

applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj).	applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj).

Or. en

Emendamento 46
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) La diversione e il traffico illeciti dei precursori di droghe si sono evoluti in modo significativo negli ultimi anni, in particolare attraverso la rapida comparsa di nuove droghe sintetiche, precursori di droghe non classificati e non soggetti a obblighi giuridicamente vincolanti, metodi sofisticati di occultamento e trasformazione delle sostanze chimiche e il maggiore uso di piattaforme online e catene di approvvigionamento transfrontaliere. Tali sviluppi hanno modificato in modo sostanziale la natura, la portata e la complessità del fenomeno degli stupefacenti all'interno dell'Unione e richiedono un quadro giuridico coerente, moderno e adattabile. In tale contesto, è fondamentale che la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio sia riesaminata e, se del caso, riveduta al fine di garantire che il quadro giuridico dell'Unione rimanga efficace, proporzionato e idoneo allo scopo nell'affrontare le sfide attuali ed emergenti connesse alla fabbricazione illecita di droghe, al traffico illecito di stupefacenti e alla diversione illecita dei precursori di droghe. Un maggiore allineamento tra il presente regolamento e le disposizioni di diritto penale degli Stati membri, coordinato nel quadro

dell'Unione, rafforzerebbe la protezione della salute pubblica e della sicurezza in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 47
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I precursori di droghe classificati sono costituiti da sostanze contemplate dagli allegati del presente regolamento o contengono tali sostanze. Gli allegati dovrebbero includere tutte le sostanze già contemplate dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio. Tali sostanze sono contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite o sono poste sotto controllo a livello di Unione, in risposta a rischi specifici di diversione individuati nell'Unione. Al fine di agevolare la loro libera circolazione nel mercato interno e il loro commercio estero, è opportuno stabilire norme armonizzate che consentano alle autorità nazionali di controllare e monitorare efficacemente il commercio ***legittimo***, al fine di evitare che le sostanze in questione siano dirottate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti, senza creare oneri amministrativi sproporzionati. Come previsto dalle norme vigenti, gli operatori dovrebbero continuare ad essere soggetti all'obbligo di notificare transazioni sospette. Si tratta di una fonte importante di informazioni che consente alle autorità competenti di rilevare attività illecite. Tale obbligo dovrebbe essere esteso alle sparizioni e ai furti significativi, in quanto tali incidenti potrebbero anche indicare una	(7) I precursori di droghe classificati sono costituiti da sostanze contemplate dagli allegati del presente regolamento o contengono tali sostanze. Gli allegati dovrebbero includere tutte le sostanze già contemplate dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio. Tali sostanze sono contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite o sono poste sotto controllo a livello di Unione, in risposta a rischi specifici di diversione individuati nell'Unione. Al fine di agevolare la loro libera circolazione nel mercato interno e il loro commercio estero, è opportuno stabilire norme armonizzate che consentano alle autorità nazionali di controllare e monitorare efficacemente il commercio ***lecito e, se del caso, garantire la tracciabilità delle transazioni***, al fine di evitare che le sostanze in questione siano dirottate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti ***da parte delle reti criminali***, senza creare oneri amministrativi sproporzionati.

possibile diversione verso la fabbricazione illecita di droghe. Analogamente, gli operatori dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di conservare la documentazione relativa alle transazioni di precursori di droghe classificati. Al fine di aumentare le possibilità per le autorità competenti di raccogliere prove relative ad attività illecite, l'obbligo di conservare la documentazione dovrebbe essere esteso agli operatori che utilizzano precursori di droghe classificati che presentano il rischio più elevato e la documentazione dovrebbe essere conservata per un periodo di tempo più lungo.

È opportuno mantenere un dialogo continuo e strutturato con le autorità competenti dei paesi terzi, in particolare quelle identificate come ad alto rischio di diversione e traffico, con il sostegno/l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe ("l'Agenzia"), in collaborazione con l'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine) e gli organismi internazionali pertinenti, al fine di rafforzare il monitoraggio, lo scambio di informazioni e la cooperazione volti a prevenire la diversione dei precursori di droghe per la fabbricazione illecita di stupefacenti, individuando e affrontando nel contempo gli ostacoli inutili al commercio lecito.

Come previsto dalle norme vigenti, gli operatori dovrebbero continuare ad essere soggetti all'obbligo di notificare transazioni sospette. Si tratta di una fonte importante di informazioni che consente alle autorità competenti di rilevare attività illecite. Tale obbligo dovrebbe essere esteso alle sparizioni e ai furti significativi, in quanto tali incidenti potrebbero anche indicare una possibile diversione verso la fabbricazione illecita di droghe. Analogamente, gli operatori dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di conservare la documentazione relativa alle transazioni di precursori di droghe classificati. Al fine di

aumentare le possibilità per le autorità competenti di raccogliere prove relative ad attività illecite, l'obbligo di conservare la documentazione dovrebbe essere esteso agli operatori che utilizzano precursori di droghe classificati che presentano il rischio più elevato e la documentazione dovrebbe essere conservata per un periodo di tempo più lungo.

Or. en

Emendamento 48
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I precursori di droghe classificati sono costituiti da sostanze contemplate dagli allegati del presente regolamento o contengono tali sostanze. Gli allegati dovrebbero includere tutte le sostanze già contemplate dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio. Tali sostanze sono contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite o sono poste sotto controllo a livello di Unione, in risposta a rischi specifici di diversione individuati nell'Unione. Al fine di agevolare la loro libera circolazione nel mercato interno e il loro commercio estero, è opportuno stabilire norme armonizzate che consentano alle autorità nazionali di controllare e monitorare efficacemente il commercio legittimo, al fine di evitare che le sostanze in questione siano dirottate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti, senza creare oneri amministrativi sproporzionati. Come previsto dalle norme vigenti, gli operatori dovrebbero continuare ad essere soggetti all'obbligo di notificare transazioni	(7) I precursori di droghe classificati sono costituiti da sostanze contemplate dagli allegati del presente regolamento o contengono tali sostanze. Gli allegati dovrebbero includere tutte le sostanze già contemplate dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio. Tali sostanze sono contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite o sono poste sotto controllo a livello di Unione, in risposta a rischi specifici di diversione individuati nell'Unione. Al fine di agevolare la loro libera circolazione nel mercato interno e il loro commercio estero, è opportuno stabilire norme armonizzate che consentano alle autorità nazionali di controllare e monitorare efficacemente il commercio legittimo, al fine di evitare che le sostanze in questione siano dirottate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti, senza creare oneri amministrativi sproporzionati***, in particolare per le piccole e medie imprese e gli operatori con un basso profilo di rischio***. Come previsto dalle norme vigenti,

sospette. Si tratta di una fonte importante di informazioni che consente alle autorità competenti di rilevare attività illecite. Tale obbligo dovrebbe essere esteso alle sparizioni e ai furti significativi, in quanto tali incidenti potrebbero anche indicare una possibile diversione verso la fabbricazione illecita di droghe. Analogamente, gli operatori dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di conservare la documentazione relativa alle transazioni di precursori di droghe classificati. Al fine di aumentare le possibilità per le autorità competenti di raccogliere prove relative ad attività illecite, l'obbligo di conservare la documentazione dovrebbe essere esteso agli operatori che utilizzano precursori di droghe classificati che presentano il rischio più elevato e la documentazione dovrebbe essere conservata per un periodo di tempo più lungo.

gli operatori dovrebbero continuare ad essere soggetti all'obbligo di notificare transazioni sospette. Si tratta di una fonte importante di informazioni che consente alle autorità competenti di rilevare attività illecite. Tale obbligo dovrebbe essere esteso alle sparizioni e ai furti significativi, in quanto tali incidenti potrebbero anche indicare una possibile diversione verso la fabbricazione illecita di droghe. Analogamente, gli operatori dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di conservare la documentazione relativa alle transazioni di precursori di droghe classificati. Al fine di aumentare le possibilità per le autorità competenti di raccogliere prove relative ad attività illecite, l'obbligo di conservare la documentazione dovrebbe essere esteso agli operatori che utilizzano precursori di droghe classificati che presentano il rischio più elevato e la documentazione dovrebbe essere conservata per un periodo di tempo più lungo.

Or. sk

Motivazione

Le misure di controllo dovrebbero essere proporzionate al rischio. Nell'attuare il regolamento è opportuno tenere conto della particolare posizione delle piccole e medie imprese e delle entità per le quali non è stato individuato un aumento del rischio di uso improprio dei precursori di droghe.

Emendamento 49
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I precursori di droghe classificati sono costituiti da sostanze contemplate dagli allegati del presente regolamento o contengono tali sostanze. Gli allegati dovrebbero includere tutte le sostanze già

Emendamento

(7) I precursori di droghe classificati sono costituiti da sostanze contemplate dagli allegati del presente regolamento o contengono tali sostanze. Gli allegati dovrebbero includere tutte le sostanze già

contemplate dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio. Tali sostanze sono contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite o sono poste sotto controllo a livello di Unione, in risposta a rischi specifici di diversione individuati nell'Unione. Al fine di agevolare la loro libera circolazione nel mercato interno e il loro commercio estero, è opportuno stabilire norme armonizzate che consentano alle autorità nazionali di controllare e monitorare efficacemente il commercio legittimo, al fine di evitare che le sostanze in questione siano dirottate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti, senza creare oneri amministrativi sproporzionati. Come previsto dalle norme vigenti, gli operatori dovrebbero continuare ad essere soggetti all'obbligo di notificare transazioni sospette. Si tratta di una fonte importante di informazioni che consente alle autorità competenti di rilevare attività illecite. Tale obbligo dovrebbe essere esteso alle sparizioni e ai furti significativi, in quanto tali incidenti potrebbero anche indicare una possibile diversione verso la fabbricazione illecita di droghe. Analogamente, gli operatori dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di conservare la documentazione relativa alle transazioni di precursori di droghe classificati. Al fine di aumentare le possibilità per le autorità competenti di raccogliere prove relative ad attività illecite, l'obbligo di conservare la documentazione dovrebbe essere esteso agli operatori che utilizzano precursori di droghe classificati che presentano il rischio più elevato e la documentazione dovrebbe essere conservata per un periodo di tempo più lungo.

contemplate dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio. Tali sostanze sono contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite o sono poste sotto controllo a livello di Unione, in risposta a rischi specifici di diversione individuati nell'Unione. Al fine di agevolare la loro libera circolazione nel mercato interno e il loro commercio estero, è opportuno stabilire norme armonizzate che consentano alle autorità nazionali di controllare e monitorare efficacemente il commercio legittimo, al fine di evitare che le sostanze in questione siano dirottate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti, senza creare oneri amministrativi sproporzionati ***per gli operatori legittimi***. Come previsto dalle norme vigenti, gli operatori dovrebbero continuare ad essere soggetti all'obbligo di notificare transazioni sospette. Si tratta di una fonte importante di informazioni che consente alle autorità competenti di rilevare attività illecite. Tale obbligo dovrebbe essere esteso alle sparizioni e ai furti significativi, in quanto tali incidenti potrebbero anche indicare una possibile diversione verso la fabbricazione illecita di droghe. Analogamente, gli operatori dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di conservare la documentazione relativa alle transazioni di precursori di droghe classificati. Al fine di aumentare le possibilità per le autorità competenti di raccogliere prove relative ad attività illecite, l'obbligo di conservare la documentazione dovrebbe essere esteso agli operatori che utilizzano precursori di droghe classificati che presentano il rischio più elevato e la documentazione dovrebbe essere conservata per un periodo di tempo più lungo.

Or. en

Emendamento 50
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I precursori di droghe classificati sono costituiti da sostanze contemplate dagli allegati del presente regolamento o contengono tali sostanze. Gli allegati dovrebbero includere tutte le sostanze già contemplate dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio. Tali sostanze sono contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite o sono poste sotto controllo a livello di Unione, in risposta a rischi specifici di diversione individuati nell'Unione. Al fine di agevolare la loro libera circolazione nel mercato interno e il loro commercio estero, è opportuno stabilire norme armonizzate che consentano alle autorità nazionali di controllare e monitorare efficacemente il commercio legittimo, al fine di evitare che le sostanze in questione siano dirottate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti, senza creare oneri amministrativi sproporzionati. Come previsto dalle norme vigenti, gli operatori dovrebbero continuare ad essere soggetti all'obbligo di notificare transazioni sospette. Si tratta di una fonte importante di informazioni che consente alle autorità competenti di rilevare attività illecite. Tale obbligo dovrebbe essere esteso alle sparizioni e ai furti significativi, in quanto tali incidenti potrebbero anche indicare una possibile diversione verso la fabbricazione illecita di droghe. Analogamente, gli operatori dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di conservare la documentazione relativa alle transazioni di precursori di droghe classificati. Al fine di aumentare le possibilità per le autorità competenti di raccogliere prove relative ad	(7) I precursori di droghe classificati sono costituiti da sostanze contemplate dagli allegati del presente regolamento o contengono tali sostanze. Gli allegati dovrebbero includere tutte le sostanze già contemplate dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio. Tali sostanze sono contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite o sono poste sotto controllo a livello di Unione, in risposta a rischi specifici di diversione individuati nell'Unione. Al fine di agevolare la loro libera circolazione nel mercato interno e il loro commercio estero, è opportuno stabilire norme armonizzate che consentano alle autorità nazionali di controllare e monitorare efficacemente il commercio legittimo, al fine di evitare che le sostanze in questione siano dirottate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti, senza creare oneri amministrativi sproporzionati. Come previsto dalle norme vigenti, gli operatori dovrebbero continuare ad essere soggetti all'obbligo di notificare ***immediatamente*** transazioni sospette. Si tratta di una fonte importante di informazioni che consente alle autorità competenti di rilevare attività illecite. Tale obbligo dovrebbe essere esteso alle sparizioni e ai furti significativi, in quanto tali incidenti potrebbero anche indicare una possibile diversione verso la fabbricazione illecita di droghe. Analogamente, gli operatori dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di conservare la documentazione relativa alle transazioni di precursori di droghe classificati. Al fine di aumentare le possibilità per le autorità competenti di

attività illecite, l'obbligo di conservare la documentazione dovrebbe essere esteso agli operatori che utilizzano precursori di droghe classificati che presentano il rischio più elevato e la documentazione dovrebbe essere conservata per un periodo di tempo più lungo.

raccogliere prove relative ad attività illecite, l'obbligo di conservare la documentazione dovrebbe essere esteso agli operatori che utilizzano precursori di droghe classificati che presentano il rischio più elevato e la documentazione dovrebbe essere conservata per un periodo di tempo più lungo.

Or. fi

Emendamento 51
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi specifici per i mercati online per quanto concerne la comunicazione di transazioni sospette che coinvolgono precursori di droghe classificati e avvengono sui loro siti web o che utilizzano i loro servizi informatici, una volta che gli stessi vengono a conoscenza di informazioni che portano a tale sospetto. Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza.	(8) Il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi specifici per i mercati online per quanto concerne ***l'identificazione e*** la comunicazione di transazioni sospette che coinvolgono precursori di droghe classificati e avvengono sui loro siti web o che utilizzano i loro servizi informatici, una volta che gli stessi vengono a conoscenza di informazioni che portano a tale sospetto. ***In considerazione del crescente utilizzo di servizi online per la commercializzazione e la vendita di precursori di droghe, i fornitori di mercati online dovrebbero adottare misure adeguate e proporzionate per prevenire la diversione e il commercio illecito di precursori di droghe attraverso i loro servizi, anche istituendo meccanismi che consentano l'individuazione e la segnalazione di transazioni sospette.*** Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza. ***I fornitori designati come piattaforme online o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbero, se del caso per il***

funzionamento e l'uso dei loro servizi, tenere conto dei rischi connessi alla diversione e al commercio illecito di precursori di droghe nelle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 34 di tale regolamento e adottare misure di mitigazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci a norma dell'articolo 35 dello stesso. L'attuazione di tali obblighi dovrebbe garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2022/2065 e non dovrebbe imporre ulteriori obblighi generali di monitoraggio.

Or. en

Emendamento 52
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi specifici per i mercati online per quanto concerne la comunicazione di transazioni sospette che coinvolgono precursori di droghe classificati e avvengono sui loro siti web o che utilizzano i loro servizi informatici, una volta che gli stessi vengono a conoscenza di informazioni che portano a tale sospetto. Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza.	(8) Il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi specifici per i mercati online per quanto concerne la comunicazione di transazioni sospette che coinvolgono precursori di droghe classificati e avvengono sui loro siti web o che utilizzano i loro servizi informatici, una volta che gli stessi vengono a conoscenza di informazioni che portano a tale sospetto. Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza. ***In linea con il regolamento (…) che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea, i fornitori di piattaforme di commercio elettronico dovrebbero essere considerati gli importatori per le vendite a distanza. Per colmare il vuoto normativo prima che il codice doganale dell'Unione rivisto entri in vigore, i fornitori dovrebbero nominare una persona competente stabilita***

nell'Unione autorizzata a rappresentarli in tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 53
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi specifici per i mercati online per quanto concerne la comunicazione di transazioni sospette che coinvolgono precursori di droghe classificati e avvengono sui loro siti web o che utilizzano i loro servizi informatici, una volta che gli stessi vengono a conoscenza di informazioni che portano a tale sospetto. Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza.	(8) Il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi specifici per i mercati online per quanto concerne la comunicazione di transazioni sospette che coinvolgono precursori di droghe classificati e avvengono sui loro siti web o che utilizzano i loro servizi informatici, una volta che gli stessi vengono a conoscenza di informazioni che portano a tale sospetto. Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza. ***A fini di chiarezza, nella misura in cui rientrano nella definizione di importatori ai sensi del codice doganale dell'Unione aggiornato, i mercati online sono soggetti agli obblighi per gli operatori commerciali esterni di cui al presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 54
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il presente regolamento dovrebbe	(8) Il presente regolamento dovrebbe

stabilire obblighi specifici per i mercati online per quanto concerne la comunicazione di transazioni sospette che coinvolgono precursori di droghe classificati e avvengono sui loro siti web o che utilizzano i loro servizi informatici, una volta che gli stessi vengono a conoscenza di informazioni che portano a tale sospetto. Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza.	stabilire obblighi specifici per i mercati online per quanto concerne la comunicazione di transazioni sospette che coinvolgono precursori di droghe classificati e avvengono sui loro siti web o che utilizzano i loro servizi informatici, una volta che gli stessi vengono a conoscenza di informazioni che portano a tale sospetto. Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza***, né un obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino attività illecite***.

Or. sk

Motivazione

Gli operatori dei mercati online non dovrebbero essere ritenuti responsabili di contenuti o transazioni di cui non sono a conoscenza. Gli obblighi dovrebbero sorgere solo dopo aver ottenuto informazioni specifiche su una possibile violazione delle norme legali.

Emendamento 55
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi specifici per i mercati online per quanto concerne la comunicazione di transazioni sospette che coinvolgono precursori di droghe classificati e avvengono sui loro siti web o che utilizzano i loro servizi informatici, una volta che gli stessi vengono a conoscenza di informazioni che portano a tale sospetto. Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza.	(8) Il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi specifici per i mercati online per quanto concerne la comunicazione di transazioni sospette che coinvolgono precursori di droghe classificati e avvengono sui loro siti web o che utilizzano i loro servizi informatici, una volta che gli stessi vengono a conoscenza di informazioni che portano a tale sospetto. Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza***, a meno che l'autorità nazionale non lo ritenga necessario***.

Or. fi

Emendamento 56
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il presente regolamento si applica ai precursori di droghe classificati durante tutto il loro ciclo di vita, anche quando tali precursori sono scartati, consegnati, restituiti o trasferiti per smaltimento, recupero o trattamento finale, fino a quando non sono resi irreversibilmente inutilizzabili e non recuperabili come precursori di droghe. Al fine di garantire la tracciabilità e prevenire la diversione alla fine della catena di approvvigionamento, gli operatori coinvolti nella raccolta, nella distruzione o nel trattamento a valle dei precursori di droghe classificati dovrebbero essere soggetti ad adeguati requisiti di registrazione e conservazione della documentazione.

Or. en

Emendamento 57
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) I precursori di droghe di categoria 1 dovrebbero essere soggetti a rigorose norme di controllo in quanto contengono sostanze che svolgono un ruolo fondamentale nella fabbricazione illecita di droghe, ma che presentano anche	(9) I precursori di droghe di categoria 1 dovrebbero essere soggetti a rigorose norme di controllo ***e monitoraggio*** in quanto contengono sostanze che svolgono un ruolo fondamentale nella fabbricazione illecita di droghe, ma che presentano anche

importanti usi legittimi che aumentano il rischio di diversione dai canali leciti. Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, svolgono attività di intermediazione, detengono o utilizzano tali precursori di droghe dovrebbero continuare a essere tenuti a possedere una licenza, in quanto ciò offre alle autorità nazionali la possibilità di effettuare un controllo approfondito delle loro legittime intenzioni prima che l'attività possa essere svolta. Qualora siano riscosse tasse a livello nazionale per l'ottenimento di una licenza, gli Stati membri dovrebbero adeguarle al fine di salvaguardare la competitività delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[17]. L'attuale obbligo degli operatori di verificare che anche i loro clienti siano titolari di una licenza dovrebbe essere mantenuto, in quanto si è dimostrato un modo efficace per verificare l'affidabilità di tali clienti. Tuttavia l'obbligo di ottenere le dichiarazioni del cliente non dovrebbe più essere mantenuto, in quanto comporta oneri amministrativi senza vantaggi evidenti in termini di agevolazione dell'identificazione delle operazioni sospette. È inoltre importante mantenere l'attuale obbligo per gli operatori che commerciano precursori di droghe di categoria 1 di garantire la sicurezza dei locali e di estendere tale obbligo agli operatori che utilizzano tali precursori di droghe, dato il rischio di diversione elevato cui sono soggetti.

importanti usi legittimi che aumentano il rischio di diversione dai canali leciti. Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, svolgono attività di intermediazione, detengono o utilizzano tali precursori di droghe dovrebbero continuare a essere tenuti a possedere una licenza, in quanto ciò offre alle autorità nazionali la possibilità di effettuare un controllo approfondito delle loro legittime intenzioni prima che l'attività possa essere svolta. Qualora siano riscosse tasse a livello nazionale per l'ottenimento di una licenza, gli Stati membri dovrebbero adeguarle al fine di salvaguardare la competitività delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[17] ***senza creare oneri amministrativi sproporzionati per le imprese in questione. Al fine di promuovere un'applicazione uniforme di tali riduzioni in tutta l'Unione e di rafforzare la certezza del diritto per gli operatori economici, è opportuno elaborare linee guida sull'applicazione delle riduzioni delle tariffe per le piccole e medie imprese, compreso il possibile utilizzo di approcci graduali che riflettano la categoria dimensionale dell'impresa e criteri oggettivi e trasparenti relativi all'onere amministrativo connesso all'espletamento delle domande***. L'attuale obbligo degli operatori di verificare che anche i loro clienti siano titolari di una licenza dovrebbe essere mantenuto, in quanto si è dimostrato un modo efficace per verificare l'affidabilità di tali clienti. Tuttavia l'obbligo di ottenere le dichiarazioni del cliente non dovrebbe più essere mantenuto, in quanto comporta oneri amministrativi senza vantaggi evidenti in termini di agevolazione dell'identificazione delle operazioni sospette. È inoltre importante mantenere l'attuale obbligo per gli operatori che commerciano precursori di droghe di categoria 1 di garantire la sicurezza dei locali e di estendere tale obbligo agli operatori che utilizzano tali precursori di

droghe, dato il rischio di diversione elevato cui sono soggetti.

[17] (18) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

[17] (18) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Or. en

Emendamento 58
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) I precursori di droghe di categoria 1 dovrebbero essere soggetti a rigorose norme di controllo in quanto contengono sostanze che svolgono un ruolo fondamentale nella fabbricazione illecita di droghe, ma che presentano anche importanti usi legittimi che aumentano il rischio di diversione dai canali leciti. Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, svolgono attività di intermediazione, detengono o utilizzano tali precursori di droghe dovrebbero continuare a essere tenuti a possedere una licenza, in quanto ciò offre alle autorità nazionali la possibilità di effettuare un controllo approfondito delle loro legittime intenzioni prima che l'attività possa essere svolta. Qualora siano riscosse tasse a livello nazionale per l'ottenimento di una licenza, gli Stati membri dovrebbero adeguarle al fine di salvaguardare la competitività delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[17]. L'attuale obbligo degli operatori di verificare che anche i loro clienti siano	(9) I precursori di droghe di categoria 1 dovrebbero essere soggetti a rigorose norme di controllo in quanto contengono sostanze che svolgono un ruolo fondamentale nella fabbricazione illecita di droghe, ma che presentano anche importanti usi legittimi che aumentano il rischio di diversione dai canali leciti. Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, svolgono attività di intermediazione, detengono o utilizzano tali precursori di droghe dovrebbero continuare a essere tenuti a possedere una licenza, in quanto ciò offre alle autorità nazionali la possibilità di effettuare un controllo approfondito delle loro legittime intenzioni prima che l'attività possa essere svolta. Qualora siano riscosse tasse a livello nazionale per l'ottenimento di una licenza, gli Stati membri dovrebbero adeguarle al fine di salvaguardare la competitività delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[17]***, mentre l'importo delle tasse dovrebbe essere proporzionato ai costi***

titolari di una licenza dovrebbe essere mantenuto, in quanto si è dimostrato un modo efficace per verificare l'affidabilità di tali clienti. Tuttavia l'obbligo di ottenere le dichiarazioni del cliente non dovrebbe più essere mantenuto, in quanto comporta oneri amministrativi senza vantaggi evidenti in termini di agevolazione dell'identificazione delle operazioni sospette. È inoltre importante mantenere l'attuale obbligo per gli operatori che commerciano precursori di droghe di categoria 1 di garantire la sicurezza dei locali e di estendere tale obbligo agli operatori che utilizzano tali precursori di droghe, dato il rischio di diversione elevato cui sono soggetti.	***amministrativi effettivi associati al rilascio e alla gestione dell'autorizzazione***. L'attuale obbligo degli operatori di verificare che anche i loro clienti siano titolari di una licenza dovrebbe essere mantenuto, in quanto si è dimostrato un modo efficace per verificare l'affidabilità di tali clienti. Tuttavia l'obbligo di ottenere le dichiarazioni del cliente non dovrebbe più essere mantenuto, in quanto comporta oneri amministrativi senza vantaggi evidenti in termini di agevolazione dell'identificazione delle operazioni sospette. È inoltre importante mantenere l'attuale obbligo per gli operatori che commerciano precursori di droghe di categoria 1 di garantire la sicurezza dei locali e di estendere tale obbligo agli operatori che utilizzano tali precursori di droghe, dato il rischio di diversione elevato cui sono soggetti.
[17] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).	[17] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Or. sk

Motivazione

I regimi di autorizzazione non devono imporre un onere finanziario sproporzionato agli operatori economici. Le tasse dovrebbero rispecchiare i costi amministrativi reali e non dovrebbero costituire un onere normativo aggiuntivo.

Emendamento 59
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) I precursori di droghe di categoria 1	(9) I precursori di droghe di categoria 1

dovrebbero essere soggetti a rigorose norme di controllo in quanto contengono sostanze che svolgono un ruolo fondamentale nella fabbricazione illecita di droghe, ma che presentano anche importanti usi legittimi che aumentano il rischio di diversione dai canali leciti. Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, svolgono attività di intermediazione, detengono o utilizzano tali precursori di droghe dovrebbero continuare a essere tenuti a possedere una licenza, in quanto ciò offre alle autorità nazionali la possibilità di effettuare un controllo approfondito delle loro legittime intenzioni prima che l'attività possa essere svolta. Qualora siano riscosse tasse a livello nazionale per l'ottenimento di una licenza, gli Stati membri dovrebbero adeguarle al fine di salvaguardare la competitività delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[17]. L'attuale obbligo degli operatori di verificare che anche i loro clienti siano titolari di una licenza dovrebbe essere mantenuto, in quanto si è dimostrato un modo efficace per verificare l'affidabilità di tali clienti. Tuttavia l'obbligo di ottenere le dichiarazioni del cliente non dovrebbe più essere mantenuto, in quanto comporta oneri amministrativi senza vantaggi evidenti in termini di agevolazione dell'identificazione delle operazioni sospette. È inoltre importante mantenere l'attuale obbligo per gli operatori che commerciano precursori di droghe di categoria 1 di garantire la sicurezza dei locali e di estendere tale obbligo agli operatori che utilizzano tali precursori di droghe, dato il rischio di diversione elevato cui sono soggetti.

[17] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del

dovrebbero essere soggetti a rigorose norme di controllo in quanto contengono sostanze che svolgono un ruolo fondamentale nella fabbricazione illecita di droghe, ma che presentano anche importanti usi legittimi che aumentano il rischio di diversione dai canali leciti. Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, svolgono attività di intermediazione, detengono o utilizzano tali precursori di droghe dovrebbero continuare a essere tenuti a possedere una licenza, in quanto ciò offre alle autorità nazionali la possibilità di effettuare un controllo approfondito delle loro legittime intenzioni prima che l'attività possa essere svolta. Qualora siano riscosse tasse a livello nazionale per l'ottenimento di una licenza, gli Stati membri dovrebbero adeguarle al fine di salvaguardare la competitività delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[17]. L'attuale obbligo degli operatori di verificare che anche i loro clienti siano titolari di una licenza dovrebbe essere mantenuto, in quanto si è dimostrato un modo efficace per verificare l'affidabilità di tali clienti. Tuttavia l'obbligo di ottenere le dichiarazioni del cliente non dovrebbe più essere mantenuto***, a meno che l'autorità nazionale non lo ritenga assolutamente necessario***, in quanto comporta oneri amministrativi senza vantaggi evidenti in termini di agevolazione dell'identificazione delle operazioni sospette. È inoltre importante mantenere l'attuale obbligo per gli operatori che commerciano precursori di droghe di categoria 1 di garantire la sicurezza dei locali e di estendere tale obbligo agli operatori che utilizzano tali precursori di droghe, dato il rischio di diversione elevato cui sono soggetti.

[17] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del

20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Or. fi

Emendamento 60
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) L'uso improprio di servizi di commercio elettronico legittimi potrebbe agevolare la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione di droghe illecite. Dato l'elevato rischio rappresentato dai precursori di droghe di categoria 1, i fornitori di mercati online che agevolano i contratti a distanza per la loro vendita dovrebbero verificare, attraverso il sistema elettronico centralizzato, che gli operatori interessati siano titolari di licenze valide. Tale verifica mirata e automatizzata è proporzionata, comporta costi aggiuntivi limitati, limita il trattamento dei dati a quanto necessario e non costituisce un obbligo generale di monitoraggio.

Or. en

Emendamento 61
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I precursori di droghe di categoria 2 sono precursori che, sebbene siano utilizzati di frequente nella produzione illecita di droghe, sono commercializzati in	(10) I precursori di droghe di categoria 2 sono precursori che, sebbene siano utilizzati di frequente nella produzione illecita di droghe, sono commercializzati in

quantità significative nel mercato interno e nel commercio estero e presentano usi legittimi di ampia portata. Sebbene il rischio di diversione sia significativo, misure di controllo rigorose ***sarebbero molto onerose tanto per il settore quanto*** per le autorità nazionali ***a fronte di un valore aggiunto limitato ai fini dell'individuazione*** di attività ***sospette***. Di conseguenza le misure di controllo e monitoraggio previste dal presente regolamento dovrebbero essere ***incentrate unicamente sul commercio estero***. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli obblighi per gli operatori esterni dovrebbero essere ***limitati alla registrazione delle loro attività, senza l'obbligo di approvazione da parte delle autorità nazionali***.

quantità significative nel mercato interno e nel commercio estero e presentano usi legittimi di ampia portata. Sebbene il rischio di diversione sia significativo, misure di controllo rigorose ***potrebbero imporre oneri amministrativi e operativi sostanziali*** per ***gli operatori economici e*** le autorità nazionali***, senza essere pienamente proporzionate al livello di rischio e agli obiettivi di rilevamento*** di attività ***illecite***. Di conseguenza le misure di controllo e monitoraggio previste dal presente regolamento dovrebbero essere ***proporzionate al livello di rischio e incentrate sulle operazioni che presentano un maggior rischio di diversione***. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli obblighi per gli operatori esterni ***interessati*** dovrebbero essere ***basati su un sistema di registrazione. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate riguardanti sostanze emergenti che possono presentare un rischio significativo di deviazione verso la fabbricazione illecita di droghe, gli Stati membri dovrebbero altresì poter adottare misure di salvaguardia temporanee e proporzionate in attesa dell'adozione di misure a livello dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 62
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I precursori di droghe di categoria 2 sono precursori che, sebbene siano utilizzati di frequente nella produzione illecita di droghe, sono commercializzati in quantità significative nel mercato interno e nel commercio estero e presentano usi legittimi di ampia portata. Sebbene il	(10) I precursori di droghe di categoria 2 sono precursori che, sebbene siano utilizzati di frequente nella produzione illecita di droghe, sono commercializzati in quantità significative nel mercato interno e nel commercio estero e presentano usi legittimi di ampia portata. Sebbene il

rischio di diversione sia significativo, misure di controllo rigorose sarebbero molto onerose ***tanto*** per il settore ***quanto per le autorità nazionali a fronte di un valore aggiunto limitato ai fini dell'individuazione di attività sospette***. Di conseguenza le misure di controllo e monitoraggio previste dal presente regolamento dovrebbero essere ***incentrate unicamente sul*** commercio estero. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli obblighi per gli operatori esterni dovrebbero essere limitati alla registrazione delle loro attività, senza l'obbligo di approvazione da parte delle autorità nazionali.

rischio di diversione sia significativo, misure di controllo rigorose sarebbero molto onerose per il settore. Di conseguenza le misure di controllo e monitoraggio previste dal presente regolamento dovrebbero essere ***proporzionate per consentire l'identificazione di attività sospette senza creare ulteriori oneri amministrativi per gli operatori. Il fulcro principale delle misure di controllo e monitoraggio relative ai precursori di droghe di categoria 2 dovrebbe essere il*** commercio estero***. Tuttavia, in considerazione del rischio significativo di deviazione, le autorità nazionali competenti dovrebbero altresì essere autorizzate a continuare a monitorare i movimenti all'interno dell'Unione dei precursori di droghe di categoria 2***. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli obblighi per gli operatori esterni dovrebbero essere limitati alla registrazione delle loro attività, senza l'obbligo di approvazione da parte delle autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 63
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I precursori di droghe di categoria 2 sono precursori che, sebbene siano utilizzati di frequente nella produzione illecita di droghe, sono commercializzati in quantità significative nel mercato interno e nel commercio estero e presentano usi legittimi di ampia portata. Sebbene il rischio di diversione sia significativo, misure di controllo rigorose sarebbero molto onerose tanto per il settore quanto per le autorità nazionali a fronte di un	(10) I precursori di droghe di categoria 2 sono precursori che, sebbene siano utilizzati di frequente nella produzione illecita di droghe, sono commercializzati in quantità significative nel mercato interno e nel commercio estero e presentano usi legittimi di ampia portata. Sebbene il rischio di diversione sia significativo, misure di controllo rigorose sarebbero molto onerose tanto per il settore quanto per le autorità nazionali a fronte di un

valore aggiunto limitato ai fini dell'individuazione di attività sospette. Di conseguenza le misure di controllo e monitoraggio previste dal presente regolamento dovrebbero essere incentrate unicamente sul commercio estero. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli obblighi per gli operatori esterni dovrebbero essere limitati alla registrazione delle loro attività, senza l'obbligo di approvazione da parte delle autorità nazionali.

valore aggiunto limitato ai fini dell'individuazione di attività sospette. Di conseguenza le misure di controllo e monitoraggio previste dal presente regolamento dovrebbero essere incentrate unicamente sul commercio estero***, a meno che l'autorità nazionale non ritenga fondamentale monitorare anche il commercio interno***. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli obblighi per gli operatori esterni dovrebbero essere limitati alla registrazione delle loro attività, senza l'obbligo di approvazione da parte delle autorità nazionali.

Or. fi

Emendamento 64
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I precursori di droghe di categoria 2 sono precursori che, sebbene siano utilizzati di frequente nella produzione illecita di droghe, sono commercializzati in quantità significative nel mercato interno e nel commercio estero e presentano usi legittimi di ampia portata. ***Sebbene*** il rischio di diversione ***sia*** significativo, misure di controllo rigorose ***sarebbero molto onerose tanto per il settore quanto per le autorità nazionali a fronte di un valore aggiunto limitato ai fini dell'individuazione di attività sospette. Di conseguenza*** le misure di controllo e monitoraggio previste dal presente regolamento dovrebbero essere incentrate unicamente sul commercio estero. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli obblighi per gli operatori esterni dovrebbero essere limitati alla registrazione delle loro attività, senza l'obbligo di approvazione da parte delle	(10) I precursori di droghe di categoria 2 sono precursori che, sebbene siano utilizzati di frequente nella produzione illecita di droghe, sono commercializzati in quantità significative nel mercato interno e nel commercio estero e presentano usi legittimi di ampia portata. ***Poiché*** il rischio di diversione ***è*** significativo ***per alcuni precursori di droghe di categoria 2***, ***per detti precursori continuano ad essere necessarie*** misure di controllo rigorose ***e la registrazione. Per gli altri precursori di droghe di categoria 2,*** le misure di controllo e monitoraggio previste dal presente regolamento dovrebbero essere incentrate unicamente sul commercio estero. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli obblighi per gli operatori esterni dovrebbero essere limitati alla registrazione delle loro attività, senza l'obbligo di approvazione da parte delle

autorità nazionali.	autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 65
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) I precursori di droghe di categoria 3 dovrebbero essere introdotti per affrontare le particolarità e i rischi di uso elevati nella produzione illecita di droghe associati ai precursori di progettazione, che svolgono un ruolo significativo nella fabbricazione illecita di droghe, come dimostrato dalla loro percentuale elevata nel numero di sequestri negli ultimi anni, e non presentano alcun uso legittimo noto diverso dalla ricerca e dall'innovazione. Tali precursori non seguono il modello tradizionale di diversione dai canali leciti verso la produzione illecita di droghe. A sostegno della lotta contro la produzione e il traffico di droghe illecite, è pertanto importante vietare che siano soggette a: messa a disposizione sul mercato; importazione; esportazione; attività di intermediazione; nonché uso o detenzione.	(11) I precursori di droghe di categoria 3 dovrebbero essere introdotti per affrontare le particolarità e i rischi di uso elevati nella produzione illecita di droghe associati ai precursori di progettazione, che svolgono un ruolo significativo nella fabbricazione illecita di droghe, come dimostrato dalla loro percentuale elevata nel numero di sequestri negli ultimi anni, e non presentano alcun uso legittimo noto ***su scala commerciale o industriale*** diverso dalla ricerca e dall'innovazione. Tali precursori non seguono il modello tradizionale di diversione dai canali leciti verso la produzione illecita di droghe. A sostegno della lotta contro la produzione e il traffico di droghe illecite, è pertanto importante vietare che siano soggette a: messa a disposizione sul mercato; importazione; esportazione; attività di intermediazione; nonché uso o detenzione***, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca scientifica, sviluppo o analisi forense sotto la supervisione delle autorità competenti***.

Or. sk

Motivazione

La proposta di regolamento chiarisce in primo luogo la portata dell'uso legittimo delle sostanze in questione e rafforza la certezza del diritto nella loro classificazione. Inoltre, un divieto totale potrebbe avere un impatto sproporzionato sulle attività legittime di ricerca scientifica e innovazione. L'eccezione per la ricerca controllata consente di mantenere un

elevato livello di protezione contro gli usi impropri nel rispetto delle esigenze della comunità scientifica.

Emendamento 66
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) I precursori di droghe di categoria 3 dovrebbero essere introdotti per affrontare le particolarità e i rischi di uso elevati nella produzione illecita di droghe associati ai precursori di progettazione, che svolgono un ruolo significativo nella fabbricazione illecita di droghe, come dimostrato dalla loro percentuale elevata nel numero di sequestri negli ultimi anni, e non presentano alcun uso legittimo noto diverso dalla ricerca e dall'innovazione. Tali precursori non seguono il modello tradizionale di diversione dai canali leciti verso la produzione illecita di droghe. A sostegno della lotta contro la produzione e il traffico di droghe illecite, è pertanto importante vietare che siano soggette a: messa a disposizione sul mercato; importazione; esportazione; attività di intermediazione; nonché uso ***o*** detenzione.	(11) I precursori di droghe di categoria 3 dovrebbero essere introdotti per affrontare le particolarità e i rischi di uso elevati nella produzione illecita di droghe associati ai precursori di progettazione, che svolgono un ruolo significativo nella fabbricazione illecita di droghe, come dimostrato dalla loro percentuale elevata nel numero di sequestri negli ultimi anni, e non presentano alcun uso legittimo noto diverso dalla ricerca e dall'innovazione. Tali precursori non seguono il modello tradizionale di diversione dai canali leciti verso la produzione illecita di droghe. A sostegno della lotta contro la produzione e il traffico di droghe illecite, è pertanto importante vietare che siano soggette a: messa a disposizione sul mercato; importazione; esportazione; attività di intermediazione; nonché uso***,*** detenzione ***o produzione senza licenza***.

Or. fi

Emendamento 67
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Tuttavia, dato che i precursori di droghe di categoria 3 possono essere	(12) Tuttavia, dato che i precursori di droghe di categoria 3 possono essere

utilizzati nella ricerca e nell'innovazione e altri usi legittimi possono essere scoperti dopo l'inclusione di varie sostanze nell'allegato del presente regolamento, è importante stabilire norme che consentano agli operatori di svolgere attività con tali precursori. Qualora piccole quantità di precursori di progettazione siano necessarie per la ricerca e l'innovazione, gli operatori dovrebbero essere tenuti a presentare una notificazione preventiva all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti. Ciò incoraggerà la ricerca e l'innovazione in quanto non sono imposte formalità lunghe e costose per le transazioni di quantità ridotte e quindi a basso rischio. Qualora gli operatori necessitino di precursori di droghe di categoria 3 in quantità superiori o per scopi legittimi diversi dalla ricerca e dall'innovazione, dovrebbero essere tenuti a ottenere una licenza conformemente alle disposizioni relative ai precursori di droghe di categoria 1, in quanto i rischi sono analoghi.	utilizzati nella ricerca e nell'innovazione e altri usi legittimi possono essere scoperti dopo l'inclusione di varie sostanze nell'allegato del presente regolamento, è importante stabilire norme che consentano agli operatori di svolgere attività con tali precursori. Qualora piccole quantità di precursori di progettazione siano necessarie per la ricerca e l'innovazione, gli operatori dovrebbero essere tenuti a presentare una notificazione preventiva all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti. Ciò incoraggerà la ricerca e l'innovazione in quanto non sono imposte formalità lunghe e costose per le transazioni di quantità ridotte e quindi a basso rischio. Qualora gli operatori necessitino di precursori di droghe di categoria 3 in quantità superiori o per scopi legittimi diversi dalla ricerca e dall'innovazione, dovrebbero essere tenuti a ottenere una licenza ***equivalente alla licenza prevista*** conformemente alle disposizioni relative ai precursori di droghe di categoria 1, in quanto i rischi sono analoghi.

Or. en

Emendamento 68
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Dato che i nuovi precursori di progettazione possono essere facilmente creati modificando la struttura chimica delle sostanze poste sotto controllo, è importante che il presente regolamento sia adattato al fine di tenere conto dell'introduzione sia di un elenco di sostanze identificate individualmente sia di gruppi di sostanze identificate in modo generico nei precursori di droghe di	(13) Dato che i nuovi precursori di progettazione possono essere facilmente creati modificando la struttura chimica delle sostanze poste sotto controllo, è importante che il presente regolamento sia adattato al fine di tenere conto dell'introduzione sia di un elenco di sostanze identificate individualmente sia di gruppi di sostanze identificate in modo generico nei precursori di droghe di

categoria 3. Ogniqualvolta un gruppo di sostanze è incluso in modo generico, dovrebbe essere fornito un elenco di esenzioni al fine di escludere singole sostanze che fanno parte di tale gruppo ma per le quali è stato individuato un uso legittimo diverso dalla ricerca e dall'innovazione e che non sono incluse né nei precursori di droghe di categoria 1 né in quelli di categoria 2.

categoria 3 ***allo scopo di prevenire l'elusione mediante modifica della struttura chimica, preservando al contempo gli usi legittimi e la proporzionalità del sistema di controllo***. Ogniqualvolta un gruppo di sostanze è incluso in modo generico, dovrebbe essere fornito un elenco di esenzioni al fine di escludere singole sostanze che fanno parte di tale gruppo ma per le quali è stato individuato un uso legittimo diverso dalla ricerca e dall'innovazione e che non sono incluse né nei precursori di droghe di categoria 1 né in quelli di categoria 2.

Or. en

Emendamento 69
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Dato che i nuovi precursori di progettazione possono essere facilmente creati modificando la struttura chimica delle sostanze poste sotto controllo, è importante che il presente regolamento sia adattato al fine di tenere conto dell'introduzione sia di un elenco di sostanze identificate individualmente sia di gruppi di sostanze identificate in modo generico nei precursori di droghe di categoria 3. Ogniqualvolta un gruppo di sostanze è incluso in modo generico, dovrebbe essere fornito un elenco di esenzioni al fine di escludere singole sostanze che fanno parte di tale gruppo ma per le quali è stato individuato un uso legittimo diverso dalla ricerca e dall'innovazione e che non sono incluse né nei precursori di droghe di categoria 1 né in quelli di categoria 2.	(13) Dato che i nuovi precursori di progettazione possono essere facilmente creati modificando la struttura chimica delle sostanze poste sotto controllo, è importante che il presente regolamento sia adattato al fine di tenere conto dell'introduzione sia di un elenco di sostanze identificate individualmente sia di gruppi di sostanze identificate in modo generico nei precursori di droghe di categoria 3. Ogniqualvolta un gruppo di sostanze è incluso in modo generico, dovrebbe essere fornito un elenco di esenzioni al fine di escludere singole sostanze che fanno parte di tale gruppo ma per le quali è stato individuato un uso legittimo diverso dalla ricerca e dall'innovazione e che non sono incluse né nei precursori di droghe di categoria 1 né in quelli di categoria 2***, sulla base di una valutazione del rischio scientificamente***

valida e trasparente.

Or. sk

Motivazione

L'inclusione di sostanze in gruppi definiti genericamente dovrebbe essere accompagnata da una valutazione trasparente e scientificamente valida per evitare di limitare involontariamente attività economiche o di ricerca legittime.

Emendamento 70
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) È opportuno prestare particolare attenzione alle sostanze che non sono ancora classificate ma che, secondo i meccanismi di monitoraggio, allarme rapido o valutazione dei rischi dell'Unione, presentano un rischio di diversione per la fabbricazione illecita di droghe. Gli operatori dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con le autorità competenti nella segnalazione di transazioni sospette riguardanti tali sostanze.

Or. en

Emendamento 71
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'obbligo di ottenere autorizzazioni di importazione e di esportazione dovrebbe essere soppresso e sostituito da una gestione della quantità, che comprenda la	(14) L'obbligo di ottenere autorizzazioni di importazione e di esportazione dovrebbe essere soppresso e sostituito da una gestione della quantità, che comprenda la

notifica della quantità da parte degli operatori e verifiche automatiche da parte delle autorità doganali per l'importazione e l'esportazione. Ciò dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori esterni, mantenendo nel contempo controlli rigorosi sui precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono e garantendo il costante rispetto della convenzione delle Nazioni Unite da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri.	notifica della quantità da parte degli operatori e verifiche automatiche da parte delle autorità doganali per l'importazione e l'esportazione. Ciò dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori esterni, mantenendo nel contempo controlli rigorosi sui precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono e garantendo il costante rispetto della convenzione delle Nazioni Unite da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri***, mentre gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre misure di controllo supplementari laddove esista un aumento del rischio individuato***.

Or. sk

Motivazione

I profili di rischio possono variare da uno Stato membro all'altro. Le autorità nazionali dovrebbero essere in grado di rispondere a specifiche minacce alla sicurezza.

Emendamento 72
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'obbligo di ottenere autorizzazioni di importazione e di esportazione dovrebbe essere soppresso e sostituito da una gestione della quantità, che comprenda la notifica della quantità da parte degli operatori e ***verifiche automatiche da parte delle autorità doganali*** per l'importazione e l'esportazione. Ciò dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori esterni, mantenendo nel contempo controlli rigorosi sui precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono e garantendo il costante rispetto della convenzione delle Nazioni Unite da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri.	(14) L'obbligo di ottenere autorizzazioni di importazione e di esportazione dovrebbe essere soppresso e sostituito da una gestione della quantità, che comprenda la notifica ***preventiva*** della quantità da parte degli operatori e ***controlli doganali basati sul rischio*** per l'importazione e l'esportazione***, con il sostegno di strumenti di monitoraggio digitale e analisi automatizzata***. Ciò dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori esterni, mantenendo nel contempo controlli rigorosi sui precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono e garantendo il costante rispetto della convenzione delle Nazioni

Unite da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 73
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite, l'efficacia e la praticabilità delle notificazioni preventive all'esportazione sono assolutamente riconosciute. ***Tuttavia le esportazioni verso paesi terzi che partecipano al mercato unico dell'Unione e le esportazioni verso paesi nei quali un accordo internazionale dispensa dalla notificazione preventiva all'esportazione dovrebbero*** essere ***esentate dall'obbligo di effettuare tale notifica***.	(15) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite, l'efficacia e la praticabilità delle notificazioni preventive all'esportazione sono assolutamente riconosciute. ***Al fine di garantire che tale meccanismo rimanga efficiente e non crei oneri amministrativi inutili né determini l'accumulo di notifiche in sospeso e ritardi negli scambi commerciali legittimi, il periodo concesso al paese di destinazione per rispondere dovrebbe*** essere ***limitato. In assenza di qualsiasi indicazione da parte delle autorità competenti del paese di destinazione che l'operazione di esportazione possa essere destinata alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione dovrebbero poter autorizzare l'esportazione allo scadere di tale periodo***.

Or. en

Emendamento 74
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*

(15) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite, l'efficacia e la praticabilità delle notificazioni preventive all'esportazione sono assolutamente riconosciute. Tuttavia le esportazioni verso paesi terzi che partecipano al mercato unico dell'Unione e le esportazioni verso paesi nei quali un accordo internazionale dispensa dalla notificazione preventiva all'esportazione dovrebbero essere esentate dall'obbligo di effettuare tale notifica.	(15) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite, l'efficacia e la praticabilità delle notificazioni preventive all'esportazione sono assolutamente riconosciute. Tuttavia le esportazioni verso paesi terzi che partecipano al mercato unico dell'Unione e le esportazioni verso paesi nei quali un accordo internazionale dispensa dalla notificazione preventiva all'esportazione dovrebbero essere esentate dall'obbligo di effettuare tale notifica***, a condizione che ciò non riduca il livello di protezione contro l'uso improprio dei precursori di droghe e che siano garantiti meccanismi di controllo equivalenti***.

Or. sk

Motivazione

Le esenzioni dal regime di notifica pre-esportazione dovrebbero essere subordinate al mantenimento di un adeguato livello di controllo. L'obiettivo è garantire che la semplificazione delle procedure amministrative non porti alla creazione di lacune nel sistema di monitoraggio dei precursori di droghe.

Emendamento 75
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Ai fini di un'applicazione efficace del presente regolamento, è importante consentire alle autorità competenti di richiedere ***la prova degli scopi leciti per i*** precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione.	(16) Ai fini di un'applicazione efficace del presente regolamento, è importante consentire alle autorità competenti di richiedere***, sulla base di un approccio fondato sul rischio, prove che giustifichino la finalità lecita dei*** precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 76
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È essenziale intensificare gli sforzi volti a sensibilizzare gli operatori legittimi in relazione ai rischi associati ai precursori non classificati, al fine di aiutarli a individuare le transazioni sospette e a notificarle su base volontaria. Di conseguenza, attraverso un repertorio di informazioni sui precursori di droghe saranno messe a disposizione informazioni esaustive sui precursori di droghe, compresi quelli non classificati, unitamente a uno strumento volto a contribuire a determinare l'ambito di applicazione dei precursori di progettazione classificati.	(17) È essenziale intensificare gli sforzi volti a sensibilizzare gli operatori legittimi in relazione ai rischi associati ai precursori non classificati, al fine di aiutarli a individuare le transazioni sospette e a notificarle su base volontaria. Di conseguenza, attraverso un repertorio di informazioni sui precursori di droghe saranno messe a disposizione informazioni esaustive sui precursori di droghe, compresi quelli non classificati, unitamente a uno strumento volto a contribuire a determinare l'ambito di applicazione dei precursori di progettazione classificati. ***Occorre prestare particolare attenzione alle PMI per evitare oneri sproporzionati e il rischio di segnalazioni eccessive, che potrebbe sopraffare le autorità competenti e compromettere l'efficacia del sistema.***

Or. en

Emendamento 77
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È essenziale intensificare gli sforzi volti a sensibilizzare gli operatori legittimi in relazione ai rischi associati ai precursori non classificati, al fine di aiutarli a individuare le transazioni sospette e a notificarle su base volontaria. Di conseguenza, attraverso un repertorio di informazioni sui precursori di droghe saranno messe a disposizione informazioni	(17) È essenziale intensificare gli sforzi volti a sensibilizzare gli operatori legittimi in relazione ai rischi associati ai precursori non classificati, al fine di aiutarli a individuare le transazioni sospette e a notificarle su base volontaria. Di conseguenza, attraverso un repertorio di informazioni sui precursori di droghe saranno messe a disposizione informazioni

esaustive sui precursori di droghe, compresi quelli non classificati, unitamente a uno strumento volto a contribuire a determinare l'ambito di applicazione dei precursori di progettazione classificati.	esaustive sui precursori di droghe, compresi quelli non classificati, unitamente a uno strumento volto a contribuire a determinare l'ambito di applicazione dei precursori di progettazione classificati***, mentre l'uso di tali strumenti non dovrebbe creare nuovi obblighi giuridici per gli operatori economici oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento***.

Or. sk

Motivazione

Le banche dati e gli strumenti di sostegno possono contribuire alla conformità, ma non dovrebbero creare nuovi obblighi o incertezza giuridica per gli operatori economici senza una base giuridica esplicita nel regolamento.

Emendamento 78
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È essenziale intensificare gli sforzi volti a sensibilizzare gli operatori legittimi in relazione ai rischi associati ai precursori non classificati, al fine di aiutarli a individuare le transazioni sospette e a notificarle ***su base volontaria***. Di conseguenza, attraverso un repertorio di informazioni sui precursori di droghe saranno messe a disposizione informazioni esaustive sui precursori di droghe, compresi quelli non classificati, unitamente a uno strumento volto a contribuire a determinare l'ambito di applicazione dei precursori di progettazione classificati.	(17) È essenziale intensificare gli sforzi volti a sensibilizzare gli operatori legittimi in relazione ai rischi associati ai precursori non classificati, al fine di aiutarli a individuare le transazioni sospette e a notificarle. Di conseguenza, attraverso un repertorio di informazioni sui precursori di droghe saranno messe a disposizione informazioni esaustive sui precursori di droghe, compresi quelli non classificati, unitamente a uno strumento volto a contribuire a determinare l'ambito di applicazione dei precursori di progettazione classificati.

Or. en

Emendamento 79
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il repertorio di informazioni sui precursori di droghe dovrebbe essere sviluppato, gestito e aggiornato dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe e dovrebbe sostituire l'elenco esistente per la sorveglianza volontaria. Il repertorio dovrebbe contenere informazioni complete in merito ai precursori di droghe classificati e non classificati e ai loro usi legittimi e illeciti, al fine di fornire assistenza agli operatori nell'individuare le transazioni sospette e agli Stati membri e alla Commissione nell'individuare tendenze nuove nella produzione illecita di droghe.	(18) Il repertorio di informazioni sui precursori di droghe dovrebbe essere sviluppato, gestito e aggiornato dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe ***in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e tenendo conto delle informazioni fornite dagli operatori economici e dalla comunità scientifica*** e dovrebbe sostituire l'elenco esistente per la sorveglianza volontaria. Il repertorio dovrebbe contenere informazioni complete in merito ai precursori di droghe classificati e non classificati e ai loro usi legittimi e illeciti, al fine di fornire assistenza agli operatori nell'individuare le transazioni sospette e agli Stati membri e alla Commissione nell'individuare tendenze nuove nella produzione illecita di droghe***, mentre le informazioni contenute nella banca dati dovrebbero essere di natura informativa e non dovrebbero, di per sé, creare nuovi obblighi giuridici o modificare lo status giuridico delle sostanze a norma del presente regolamento***.

Or. sk

Motivazione

L'individuazione di nuove tendenze nel settore dei precursori di progettazione richiede il ricorso alle competenze degli Stati membri, delle istituzioni scientifiche e degli operatori economici interessati.

Emendamento 80
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il repertorio di informazioni sui precursori di droghe dovrebbe essere sviluppato, gestito e aggiornato dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe e dovrebbe sostituire l'elenco esistente per la sorveglianza volontaria. Il repertorio dovrebbe contenere informazioni complete in merito ai precursori di droghe classificati e non classificati e ai loro usi legittimi e illeciti, al fine di fornire assistenza agli operatori nell'individuare le transazioni sospette e agli Stati membri e alla Commissione nell'individuare tendenze nuove nella produzione illecita di droghe.	(18) Il repertorio di informazioni sui precursori di droghe dovrebbe essere sviluppato, gestito e aggiornato dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe e dovrebbe sostituire l'elenco esistente per la sorveglianza volontaria. Il repertorio dovrebbe contenere informazioni complete in merito ai precursori di droghe classificati e non classificati e ai loro usi legittimi e illeciti, al fine di fornire assistenza agli operatori nell'individuare le transazioni sospette e agli Stati membri e alla Commissione nell'individuare tendenze nuove nella produzione illecita di droghe. ***L'Agenzia dovrebbe svolgere tali missioni nel rispetto delle responsabilità delle autorità nazionali competenti e garantendo un coordinamento efficace tra il livello nazionale e quello dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 81
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Una prevenzione efficace della diversione dei precursori di droghe e l'individuazione tempestiva dei metodi di traffico emergenti richiedono un forte contributo analitico, operativo e scientifico a livello dell'Unione. Conformemente al suo mandato, l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe ("Agenzia") si trova nella posizione migliore per sostenere l'attuazione del presente regolamento provvedendo a valutazioni dei rischi, analisi strategiche e operative, allarme rapido e monitoraggio delle tendenze, competenze tecniche e scientifiche, attività

di formazione e sostegno allo scambio di informazioni e alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti e con i pertinenti organismi dell'Unione e partner internazionali. Al fine di garantire lo svolgimento efficace e sostenibile di tali compiti, l'Agenzia dovrebbe essere dotata di risorse finanziarie e umane adeguate e prevedibili, commisurate alle responsabilità affidatele a norma del presente regolamento e all'evoluzione delle sfide poste dalla diversione e dal traffico illeciti di precursori di droghe. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che l'Agenzia sia in grado di contribuire efficacemente agli obiettivi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 82
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Gli Stati membri dovrebbero organizzare attività di formazione periodiche ***volte ad aumentare la sensibilizzazione*** in merito ai rischi di diversione di precursori di droghe e al ruolo significativo che gli operatori possono svolgere nella lotta contro la fabbricazione illecita di droghe.	(19) Gli Stati membri dovrebbero organizzare attività di formazione periodiche ***e specializzate per le autorità competenti, nonché attività di sensibilizzazione per gli operatori*** in merito ai rischi di diversione di precursori di droghe e al ruolo significativo che gli operatori possono svolgere nella lotta contro la fabbricazione illecita di droghe. ***Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, coinvolgere gli attori della società civile in tali sforzi, dato il loro ruolo nella prevenzione, nell'individuazione precoce dei rischi e nella sensibilizzazione dei gruppi vulnerabili.***

Or. en

Emendamento 83
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Gli Stati membri dovrebbero organizzare attività di formazione periodiche volte ad aumentare la sensibilizzazione in merito ai rischi di diversione di precursori di droghe e al ruolo significativo che gli operatori possono svolgere nella lotta contro la fabbricazione illecita di droghe.	(19) Gli Stati membri dovrebbero organizzare attività di formazione periodiche***, proporzionate ai rischi individuati e alle esigenze degli operatori economici interessati*** volte ad aumentare la sensibilizzazione in merito ai rischi di diversione di precursori di droghe e al ruolo significativo che gli operatori possono svolgere nella lotta contro la fabbricazione illecita di droghe.

Or. sk

Motivazione

Le attività di formazione dovrebbero basarsi sul principio di proporzionalità e tenere conto del livello reale di rischio nei singoli Stati membri e settori.

Emendamento 84
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Gli Stati membri dovrebbero organizzare attività di formazione periodiche volte ad aumentare la sensibilizzazione in merito ai rischi di diversione di precursori di droghe e al ruolo significativo che gli operatori possono svolgere nella lotta contro la fabbricazione illecita di droghe.	(19) Gli Stati membri dovrebbero organizzare attività di formazione periodiche volte ***allo scambio di migliore pratiche e*** ad aumentare la sensibilizzazione in merito ai rischi di diversione di precursori di droghe e al ruolo significativo che gli operatori possono svolgere nella lotta contro la fabbricazione illecita di droghe.

Or. en

Emendamento 85
Giuseppe Antoci

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Le attività di sensibilizzazione e formazione previste dal presente regolamento dovrebbero tenere conto non soltanto delle esigenze degli operatori economici, ma anche dei servizi sanitari e sociali che operano a contatto con persone che fanno uso di droghe. I programmi di riduzione del danno, i servizi di trattamento delle dipendenze e le organizzazioni che forniscono assistenza sanitaria a persone vulnerabili costituiscono un'importante rete di prevenzione e possono svolgere un ruolo complementare nell'individuazione di usi impropri dei precursori. È pertanto necessario che i controlli previsti dal presente regolamento non compromettano l'accesso di tali servizi alle sostanze di cui necessitano per le loro attività legittime, né il loro funzionamento efficace a tutela della salute pubblica.

Or. it

Emendamento 86
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) La prevenzione della diversione dei precursori di droghe dal commercio lecito richiede una stretta cooperazione e sinergie efficaci tra gli Stati membri, la Commissione e le agenzie

dell'Unione pertinenti, che agiscono nei limiti dei rispettivi mandati. Lo scambio di informazioni e competenze sulle tendenze emergenti, sui modelli sospetti e sui metodi di diversione, unitamente ad adeguati meccanismi di feedback, dovrebbe contribuire a rafforzare la valutazione dei rischi, a individuare le vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento e a sostenere l'efficace attuazione del presente regolamento. La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe inoltre essere promossa in modo uniforme e coordinato, garantendo la coerenza tra i pertinenti strumenti dell'Unione, gli accordi internazionali e le attività degli organismi dell'Unione coinvolti.

Or. en

Emendamento 87
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno rafforzare l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ***in particolare ricorrendo al*** regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio***[18]***.	(20) È opportuno rafforzare l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ***al fine di migliorare la prevenzione***, ***il rilevamento e il perseguimento della diversione dei precursori di droghe. Tale cooperazione rafforzata dovrebbe consentire uno scambio più rapido e completo di informazioni pertinenti e una maggiore coerenza delle azioni intraprese. A tal fine, se del caso, dovrebbe essere utilizzato il quadro istituito dal*** regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio***[19], che agevola la mutua assistenza amministrativa e la cooperazione operativa tra le autorità competenti***.

[18] (19) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).

Or. en

Emendamento 88
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di prevenire la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione illecita di droghe, le autorità nazionali e le autorità doganali dovrebbero avere la facoltà di sequestrare e confiscare i precursori di droghe classificati e non classificati, qualora vi siano ***fondati*** motivi ***o*** prove ***affidabili*** del fatto che il precursore di droghe in questione è destinato a un uso illecito.	(21) Al fine di prevenire la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione illecita di droghe, le autorità nazionali e le autorità doganali dovrebbero avere la facoltà di sequestrare e confiscare i precursori di droghe classificati e non classificati, qualora vi siano motivi ***fondati e documentati, sostenuti da*** prove ***fattuali, oggettive e verificabili*** del fatto che il precursore di droghe in questione è destinato a un uso illecito. ***Tali misure sono applicate in modo proporzionato alla natura della sostanza, alla solidità delle prove e al rischio di diversione. Nel caso di precursori di droghe non classificati, le autorità danno priorità alla detenzione temporanea, la cui durata non può superare i sette giorni lavorativi, per consentire i controlli necessari senza perturbare indebitamente il commercio legittimo.***

Or. en

Emendamento 89
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di prevenire la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione illecita di droghe, le autorità nazionali e le autorità doganali dovrebbero avere la facoltà di sequestrare e confiscare i precursori di droghe classificati e non classificati, qualora vi siano fondati motivi o prove affidabili del fatto che il precursore di droghe in questione è destinato a un uso illecito.	(21) Al fine di prevenire la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione illecita di droghe, le autorità nazionali e le autorità doganali dovrebbero avere la facoltà di sequestrare e confiscare i precursori di droghe classificati e non classificati, qualora vi siano fondati motivi o prove affidabili del fatto che il precursore di droghe in questione è destinato a un uso illecito***, conformemente al principio di proporzionalità e alle pertinenti garanzie procedurali stabilite dal diritto dell'Unione e nazionale***.

Or. sk

Motivazione

La facoltà di sequestrare e confiscare costituisce un'ingerenza significativa nei diritti di proprietà. È pertanto opportuno sottolineare esplicitamente la necessità di rispettare il principio di proporzionalità e le garanzie procedurali.

Emendamento 90
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di prevenire la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione illecita di droghe, le autorità nazionali e le autorità doganali dovrebbero avere ***la facoltà*** di sequestrare e confiscare i precursori di droghe classificati e non classificati, ***qualora vi siano fondati motivi o prove affidabili del fatto che il precursore di droghe in questione è***	(21) Al fine di prevenire la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione illecita di droghe, le autorità nazionali e le autorità doganali dovrebbero avere ***il potere*** di sequestrare e confiscare i precursori di droghe classificati e non classificati, ***se lo ritengono giustificato***.

destinato a un uso illecito.

Or. fi

Emendamento 91
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) ***Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento,*** gli Stati membri dovrebbero ***stabilire*** norme relative alle sanzioni ***applicabili in caso di*** violazione ***dello stesso, che dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate***.	(22) Gli Stati membri dovrebbero ***conferire alle autorità competenti pertinenti il potere di imporre e applicare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei casi in cui l'operatore economico non abbia rispettato il presente regolamento. Le*** norme relative alle sanzioni ***dovrebbero essere stabilite dagli Stati membri, tenendo debito conto di elementi quali la gravità e la durata della*** violazione***, le precedenti violazioni da parte dell'operatore economico, il grado di cooperazione con le autorità competenti e qualsiasi altro fattore attenuante o aggravante applicabile alle circostanze del caso specifico. La Commissione dovrebbe emanare orientamenti per gli Stati membri sul metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie e le soglie applicabili.***

Or. en

Emendamento 92
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme	(22) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme

relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione dello stesso, che dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate.	relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione dello stesso, che dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. ***Tali norme e sanzioni devono essere strettamente coordinate a livello dell'UE per prevenire il "forum shopping" criminale, in base al quale le reti criminali sfruttano le disparità di trattamento tra gli Stati membri. A tal fine, le autorità doganali e nazionali sono tenute a condividere, in tempo reale attraverso il sistema di informazione dell'UE, eventuali misure di blocco, sequestro o infrazione rilevate, con l'obiettivo di evitare il reindirizzamento immediato di spedizioni sospette verso un altro punto di ingresso nel mercato unico.***
	Or. en

Emendamento 93
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione dello stesso, che dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate.	(22) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ***quest'ultimo dovrebbe stabilire criteri per le sanzioni con l'obiettivo di garantire l'armonizzazione ed evitare differenze tra i quadri normativi degli Stati membri.*** Gli Stati membri dovrebbero ***dare seguito a tali norme al fine di*** stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione dello stesso, che dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate.
	Or. en

Emendamento 94
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione dello stesso, che dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate.	(22) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri***, conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità,*** dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione dello stesso, che dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate.

Or. en

Emendamento 95
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'obbligo di comunicazione annuale per gli operatori dovrebbe essere soppresso, in quanto non si è dimostrato essere la misura più efficiente ai fini dell'individuazione di attività sospette, pur essendo molto oneroso per il settore. Occorre piuttosto intensificare gli sforzi delle autorità nazionali per comunicare, senza indugio, i sequestri significativi di precursori di droghe. Ciò garantirebbe che le autorità nazionali di altri Stati membri possano orientare meglio i loro controlli.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 96
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'obbligo di comunicazione annuale per gli operatori dovrebbe essere soppresso, in quanto non si è dimostrato essere la misura più efficiente ai fini dell'individuazione di attività sospette, pur essendo molto oneroso per il settore. Occorre piuttosto intensificare gli sforzi delle autorità nazionali per comunicare, senza ***indugio***, i sequestri significativi di precursori di droghe. Ciò garantirebbe che le autorità nazionali di altri Stati membri possano orientare meglio i loro controlli.	(23) L'obbligo di comunicazione annuale per gli operatori dovrebbe essere soppresso, in quanto non si è dimostrato essere la misura più efficiente ai fini dell'individuazione di attività sospette, pur essendo molto oneroso per il settore. Occorre piuttosto intensificare gli sforzi delle autorità nazionali per comunicare, senza ***indebito ritardo***, i sequestri significativi di precursori di droghe. Ciò garantirebbe che le autorità nazionali di altri Stati membri possano orientare meglio i loro controlli***, in particolare al fine di prevenire strategie per eludere o dirottare le spedizioni***.

Or. en

Emendamento 97
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'obbligo di comunicazione annuale per gli operatori dovrebbe essere soppresso, in quanto non si è dimostrato essere la misura più efficiente ai fini dell'individuazione di attività sospette, pur essendo molto oneroso per il settore. Occorre piuttosto ***intensificare gli sforzi delle*** autorità nazionali per ***comunicare, senza indugio, i*** sequestri significativi di precursori di droghe***. Ciò garantirebbe che le autorità nazionali di altri*** Stati membri ***possano orientare meglio i loro controlli***.	(23) L'obbligo di comunicazione annuale per gli operatori dovrebbe essere soppresso, in quanto non si è dimostrato essere la misura più efficiente ai fini dell'individuazione di attività sospette, pur essendo molto oneroso per il settore. Occorre piuttosto ***rafforzare le comunicazioni alle*** autorità nazionali per ***migliorare l'individuazione tempestiva dei*** sequestri significativi di precursori di droghe ***e sostenere l'orientamento efficace dei controlli negli*** Stati membri***. Le comunicazioni dovrebbero inoltre sostenere il monitoraggio, la valutazione e il riesame del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 98
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Conformemente agli obblighi di comunicazione dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite e alle risoluzioni del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite n. 1995/20 sulle misure volte a rafforzare la cooperazione internazionale per prevenire la diversione di sostanze incluse nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite e utilizzate nella fabbricazione illecita di stimolanti e di altre sostanze psicotrope e n. 49/3 sul rafforzamento dei sistemi di controllo dei precursori chimici utilizzati nella fabbricazione di droghe sintetiche, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale da trasmettere all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti.	(24) Conformemente agli obblighi di comunicazione dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite e alle risoluzioni del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite n. 1995/20 sulle misure volte a rafforzare la cooperazione internazionale per prevenire la diversione di sostanze incluse nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite e utilizzate nella fabbricazione illecita di stimolanti e di altre sostanze psicotrope e n. 49/3 sul rafforzamento dei sistemi di controllo dei precursori chimici utilizzati nella fabbricazione di droghe sintetiche, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale da trasmettere all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti. ***La presente relazione si basa su dati operativi centralizzati provenienti dall'Unione, garantendo una trasmissione trasparente e completa delle tendenze in materia di sequestri registrate nel mercato unico.***

Or. en

Emendamento 99
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È opportuno istituire un sistema elettronico centralizzato per digitalizzare le	(25) È opportuno istituire un sistema elettronico centralizzato per digitalizzare le

procedure di cui al presente regolamento. Il sistema dovrebbe consentire agli operatori di adempiere i loro obblighi di cui al presente regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito all'attuazione del presente regolamento e di adempiere ai loro obblighi di comunicazione. Il sistema dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione, da parte della Commissione, delle informazioni richieste nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite. L'applicazione delle norme in materia di precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono a norma del presente regolamento dovrebbe essere agevolata dall'interconnessione tra tale sistema elettronico e l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Inoltre la Commissione dovrebbe esaminare con le Nazioni Unite la possibilità di interconnettere il sistema elettronico con il sistema delle Nazioni Unite per la comunicazione degli incidenti che coinvolgono precursori o altri strumenti, al fine di evitare doppie comunicazioni e facilitare la cooperazione internazionale. L'Agenzia dovrebbe avere accesso alle informazioni contenute nel sistema elettronico al fine di facilitare l'attuazione del suo mandato a norma del regolamento (UE) 2023/1322 e lo sviluppo e l'aggiornamento del repertorio di informazioni sui precursori di droghe.

procedure di cui al presente regolamento. Il sistema dovrebbe consentire agli operatori di adempiere i loro obblighi di cui al presente regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito all'attuazione del presente regolamento e di adempiere ai loro obblighi di comunicazione. Il sistema dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione, da parte della Commissione, delle informazioni richieste nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite. L'applicazione delle norme in materia di precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono a norma del presente regolamento dovrebbe essere agevolata dall'interconnessione tra tale sistema elettronico e l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Inoltre la Commissione dovrebbe esaminare con le Nazioni Unite la possibilità di interconnettere il sistema elettronico con il sistema delle Nazioni Unite per la comunicazione degli incidenti che coinvolgono precursori o altri strumenti, al fine di evitare doppie comunicazioni e facilitare la cooperazione internazionale. L'Agenzia dovrebbe avere accesso alle informazioni contenute nel sistema elettronico al fine di facilitare l'attuazione del suo mandato a norma del regolamento (UE) 2023/1322 e lo sviluppo e l'aggiornamento del repertorio di informazioni sui precursori di droghe. ***Il sistema elettronico è progettato per garantire che i dati ivi disponibili siano protetti dall'accesso non autorizzato e da altre minacce alla sua integrità e sicurezza, il che è nell'interesse pubblico. Nell'ambito dei compiti relativi allo sviluppo, all'hosting, al funzionamento e alla manutenzione e di qualsiasi trattamento dei dati relativo al sistema elettronico, qualsiasi fornitore e altro prestatore di servizi, nonché qualsiasi subappaltatore, garantiscono l'affidabilità, la sicurezza e l'indipendenza dall'influenza dei governi di paesi terzi.***

Emendamento 100
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È opportuno istituire un sistema elettronico centralizzato per digitalizzare le procedure di cui al presente regolamento. Il sistema dovrebbe consentire agli operatori di adempiere i loro obblighi di cui al presente regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito all'attuazione del presente regolamento e di adempiere ai loro obblighi di comunicazione. Il sistema dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione, da parte della Commissione, delle informazioni richieste nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite. L'applicazione delle norme in materia di precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono a norma del presente regolamento dovrebbe essere agevolata dall'interconnessione tra tale sistema elettronico e l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Inoltre la Commissione dovrebbe esaminare con le Nazioni Unite la possibilità di interconnettere il sistema elettronico con il sistema delle Nazioni Unite per la comunicazione degli incidenti che coinvolgono precursori o altri strumenti, al fine di evitare doppie comunicazioni e facilitare la cooperazione internazionale. L'Agenzia dovrebbe avere accesso alle informazioni contenute nel sistema elettronico al fine di facilitare l'attuazione del suo mandato a norma del regolamento (UE) 2023/1322 e lo sviluppo e l'aggiornamento del repertorio di informazioni sui precursori di droghe.	(25) È opportuno istituire un sistema elettronico centralizzato per digitalizzare le procedure di cui al presente regolamento. Il sistema dovrebbe consentire agli operatori di adempiere i loro obblighi di cui al presente regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito all'attuazione del presente regolamento e di adempiere ai loro obblighi di comunicazione. Il sistema dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione, da parte della Commissione, delle informazioni richieste nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite. L'applicazione delle norme in materia di precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono a norma del presente regolamento dovrebbe essere agevolata dall'interconnessione ***automatica*** tra tale sistema elettronico e l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane ***al fine di garantire l'immediata interoperabilità dei dati tra gli Stati membri***. Inoltre la Commissione dovrebbe esaminare con le Nazioni Unite la possibilità di interconnettere il sistema elettronico con il sistema delle Nazioni Unite per la comunicazione degli incidenti che coinvolgono precursori o altri strumenti, al fine di evitare doppie comunicazioni e facilitare la cooperazione internazionale. L'Agenzia dovrebbe avere accesso alle informazioni contenute nel sistema elettronico al fine di facilitare l'attuazione del suo mandato a norma del regolamento (UE) 2023/1322 e lo sviluppo e l'aggiornamento del repertorio di

informazioni sui precursori di droghe. ***Lo sviluppo e il funzionamento di tale sistema elettronico devono garantire la protezione assoluta dei dati riservati e dei segreti commerciali degli operatori economici, conformemente alla direttiva (UE) 2016/943. L'accesso alle informazioni commerciali e industriali sensibili deve essere strettamente limitato alle autorità competenti in base al principio della necessità di sapere e devono essere messi in atto solidi protocolli di sicurezza per prevenire qualsiasi accesso non autorizzato o perdita di dati.***

Or. en

Emendamento 101
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È opportuno istituire un sistema elettronico centralizzato per digitalizzare le procedure di cui al presente regolamento. Il sistema dovrebbe consentire agli operatori di adempiere i loro obblighi di cui al presente regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito all'attuazione del presente regolamento e di adempiere ai loro obblighi di comunicazione. Il sistema dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione, da parte della Commissione, delle informazioni richieste nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite. L'applicazione delle norme in materia di precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono a norma del presente regolamento dovrebbe essere agevolata dall'interconnessione tra tale sistema elettronico e l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Inoltre la	(25) È opportuno istituire un sistema elettronico centralizzato per digitalizzare le procedure di cui al presente regolamento. Il sistema dovrebbe consentire agli operatori di adempiere i loro obblighi di cui al presente regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito all'attuazione del presente regolamento e di adempiere ai loro obblighi di comunicazione. Il sistema dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione, da parte della Commissione, delle informazioni richieste nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite. L'applicazione delle norme in materia di precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono a norma del presente regolamento dovrebbe essere agevolata dall'interconnessione tra tale sistema elettronico e l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Inoltre la

Commissione dovrebbe esaminare con le Nazioni Unite la possibilità di interconnettere il sistema elettronico con il sistema delle Nazioni Unite per la comunicazione degli incidenti che coinvolgono precursori o altri strumenti, al fine di evitare doppie comunicazioni e facilitare la cooperazione internazionale. L'Agenzia dovrebbe avere accesso alle informazioni contenute nel sistema elettronico al fine di facilitare l'attuazione del suo mandato a norma del regolamento (UE) 2023/1322 e lo sviluppo e l'aggiornamento del repertorio di informazioni sui precursori di droghe.	Commissione dovrebbe esaminare con le Nazioni Unite la possibilità di interconnettere il sistema elettronico con il sistema delle Nazioni Unite per la comunicazione degli incidenti che coinvolgono precursori o altri strumenti, ***a condizione che sia mantenuta un'adeguata protezione delle informazioni commerciali riservate e degli interessi finanziari degli operatori economici,*** al fine di evitare doppie comunicazioni e facilitare la cooperazione internazionale. L'Agenzia dovrebbe avere accesso alle informazioni contenute nel sistema elettronico al fine di facilitare l'attuazione del suo mandato a norma del regolamento (UE) 2023/1322 e lo sviluppo e l'aggiornamento del repertorio di informazioni sui precursori di droghe.

Or. sk

Motivazione

Lo scambio internazionale di dati deve rispettare la necessità di proteggere le informazioni commerciali sensibili.

Emendamento 102
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Data la natura sensibile delle informazioni trattate nel sistema elettronico istituito a norma del presente regolamento, comprese le informazioni relative agli operatori, ai flussi commerciali e alla circolazione dei precursori di droghe classificati, è essenziale garantire un elevato livello di sicurezza, riservatezza e resilienza di tale sistema. Come nel caso dei sistemi doganali, la protezione di tali informazioni costituisce un interesse

pubblico importante, che richiede che il sistema elettronico rimanga sotto il controllo effettivo dell'Unione e sia tutelato contro l'accesso non autorizzato, la divulgazione illecita e l'indebita influenza da parte di paesi terzi. La progettazione, il funzionamento e gli appalti del sistema elettronico dovrebbero pertanto contribuire alla sovranità digitale dell'Unione, anche riducendo le dipendenze strategiche, garantendo la sicurezza della catena di approvvigionamento e agevolando l'interoperabilità e la portabilità.

Or. en

Emendamento 103
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679[19] o dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[20], nel contesto dei rispettivi ambiti di applicazione.	(26) Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679[19] o dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[20], nel contesto dei rispettivi ambiti di applicazione. ***Gli operatori economici e le persone fisiche hanno il diritto di accedere ai loro dati e di rettificarli rapidamente, nonché di accelerare i mezzi di ricorso per contestare qualsiasi blocco o sequestro ingiustificato delle loro merci.***
[19] (20) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la	[19] (20) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[20] (21) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[20] (21) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 104
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Ai fini del presente regolamento, in relazione ai precursori di droghe e alle transazioni che li riguardano, per "fondati motivi" si dovrebbero intendere gli elementi oggettivi, fattuali e verificabili che, valutati alla luce delle circostanze del singolo caso, indurrebbero un operatore diligente o un'autorità competente a sospettare che un precursore di droghe possa essere destinato alla fabbricazione illecita di droghe. Tali motivi possono derivare, tra l'altro, dalla natura, dalla quantità o dalla combinazione di sostanze ordinate, da modelli di transazione insoliti, da incoerenze nelle informazioni fornite dal cliente, da metodi atipici di pagamento, trasporto o consegna, dal rifiuto di fornire le informazioni richieste a norma del presente regolamento o da

informazioni comunicate dalle autorità competenti, dall'Agenzia o dai pertinenti organismi dell'Unione o internazionali. La valutazione dei fondati motivi dovrebbe essere effettuata caso per caso e in modo proporzionato, tenendo conto dei legittimi usi commerciali e industriali delle sostanze in questione.

Or. en

Emendamento 105
Giuseppe Antoci

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Al fine di garantire un'applicazione del presente regolamento che sia proporzionata e non crei oneri sproporzionati per gli operatori legittimi che non perseguono fini di lucro, le procedure e le prescrizioni previste dal presente regolamento dovrebbero tenere conto delle specificità delle strutture sanitarie, dei servizi di riduzione del danno, delle organizzazioni non profit e degli enti di ricerca pubblici. Tali soggetti, pur operando nel rispetto di rigorosi quadri normativi nazionali e unionali, dispongono spesso di risorse limitate e svolgono attività nell'interesse generale della salute pubblica. Le autorità competenti dovrebbero pertanto applicare un approccio proporzionato nei confronti di tali operatori, tenendo conto del loro profilo di rischio effettivo e della finalità delle loro attività.

Or. it

Emendamento 106
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Al fine di garantire l'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure di esecuzione e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Differenze significative nell'applicazione delle norme possono creare vulnerabilità che possono essere sfruttate per la diversione dei precursori di droghe e possono compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e la protezione della salute pubblica.

Or. en

Emendamento 107
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiungere o rimuovere sostanze dalle categorie di precursori di droghe, ove necessario con urgenza. Date le particolarità dei precursori di progettazione che sono affini alle sostanze chimiche dei precursori di droghe classificati e che possono essere creati facilmente, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di aggiungere precursori di progettazione anche includendo gruppi di sostanze, identificate in modo generico e, se	(27) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiungere o rimuovere sostanze dalle categorie di precursori di droghe, ove necessario con urgenza. ***Tale autorizzazione non limiterà il diritto degli Stati membri di regolamentare la classificazione delle sostanze in modo più rigoroso che a livello dell'Unione.*** Date le particolarità dei precursori di progettazione che sono affini alle sostanze chimiche dei precursori di droghe classificati e che possono essere creati facilmente, la

necessario, di escludere singole sostanze appartenenti a tali gruppi che hanno usi legittimi diversi dalla ricerca e dall'innovazione e che non devono essere incluse in una categoria diversa. Tuttavia la Commissione non dovrebbe aggiungere gruppi di sostanze ai precursori di droghe di categoria 1 o 2, fatto salvo il caso in cui ciò sia necessario al fine di adempiere gli obblighi previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite. Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare gli elementi non essenziali di cui agli allegati relativi a licenze, registrazioni, notificazioni preventive, gestione della quantità relativa all'importazione e all'esportazione, notificazioni preventive all'esportazione, dimostrazione di scopi leciti, determinazione dei criteri per sospettare l'intenzione di uso di tali sostanze nella fabbricazione illecita di droghe, misure transitorie e attività di comunicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l'adozione degli atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(21). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Commissione dovrebbe avere la possibilità di aggiungere precursori di progettazione anche includendo gruppi di sostanze, identificate in modo generico e, se necessario, di escludere singole sostanze appartenenti a tali gruppi che hanno usi legittimi diversi dalla ricerca e dall'innovazione e che non devono essere incluse in una categoria diversa. Tuttavia la Commissione non dovrebbe aggiungere gruppi di sostanze ai precursori di droghe di categoria 1 o 2, fatto salvo il caso in cui ciò sia necessario al fine di adempiere gli obblighi previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite. Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare gli elementi non essenziali di cui agli allegati relativi a licenze, registrazioni, notificazioni preventive, gestione della quantità relativa all'importazione e all'esportazione, notificazioni preventive all'esportazione, dimostrazione di scopi leciti, determinazione dei criteri per sospettare l'intenzione di uso di tali sostanze nella fabbricazione illecita di droghe, misure transitorie e attività di comunicazione. ***Gli Stati membri avranno in ogni caso il diritto di disciplinare la classificazione delle sostanze e le relative misure in modo indipendente e più rigoroso rispetto ai requisiti minimi dell'Unione.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l'adozione degli atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di ***Stati membri e di*** esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(21). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione

di tali atti delegati.

(21) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(21) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. fi

Emendamento 108
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiungere o rimuovere sostanze dalle categorie di precursori di droghe, ove necessario con urgenza. Date le particolarità dei precursori di progettazione che sono affini alle sostanze chimiche dei precursori di droghe classificati e che possono essere creati facilmente, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di aggiungere precursori di progettazione anche includendo gruppi di sostanze, identificate in modo generico e, se necessario, di escludere singole sostanze appartenenti a tali gruppi che hanno usi legittimi diversi dalla ricerca e dall'innovazione e che non devono essere incluse in una categoria diversa. Tuttavia la Commissione non dovrebbe aggiungere gruppi di sostanze ai precursori di droghe di categoria 1 o 2, fatto salvo il caso in cui ciò sia necessario al fine di adempiere gli obblighi previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite. Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare gli elementi non essenziali di	(27) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiungere o rimuovere sostanze dalle categorie di precursori di droghe, ove necessario con urgenza. Date le particolarità dei precursori di progettazione che sono affini alle sostanze chimiche dei precursori di droghe classificati e che possono essere creati facilmente, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di aggiungere precursori di progettazione anche includendo gruppi di sostanze, identificate in modo generico e, se necessario, di escludere singole sostanze appartenenti a tali gruppi che hanno usi legittimi diversi dalla ricerca e dall'innovazione e che non devono essere incluse in una categoria diversa***.*** ***Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce il mantenimento di un approccio equilibrato, valutando rigorosamente l'impatto economico sul settore chimico legittimo, affinché la necessaria lotta contro il traffico di droga non perturbi in modo sproporzionato le catene di approvvigionamento industriali***

cui agli allegati relativi a licenze, registrazioni, notificazioni preventive, gestione della quantità relativa all'importazione e all'esportazione, notificazioni preventive all'esportazione, dimostrazione di scopi leciti, determinazione dei criteri per sospettare l'intenzione di uso di tali sostanze nella fabbricazione illecita di droghe, misure transitorie e attività di comunicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l'adozione degli atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[21]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[21] (22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

dell'Unione. Tuttavia la Commissione non dovrebbe aggiungere gruppi di sostanze ai precursori di droghe di categoria 1 o 2, fatto salvo il caso in cui ciò sia necessario al fine di adempiere gli obblighi previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite. Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare gli elementi non essenziali di cui agli allegati relativi a licenze, registrazioni, notificazioni preventive, gestione della quantità relativa all'importazione e all'esportazione, notificazioni preventive all'esportazione, dimostrazione di scopi leciti, determinazione dei criteri per sospettare l'intenzione di uso di tali sostanze nella fabbricazione illecita di droghe, misure transitorie e attività di comunicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l'adozione degli atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[21]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[21] (22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. en

Emendamento 109
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiungere o rimuovere sostanze dalle categorie di precursori di droghe, ove necessario con urgenza. Date le particolarità dei precursori di progettazione che sono affini alle sostanze chimiche dei precursori di droghe classificati e che possono essere creati facilmente, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di aggiungere precursori di progettazione anche includendo gruppi di sostanze, identificate in modo generico e, se necessario, di escludere singole sostanze appartenenti a tali gruppi che hanno usi legittimi diversi dalla ricerca e dall'innovazione e che non devono essere incluse in una categoria diversa. Tuttavia la Commissione non dovrebbe aggiungere gruppi di sostanze ai precursori di droghe di categoria 1 o 2, fatto salvo il caso in cui ciò sia necessario al fine di adempiere gli obblighi previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite. Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare gli elementi non essenziali di cui agli allegati relativi a licenze, registrazioni, notificazioni preventive, gestione della quantità relativa all'importazione e all'esportazione, notificazioni preventive all'esportazione, dimostrazione di scopi leciti***,*** ***determinazione dei criteri per sospettare l'intenzione di uso di tali sostanze nella fabbricazione illecita di droghe***, misure transitorie e attività di comunicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l'adozione degli atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel	(27) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiungere o rimuovere sostanze dalle categorie di precursori di droghe, ove necessario con urgenza. ***I poteri delegati dovrebbero limitarsi agli aggiornamenti tecnici e scientifici necessari per tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore dei precursori di droghe e non dovrebbero comportare modifiche sostanziali dei diritti e degli obblighi degli operatori economici.*** Date le particolarità dei precursori di progettazione che sono affini alle sostanze chimiche dei precursori di droghe classificati e che possono essere creati facilmente, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di aggiungere precursori di progettazione anche includendo gruppi di sostanze, identificate in modo generico ***sulla base di una valutazione scientifica trasparente del rischio e previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi scientifici e dell'industria*** e, se necessario, di escludere singole sostanze appartenenti a tali gruppi che hanno usi legittimi diversi dalla ricerca e dall'innovazione e che non devono essere incluse in una categoria diversa. Tuttavia la Commissione non dovrebbe aggiungere gruppi di sostanze ai precursori di droghe di categoria 1 o 2, fatto salvo il caso in cui ciò sia necessario al fine di adempiere gli obblighi previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite. Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare gli elementi non essenziali di cui agli allegati relativi a licenze, registrazioni, notificazioni preventive, gestione della quantità relativa all'importazione e

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[21]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	all'esportazione, notificazioni preventive all'esportazione, dimostrazione di scopi leciti, misure transitorie e attività di comunicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l'adozione degli atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[21]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[21] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.	[21] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. sk

Motivazione

Article 290 TFEU allows only non-essential elements of a legislative act to be amended. The essential obligations of economic operators should remain subject to the regular legislative process. The next section suggests taking into account that generic definitions can have a significant impact on research, industry and trade. Their introduction should be based on sound scientific assessment. Finally, it is proposed to delete the passage from the original proposal, since the criteria on the basis of which trade may be restricted or an intervention may be carried out against an economic operator constitute an essential element of the legislation and should be adopted by the legislator.

Emendamento 110
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*

(28) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le modalità di attuazione del sistema elettronico. Tra tali modalità dovrebbero figurare requisiti tecnici e procedure per l'attuazione dei principali obblighi stabiliti nel presente regolamento, quali l'ottenimento di una licenza, la presentazione di una registrazione o di una notificazione preventiva oppure quelli connessi alla notifica di quantità e alla verifica doganale. Tra tali modalità dovrebbero figurare anche le norme per la protezione e la sicurezza dei dati personali. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[22].	(28) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le modalità di attuazione del sistema elettronico. Tra tali modalità dovrebbero figurare requisiti tecnici e procedure per l'attuazione dei principali obblighi stabiliti nel presente regolamento, quali l'ottenimento di una licenza, la presentazione di una registrazione o di una notificazione preventiva oppure quelli connessi alla notifica di quantità e alla verifica doganale. ***Tali modalità tecniche devono essere concepite in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi e garantire l'accessibilità del sistema per tutti gli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI).*** Tra tali modalità dovrebbero figurare anche le norme per la protezione e la sicurezza dei dati personali. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[22].
[22] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	[22] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 111
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione	(28) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione

per stabilire le modalità di attuazione del sistema elettronico. Tra tali modalità dovrebbero figurare requisiti tecnici e procedure per l'attuazione dei principali obblighi stabiliti nel presente regolamento, quali l'ottenimento di una licenza, la presentazione di una registrazione o di una notificazione preventiva oppure quelli connessi alla notifica di quantità e alla verifica doganale. Tra tali modalità dovrebbero figurare anche le norme per la protezione e la sicurezza dei dati personali. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[22].	per stabilire le modalità di attuazione del sistema elettronico. Tra tali modalità dovrebbero figurare requisiti tecnici e procedure per l'attuazione dei principali obblighi stabiliti nel presente regolamento, quali l'ottenimento di una licenza, la presentazione di una registrazione o di una notificazione preventiva oppure quelli connessi alla notifica di quantità e alla verifica doganale. Tra tali modalità dovrebbero figurare anche le norme per la protezione e la sicurezza dei dati personali. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]***, senza modificare la portata dei diritti e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento***.
[22] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	[22] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. sk

Motivazione

Si propone di chiarire e sottolineare che gli atti di esecuzione dovrebbero disciplinare gli aspetti tecnici dell'attuazione del regolamento e non dovrebbero creare nuovi obblighi sostanziali.

Emendamento 112
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Data la rapida evoluzione

	che contraddistingue la fabbricazione di droghe illecite e il crescente utilizzo di nuove sostanze non classificate e di precursori di progettazione da parte delle reti criminali, può esservi un ritardo tra l'individuazione di una minaccia di precursore emergente e l'entrata in vigore delle misure dell'Unione applicabili a tale sostanza. Al fine di evitare lacune normative in grado di creare gravi rischi per la sicurezza e la salute pubbliche, gli Stati membri dovrebbero poter adottare, in condizioni specifiche e su base temporanea, misure di salvaguardia nazionali proporzionate in attesa di un'azione a livello dell'Unione. Il coordinamento con la Commissione e l'Agenzia è essenziale per garantire la coerenza, lo scambio di informazioni e il corretto funzionamento del mercato interno.
	Or. en

Emendamento 113
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata del tempo necessario al fine di istituire il sistema elettronico richiesto per la sua attuazione.	(31) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata del tempo necessario al fine di istituire il sistema elettronico richiesto per la sua attuazione. ***Il sistema elettronico dovrebbe essere istituito e messo in servizio tempestivamente, consentendo agli operatori di conformarsi al presente regolamento senza inutili costi amministrativi, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle merci nel mercato interno.***
	Or. en

Emendamento 114
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per il monitoraggio e il controllo della messa a disposizione sul mercato, dell'importazione, dell'esportazione, della detenzione e dell'uso di precursori di droghe e delle attività di intermediazione che li coinvolgono, al fine di garantirne la libera circolazione nel mercato interno e prevenirne la disponibilità per la fabbricazione illecita di droghe.	1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per il monitoraggio e il controllo della messa a disposizione sul mercato, dell'importazione, dell'esportazione, della detenzione e dell'uso di precursori di droghe e delle attività di intermediazione che li coinvolgono, al fine di garantirne la libera circolazione nel mercato interno e prevenirne ***la diversione e*** la disponibilità per la fabbricazione illecita di droghe***, contribuendo in tal modo alla protezione della salute e della sicurezza pubblica e alla riduzione dei danni legati alla droga***.

Or. en

Emendamento 115
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento non pregiudica il codice doganale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 116
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "precursore di droghe": una sostanza che può essere utilizzata per la fabbricazione illecita di droghe, nonché miscele, organismi e sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze;	(1) "precursore di droghe": una sostanza che può essere utilizzata ***in modo ragionevole e dimostrabile*** per la fabbricazione illecita di droghe, nonché miscele, organismi e sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze;

Or. sk

Motivazione

Rafforza la certezza del diritto e riduce il rischio di un'interpretazione indebitamente estesa.

Emendamento 117
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "precursore di progettazione": un precursore di droghe che è una sostanza o una miscela contenente una sostanza che è un parente chimico stretto di una sostanza di cui all'allegato I o II e che non ha alcun uso legittimo noto, fatta eccezione per la ricerca e l'innovazione;	(8) "precursore di progettazione": un precursore di droghe che è una sostanza o una miscela contenente una sostanza che è un parente chimico stretto di una sostanza di cui all'allegato I o II e che non ha alcun uso legittimo noto, fatta eccezione per la ricerca e l'innovazione ***o un altro uso scientifico, farmaceutico o industriale documentato***;

Or. sk

Motivazione

Dopo l'inclusione della sostanza potrebbero svilupparsi usi legittimi futuri.

Emendamento 118
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un precursore di droghe per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;	(11) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un precursore di droghe per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito***, anche attraverso canali digitali***;

Or. en

Emendamento 119
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) (14) "raccolta": la ricezione, il ritiro, la riunione, la cernita o il consolidamento di precursori di droghe classificati da uno o più operatori a fini di trasporto, custodia, distruzione o trattamento a valle;

Or. en

Emendamento 120
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) (15) "distruzione": qualsiasi operazione fisica, chimica o di altro tipo mediante la quale i precursori di droghe classificati sono resi irreversibilmente inutilizzabili e non recuperabili come precursori di droghe per il commercio legittimo o per la fabbricazione illecita di droghe;

Or. en

Emendamento 121
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 quater) (16) "trattamento a valle": qualsiasi operazione, diversa dalla raccolta o dalla distruzione, effettuata su precursori di droghe classificati o su materiali contenenti tali precursori dopo che sono stati scartati, consegnati, restituiti o trasferiti a fini di smaltimento, recupero o trattamento finale, compresi la custodia, la cernita, la separazione, la concentrazione, la diluizione, la neutralizzazione, la trasformazione, il recupero, il riciclaggio o lo smercio;

Or. en

Emendamento 122
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) "fornitore di un mercato online": fornitore di una piattaforma online quale definiti all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065[28] che consente ai consumatori o agli operatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di precursori di droghe classificati;	(24) "fornitore di un mercato online": fornitore di una piattaforma online quale definiti all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065[28] che consente ai consumatori o agli operatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di precursori di droghe classificati ***o non classificati***;
[28] (31) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del	[28] (31) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).	19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

Or. en

Emendamento 123
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) "intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica che organizza la compravendita o la fornitura di precursori di droghe classificati, nel contesto della quale successivamente le merci verranno importate o esportate e che cerca di ottenere un accordo tra due parti o agisce a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali precursori di droghe e senza assumere il controllo dell'esecuzione di una siffatta operazione; questa definizione riguarda anche qualsiasi attività che comporti la compravendita o la fornitura di precursori di droghe classificati senza che tali precursori siano introdotti nel territorio doganale dell'Unione;	(25) "intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica ***con funzione di intermediario*** che organizza la compravendita o la fornitura di precursori di droghe classificati, nel contesto della quale successivamente le merci verranno importate o esportate e che cerca di ottenere un accordo tra due parti o agisce a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali precursori di droghe e senza assumere il controllo dell'esecuzione di una siffatta operazione; questa definizione riguarda anche qualsiasi attività che comporti la compravendita o la fornitura di precursori di droghe classificati senza che tali precursori siano introdotti nel territorio doganale dell'Unione; ***questa definizione esclude le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi tecnici, operazioni di trasporto generali, servizi logistici, finanziari o di elaborazione dei pagamenti e la fornitura di infrastrutture digitali generali da parte di piattaforme online come definite all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, a condizione che tali servizi, operazioni, logistica e fornitura di infrastrutture non siano finalizzati all'ottenimento di un accordo per l'operazione commerciale chimica sottostante e non conoscano la***

destinazione finale dell'operazione.

Or. en

Motivazione

In line with the EU Digital Services Act (DSA) principles, general online marketplaces, communication platforms, or standard shipping lines should not be turned into de facto chemical oversight bodies unless they are actively brokering and structuring the sale of the precursors. This amendment ensures liability falls squarely on the actual commercial decision-maker (the broker) rather than the passive channel of transit. With a broad and vague definition, courts in different Member States could interpret it differently. This fractures the internal market and creates massive compliance confusion for European distributors.

Emendamento 124
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) "transazione sospetta": qualsiasi transazione riguardante precursori di droghe per la quale esistano fondati ***motivi di sospettare*** che i precursori di droghe interessati siano destinati alla fabbricazione illecita di droghe;	(34) "transazione sospetta": qualsiasi transazione riguardante precursori di droghe per la quale esistano fondati ***fatti oggettivi e verificabili che indicano*** che i precursori di droghe interessati siano destinati alla fabbricazione illecita di droghe;

Or. sk

Motivazione

Rafforza la certezza del diritto per gli operatori economici e riduce il rischio di interpretazione arbitraria.

Emendamento 125
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Il presente regolamento si applica anche ai precursori di droghe non classificati che sono sostanze che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di droghe e alle miscele contenenti tali sostanze, salvo il caso in cui sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i).	2. Il presente regolamento si applica anche ai precursori di droghe non classificati che sono sostanze che possono essere utilizzate ***in modo dimostrabile e proporzionato*** per la fabbricazione illecita di droghe e alle miscele contenenti tali sostanze, salvo il caso in cui sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i).

Or. sk

Motivazione

La proposta rafforza la prevedibilità giuridica e limita il rischio di un'interpretazione estensiva.

Emendamento 126
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. strutture di ricerca, industriali e di innovazione, al fine di garantire che gli ambienti scientifici e lo sviluppo tecnologico non siano colpiti in modo sproporzionato da strozzature amministrative.

Or. en

Motivazione

Occorre bilanciare quadri normativi rigorosi con l'importanza strategica del progresso scientifico europeo. Eccezioni chiare e funzionali garantiscono che gli ecosistemi di R&S non siano paralizzati da lente approvazioni burocratiche.

Emendamento 127
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento o in altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di precursori di droghe classificati da parte di operatori conformi al presente regolamento per motivi connessi al monitoraggio del commercio legittimo ai fini della prevenzione della fabbricazione illecita di droghe.	Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento o in altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di precursori di droghe classificati da parte di operatori conformi al presente regolamento per motivi connessi al monitoraggio del commercio legittimo ai fini della prevenzione della fabbricazione illecita di droghe***, a meno che le autorità degli Stati membri non lo ritengano assolutamente necessario***.

Or. fi

Emendamento 128
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) precursori di droghe di categoria 2:
	(i) precursori di droghe contenenti o costituiti da sostanze di cui all'allegato II, parte I;

Or. en

Emendamento 129
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) precursori di droghe di categoria 3 contenenti o costituiti da sostanze di cui all'allegato III che sono precursori di	(c) precursori di droghe di categoria 3 contenenti o costituiti da sostanze di cui all'allegato III che sono precursori di

progettazione il cui uso legittimo non è noto, fatta eccezione per la ricerca e l'innovazione al momento della loro inclusione nell'elenco. Le sostanze di cui all'allegato III sono elencate individualmente o individuate in modo generico elencando gruppi di sostanze. Le singole sostanze incluse in tale gruppo per le quali esiste un uso legittimo diverso dalla ricerca e dall'innovazione e che non sono incluse nell'allegato I o II sono esentate dalla categoria 3 ed elencate nell'allegato III, parte II, sezione 2.

progettazione il cui uso legittimo non è noto, fatta eccezione per la ricerca e l'innovazione al momento della loro inclusione nell'elenco. Le sostanze di cui all'allegato III sono elencate individualmente o individuate in modo generico elencando gruppi di sostanze. Le singole sostanze incluse in tale gruppo per le quali esiste un uso legittimo diverso dalla ricerca e dall'innovazione e che non sono incluse nell'allegato I o II sono esentate dalla categoria 3 ed elencate nell'allegato III, parte II, sezione 2.

Quando è prevista una classificazione per gruppo, questa dovrebbe essere accompagnata da una serie di informazioni di riferimento chiare e strutturate, rese disponibili nel repertorio di informazioni sui precursori di droghe, compresi gli elenchi delle sostanze in questione e, se disponibili, i numeri CAS corrispondenti. Se non esiste un numero CAS, la Commissione chiede l'assegnazione di un numero CAS prima di adottare l'atto delegato.

Or. en

Emendamento 130
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) precursori di droghe di categoria 3 contenenti o costituiti da sostanze di cui all'allegato III che sono precursori di progettazione il cui uso legittimo non è noto, fatta eccezione per la ricerca e l'innovazione al momento della loro inclusione nell'elenco. Le sostanze di cui all'allegato III sono elencate individualmente o individuate in modo generico elencando gruppi di sostanze. Le	(c) precursori di droghe di categoria 3 contenenti o costituiti da sostanze di cui all'allegato III che sono precursori di progettazione il cui uso legittimo non è noto, fatta eccezione per la ricerca e l'innovazione al momento della loro inclusione nell'elenco. Le sostanze di cui all'allegato III sono elencate individualmente o individuate in modo generico elencando gruppi di sostanze. Le

singole sostanze incluse in tale gruppo per le quali esiste un uso legittimo diverso dalla ricerca e dall'innovazione e che non sono incluse nell'allegato I o II sono esentate dalla categoria 3 ed elencate nell'allegato III, parte II, sezione 2.	singole sostanze incluse in tale gruppo per le quali esiste un uso legittimo diverso dalla ricerca e dall'innovazione e che non sono incluse nell'allegato I o II sono esentate dalla categoria 3 ed elencate nell'allegato III, parte II, sezione 2. ***La Commissione verifica periodicamente se le sostanze classificate nella categoria 3 abbiano acquisito nuovi usi scientifici, farmaceutici o industriali legittimi.***

Or. sk

Motivazione

La categoria 3 non è destinata ad essere un elenco permanente. Gli sviluppi chimici e farmaceutici possono dare origine a nuovi usi legittimi.

Emendamento 131
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I precursori di droghe classificati che sono miscele contenenti sostanze di cui all'allegato III oltre la soglia di concentrazione stabilita in tale allegato, organismi o sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze e contenenti altresì sostanze di cui all'allegato II sono soggetti alle prescrizioni per i precursori di droghe di categoria 3.	3. I precursori di droghe classificati che sono miscele contenenti sostanze di cui all'allegato III oltre la soglia di concentrazione stabilita in tale allegato, organismi o sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze e contenenti altresì sostanze di cui all'allegato II sono soggetti alle prescrizioni per i precursori di droghe di categoria 3***, a meno che l'autorità competente non decida altrimenti sulla base di un uso legittimo documentato***.

Or. sk

Motivazione

La proposta consente un'adeguata flessibilità per le miscele contenenti sostanze con usi legittimi comprovati.

Emendamento 132
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori, a seguito di una richiesta motivata, forniscono senza indugio alle autorità competenti o alle autorità doganali le informazioni e la documentazione ***necessarie*** al fine di dimostrare che hanno adempiuto i loro obblighi sulla base del presente regolamento, in modo leggibile meccanicamente e strutturato, utilizzando standard aperti, trasferiti attraverso un canale di comunicazione sicuro senza dipendenza da un unico fornitore.	2. Gli operatori, a seguito di una richiesta motivata, forniscono senza indugio alle autorità competenti o alle autorità doganali le informazioni e la documentazione ***essenziali e proporzionate*** al fine di dimostrare che hanno adempiuto i loro obblighi sulla base del presente regolamento, in modo leggibile meccanicamente e strutturato, utilizzando standard aperti, trasferiti attraverso un canale di comunicazione sicuro senza dipendenza da un unico fornitore. ***Le autorità competenti garantiscono la protezione delle informazioni commerciali riservate ottenute a norma del presente paragrafo.***

Or. sk

Motivazione

Nella prima parte, la proposta sottolinea che il principio di proporzionalità impone alle autorità di richiedere solo le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Nella seconda parte, sottolinea poi che gli operatori possono fornire dati commerciali sensibili, compresi i dati sulle catene di approvvigionamento e sui clienti.

Emendamento 133
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori, a seguito di una richiesta motivata, forniscono senza ***indugio*** alle autorità competenti o alle autorità doganali le informazioni e la documentazione necessarie al fine di	2. Gli operatori, a seguito di una richiesta motivata, forniscono senza ***indebito ritardo*** alle autorità competenti o alle autorità doganali le informazioni e la documentazione necessarie al fine di

dimostrare che hanno adempiuto i loro obblighi sulla base del presente regolamento, in modo leggibile meccanicamente e strutturato, utilizzando standard aperti, trasferiti attraverso un canale di comunicazione sicuro senza dipendenza da un unico fornitore.	dimostrare che hanno adempiuto i loro obblighi sulla base del presente regolamento, in modo leggibile meccanicamente e strutturato, utilizzando standard aperti, trasferiti attraverso un canale di comunicazione sicuro senza dipendenza da un unico fornitore.

Or. en

Emendamento 134
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il trattamento e la trasmissione di tali documenti sono effettuati nel rigoroso rispetto del segreto commerciale, conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione.

Or. en

Emendamento 135
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli operatori cooperano con tali autorità***, su richiesta,*** a qualsiasi azione intrapresa al fine di eliminare i rischi di diversione dei precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.	3. Gli operatori cooperano ***pienamente e in modo proattivo*** con tali autorità a qualsiasi azione intrapresa al fine di eliminare i rischi di diversione dei precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.

Or. en

Emendamento 136
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli obblighi di cui al presente articolo sono attuati conformemente al principio di proporzionalità e non comportano un onere amministrativo o finanziario sproporzionato per gli operatori.

Or. sk

Motivazione

La proposta mira a rafforzare la proporzionalità nell'esercizio dei poteri di controllo.

Emendamento 137
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli operatori cooperano con l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe.

Or. en

Emendamento 138
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il nome della sostanza di cui all'allegato I, II o III o, nel caso di una miscela, di un organismo o di una sostanza	(a) il nome della sostanza di cui all'allegato I, II o III o, nel caso di una miscela, di un organismo o di una sostanza

presente in natura, il loro nome e il nome della sostanza di cui all'allegato I, II o III contenuta nella miscela, nell'organismo o nella sostanza presente in natura; per le attività di importazione, esportazione o intermediazione, il nome è seguito dalla dicitura "PRECURSORE DI DROGHE";	presente in natura, ***questo nome è associato al relativo numero CAS, ove disponibile;*** il loro nome e il nome della sostanza di cui all'allegato I, II o III contenuta nella miscela, nell'organismo o nella sostanza presente in natura; ***questo nome è associato al relativo numero CAS, ove disponibile;*** per le attività di importazione, esportazione o intermediazione, ***questa classificazione è integrata numericamente nell'identificativo standard e*** il nome è seguito dalla dicitura "PRECURSORE DI DROGHE";

Or. en

Emendamento 139
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la quantità della sostanza di cui all'allegato I, II o III e, nel caso di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, la quantità o la percentuale di qualsiasi sostanza contenuta in tali allegati; e	(b) la quantità ***e il peso*** della sostanza di cui all'allegato I, II o III e, nel caso di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, la quantità o la percentuale di qualsiasi sostanza contenuta in tali allegati; e

Or. en

Emendamento 140
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di cinque anni a decorrere dalla	2. Gli operatori conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo ***minimo*** di cinque anni a

fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo la transazione.	decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo la transazione ***e devono essere prontamente disponibili per un eventuale controllo su richiesta delle autorità competenti***.

Or. en

Emendamento 141
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo la transazione.	2. Gli operatori conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo la transazione***, a meno che il diritto dell'Unione o nazionale non imponga un periodo di conservazione più lungo***.

Or. sk

Emendamento 142
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori comunicano ***immediatamente*** alle autorità competenti le transazioni sospette, le sparizioni significative ***e*** i furti di precursori di droghe classificati. Qualora vengano a conoscenza di informazioni riguardanti transazioni sospette, sparizioni significative e furti di precursori di droghe classificati, i fornitori di mercati online comunicano immediatamente tali informazioni alle autorità competenti.	1. Gli operatori comunicano ***senza indebito ritardo*** alle autorità competenti le transazioni sospette, le sparizioni significative ***o/e*** i furti di precursori di droghe classificati ***nonché di precursori di droghe non classificati, qualora vi siano fondati motivi di sospettare il loro uso nella fabbricazione illecita di droghe***. Qualora vengano a conoscenza di informazioni riguardanti transazioni sospette, sparizioni significative e furti di

	precursori di droghe classificati ***o di precursori di droghe non classificati***, i fornitori di mercati online comunicano immediatamente tali informazioni alle autorità competenti.
	I fornitori di mercati online adottano misure adeguate e proporzionate per prevenire la diversione e il commercio illecito di precursori di droghe attraverso i loro servizi. Tali misure comprendono meccanismi che consentono l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette.

Or. en

Emendamento 143
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori comunicano immediatamente alle autorità competenti le transazioni sospette, le sparizioni significative e i furti di precursori di droghe classificati. ***Qualora vengano a conoscenza di informazioni riguardanti transazioni sospette, sparizioni significative e furti di precursori di droghe classificati, i fornitori di mercati online comunicano immediatamente tali informazioni alle autorità competenti.***	1. Gli operatori comunicano immediatamente alle autorità competenti le transazioni sospette, le sparizioni significative e i furti di precursori di droghe classificati.

Or. en

Emendamento 144
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori comunicano immediatamente alle autorità competenti le transazioni sospette, le sparizioni significative e i furti di precursori di droghe classificati. Qualora vengano a conoscenza di informazioni riguardanti transazioni sospette, sparizioni significative e furti di precursori di droghe classificati, i fornitori di mercati online comunicano immediatamente tali informazioni alle autorità competenti.	1. Gli operatori comunicano immediatamente alle autorità competenti le transazioni sospette, le sparizioni significative e i furti di precursori di droghe classificati***, determinati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti stabiliti a norma del presente regolamento***. Qualora vengano a conoscenza di informazioni***, nel corso delle loro normali attività,*** riguardanti transazioni sospette, sparizioni significative e furti di precursori di droghe classificati, i fornitori di mercati online comunicano immediatamente tali informazioni alle autorità competenti.

Or. sk

Motivazione

Nella prima parte, la proposta richiama l'attenzione sul fatto che la nozione di "quantità significativa" non è definita. Criteri uniformi garantiranno la certezza del diritto e l'applicazione uniforme del regolamento in tutti gli Stati membri. Nella seconda parte, la proposta specifica la portata dell'obbligo e conferma che la disposizione non stabilisce un obbligo generale di monitoraggio.

Emendamento 145
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I fornitori designati come piattaforme online o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del regolamento (UE) 2022/2065 tengono conto dei rischi connessi alla diversione e al commercio illecito di precursori di droghe nelle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 34 di tale regolamento, se pertinenti per il funzionamento e l'uso dei loro servizi, e adottano misure di mitigazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci a

norma dell'articolo 35 dello stesso.

Or. en

Emendamento 146
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il nome della sostanza di cui di cui all'allegato I, II o III;	(a) il nome della sostanza di cui di cui all'allegato I, II o III e ***il relativo numero CAS, ove disponibile***;

Or. en

Emendamento 147
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la quantità della sostanza;	(b) la quantità ***e il peso*** della sostanza;

Or. en

Emendamento 148
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i nomi e gli indirizzi degli operatori coinvolti nella catena di approvvigionamento.	(c) i nomi e gli indirizzi degli operatori coinvolti nella catena di approvvigionamento ***e i relativi funzionari competenti***.

Or. en

Emendamento 149
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché la segnalazione in buona fede ai sensi della presente disposizione non dia luogo a responsabilità civile, amministrativa o penale per il gestore della segnalazione, il fornitore del mercato o la persona fisica che effettua la segnalazione per loro conto.

Or. en

Emendamento 150
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della decisione sul rilascio della licenza le autorità competenti tengono conto delle condizioni di cui all'allegato IV concernenti la competenza e l'integrità del richiedente. La licenza è rifiutata ove vi sia ragionevole motivo per dubitare dell'idoneità e dell'affidabilità dell'operatore o del suo funzionario competente.	2. Ai fini della decisione sul rilascio della licenza le autorità competenti tengono conto delle condizioni di cui all'allegato IV concernenti la competenza e l'integrità del richiedente. La licenza è rifiutata ove vi sia ragionevole motivo per dubitare dell'idoneità e dell'affidabilità dell'operatore o del suo funzionario competente***, a condizione che tale decisione sia debitamente motivata e soggetta a un riesame effettivo ai sensi del diritto nazionale***.

Or. sk

Motivazione

I termini "idoneità" e "affidabilità" sono ampi. Il rifiuto dell'autorizzazione dovrebbe pertanto essere debitamente giustificato e riesaminabile al fine di garantire la certezza del diritto per gli operatori economici.

Emendamento 151
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della decisione sul rilascio della licenza le autorità competenti tengono conto delle condizioni di cui all'allegato IV concernenti la competenza e l'integrità del richiedente. La licenza è rifiutata ove vi sia ragionevole motivo per dubitare dell'idoneità e dell'affidabilità dell'operatore o del suo funzionario competente.	2. Ai fini della decisione sul rilascio della licenza le autorità competenti tengono conto delle condizioni di cui all'allegato IV concernenti la competenza e l'integrità del richiedente ***e delle informazioni relative all'operatore economico archiviate nel centro doganale digitale***. La licenza è rifiutata ove vi sia ragionevole motivo per dubitare dell'idoneità e dell'affidabilità dell'operatore o del suo funzionario competente.

Or. en

Emendamento 152
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La licenza contiene le informazioni di cui all'allegato IV ed è concessa per un periodo non superiore a tre anni, salvo il caso in cui l'operatore ne faccia richiesta per un periodo più breve.	3. La licenza contiene le informazioni di cui all'allegato IV ed è concessa per un periodo non superiore a tre anni, salvo il caso in cui l'operatore ne faccia richiesta per un periodo più breve ***e purché le condizioni per la concessione della licenza continuino ad essere soddisfatte***. ***Tuttavia, per gli operatori economici che dimostrano una comprovata conformità, tale periodo può essere esteso a cinque***

	anni o il rinnovo della licenza può essere soggetto a una procedura elettronica semplificata.

Or. en

Emendamento 153
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti possono concedere licenze semplificate per un periodo di tempo illimitato, fatte salve le condizioni di cui all'allegato IV.	4. Le autorità competenti possono concedere***, in via di principio,*** licenze semplificate per un periodo di tempo illimitato***, che possono tuttavia essere sospese o revocate dalle autorità competenti***, fatte salve le condizioni di cui all'allegato IV.

Or. en

Emendamento 154
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La licenza può essere sospesa o ritirata dalle autorità competenti se le condizioni che ne hanno consentito il rilascio non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione dei precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.	6. La licenza può essere sospesa o ritirata dalle autorità competenti se le condizioni che ne hanno consentito il rilascio non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione dei precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe. ***Prima che sia adottata la decisione di sospendere o revocare l'autorizzazione, all'operatore è data la possibilità di presentare osservazioni, salvo nei casi in cui tale rinvio possa compromettere gravemente lo scopo della***

misura.

Or. sk

Motivazione

La proposta mira a rafforzare i diritti procedurali delle entità interessate e a sottolineare il rispetto dei diritti della difesa senza limitare la possibilità di agire in casi urgenti.

Emendamento 155
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La licenza ***può essere*** sospesa o ritirata dalle autorità competenti se le condizioni che ne hanno consentito il rilascio non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione dei precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.	6. La licenza ***è*** sospesa o ritirata dalle autorità competenti se le condizioni che ne hanno consentito il rilascio non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione dei precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.

Or. en

Emendamento 156
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. La diversione dei precursori di droghe verso la produzione illecita di droghe ha conseguenze significative per la salute pubblica in tutta l'Unione. La maggiore disponibilità di droghe sintetiche contribuisce ai decessi legati alla droga, ai gravi danni alla salute e allo sfruttamento delle persone vulnerabili, tra cui donne e bambini. Prevenire la

diversione dei precursori di droghe costituisce pertanto non solo una questione di sicurezza pubblica, ma anche un elemento importante degli sforzi dell'Unione per proteggere la salute pubblica e ridurre i danni connessi alla droga.

Or. en

Emendamento 157
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli operatori esterni che svolgono attività di importazione, esportazione e intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 1 in quantità non superiori alle soglie quantitative di cui all'allegato I nel corso di un anno civile sono soggetti agli obblighi applicabili a norma dell'articolo 15.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 158
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'espletamento della domanda di licenza. In caso di applicazione di una tassa, ***le autorità competenti ne adeguano il livello fissato alle piccole e medie imprese. Tale tassa*** si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi	8. Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'espletamento della domanda di licenza. In caso di applicazione di una tassa, ***questa*** si applica in forma ***proporzionata, trasparente e*** non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all'espletamento della domanda. ***Le***

inerenti all'espletamento della domanda.	***autorità competenti prevedono tariffe ridotte per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e possono rinunciare interamente alla tariffa se giustificato dalle dimensioni, dal fatturato o dalla capacità economica del richiedente. La tassa è esentata per le università, gli organismi pubblici di ricerca, gli istituti di ricerca senza scopo di lucro, i laboratori di sanità pubblica e i laboratori forensi riconosciuti, qualora i precursori di droghe siano utilizzati esclusivamente per ricerche scientifiche, mediche, forensi o di sanità pubblica documentate. L'importo di eventuali diritti non costituisce un ostacolo alla ricerca indipendente, alle attività di allarme rapido o all'innovazione scientifica di interesse pubblico.***

Or. en

Emendamento 159
Giuseppe Antoci

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'espletamento della domanda di licenza. In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti ne adeguano il livello fissato alle piccole e medie imprese. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all'espletamento della domanda.	8. Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'espletamento della domanda di licenza***. Tale tassa può essere ridotta o azzerata per le università, gli istituti di ricerca pubblici, i servizi sanitari pubblici, i servizi di riduzione del danno e le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della salute pubblica o del trattamento delle dipendenze, a condizione che i precursori siano utilizzati esclusivamente per attività di ricerca scientifica, medica o di interesse pubblico e non a fini commerciali***. In caso di applicazione di una tassa, le autorità

	competenti ne adeguano il livello fissato alle piccole e medie imprese. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all'espletamento della domanda.

Or. it

Emendamento 160
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'espletamento della domanda di licenza. In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti ne adeguano il livello fissato alle piccole e medie imprese. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria ***e*** non è superiore ai costi inerenti all'espletamento della domanda.	8. Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'espletamento della domanda di licenza. In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti ne adeguano il livello fissato alle piccole e medie imprese. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria**,** non è superiore ai costi inerenti all'espletamento della domanda ***e non costituisce un ostacolo indebito all'accesso al mercato per le piccole e medie imprese***.

Or. sk

Motivazione

La proposta sostiene la competitività delle PMI e nel contempo risponde all'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari.

Emendamento 161
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le autorità competenti possono	8. Le autorità competenti possono

esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'espletamento della domanda di licenza. In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti ***ne adeguano il livello fissato*** alle piccole e medie imprese. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all'espletamento della domanda.	esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'espletamento della domanda di licenza. In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti ***applicano tariffe ridotte e proporzionate, determinate in base alle dimensioni e al fatturato,*** alle piccole e medie imprese. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all'espletamento della domanda.

Or. en

Emendamento 162
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. La Commissione emana orientamenti sull'applicazione delle riduzioni tariffarie per le piccole e medie imprese, compresi i modelli di progressiva riduzione che riflettono la categoria dimensionale dell'impresa, conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e sui criteri oggettivi e trasparenti che possono essere presi in considerazione al fine di rispecchiare il carico di lavoro amministrativo associato all'espletamento delle domande.

Or. en

Emendamento 163
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli operatori di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nominano un funzionario competente stabilito nell'Unione autorizzato a rappresentarli nelle questioni relative all'applicazione del presente regolamento.	1. Gli operatori di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nominano un funzionario competente stabilito nell'Unione autorizzato a rappresentarli nelle questioni relative all'applicazione del presente regolamento. ***Questa funzione può essere svolta anche da una persona che svolge contemporaneamente altre funzioni di gestione o di conformità all'interno dell'operatore.***

Or. sk

Motivazione

La proposta preserva l'obbligo di designare una persona responsabile, ma al tempo stesso chiarisce che non è necessario creare una nuova posizione di lavoro indipendente. Molte piccole e medie imprese dispongono già di personale responsabile della conformità normativa o del controllo interno. Consentire lo svolgimento di questa funzione all'interno delle strutture esistenti riduce i costi amministrativi senza compromettere gli obiettivi del regolamento.

Emendamento 164
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se un fornitore di un mercato online agevola le vendite a distanza di precursori di droghe classificati importati da paesi terzi nell'Unione, tale fornitore è considerato l'importatore.
	Tali fornitori nominano una persona competente stabilita nell'Unione autorizzata a rappresentarli nelle questioni relative all'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 165
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano o svolgono attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 1 garantiscono che il nome della sostanza di cui all'allegato I ***sia indicato*** sull'imballaggio o sulla sua etichetta o, nel caso di prodotti forniti alla rinfusa, nei documenti di accompagnamento.	Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano o svolgono attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 1 garantiscono che il nome della sostanza di cui all'allegato I***, nonché il numero CAS corrispondente, ove disponibile, siano indicati*** sull'imballaggio o sulla sua etichetta o, nel caso di prodotti forniti alla rinfusa, nei documenti di accompagnamento.

Or. en

Emendamento 166
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano la documentazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui lo specifico precursore di droghe è stato detenuto per l'ultima volta.	2. Gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano la documentazione per un periodo ***minimo*** di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui lo specifico precursore di droghe è stato detenuto per l'ultima volta ***e devono essere prontamente disponibili per un eventuale controllo su richiesta delle autorità competenti***.

Or. en

Emendamento 167
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori mettono a disposizione sul mercato precursori di droghe di categoria 1 soltanto dopo aver verificato che gli altri operatori coinvolti in tale transazione siano titolari di una licenza valida.	Gli operatori mettono a disposizione sul mercato precursori di droghe di categoria 1 soltanto dopo aver verificato***, tramite consultazione automatizzata del sistema elettronico centralizzato dell'Unione,*** che gli altri operatori coinvolti in tale transazione siano titolari di una licenza valida.

Or. en

Emendamento 168
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Verifica degli operatori da parte dei fornitori di mercati online
	I fornitori di mercati online consentono agli operatori di concludere contratti a distanza per la vendita di precursori di droga di categoria 1 solo dopo aver verificato, tramite il sistema elettronico centralizzato di cui all'articolo 35, che gli operatori coinvolti in tale contratto siano titolari di una licenza valida.

Or. en

Emendamento 169
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori adottano ***opportune*** misure	Gli operatori adottano misure ***opportune e***

per garantire la sicurezza dei locali commerciali e dei luoghi d'uso nei confronti del prelievo non autorizzato di precursori di droghe di categoria 1.	***proporzionate in base alle dimensioni della struttura, alla natura della loro attività e ai volumi di sostanze detenute,*** per garantire la sicurezza dei locali commerciali e dei luoghi d'uso nei confronti del prelievo non autorizzato di precursori di droghe di categoria 1. ***La Commissione emana orientamenti per precisare tali misure.***

Or. en

Emendamento 170
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori adottano opportune misure per garantire la sicurezza dei locali commerciali e dei luoghi d'uso nei confronti del prelievo non autorizzato di precursori di droghe di categoria 1.	Gli operatori adottano opportune misure per garantire la sicurezza dei locali commerciali e dei luoghi d'uso nei confronti del prelievo non autorizzato di precursori di droghe di categoria 1 ***e tali misure devono essere proporzionate alla natura dell'attività svolta, alla quantità di precursori di droghe in questione e al livello del rischio individuato***.

Or. sk

Motivazione

La proposta della Commissione utilizza il termine "opportune misure" senza specificare i criteri in base ai quali deve essere valutata la proporzionalità. L'aggiunta di fattori essenziali che devono essere presi in considerazione dalle autorità competenti rafforza la certezza del diritto e promuove l'applicazione uniforme del regolamento negli Stati membri. Allo stesso tempo, si garantisce che i requisiti di sicurezza corrispondano all'effettivo livello di rischio e non impongano obblighi sproporzionati ai soggetti che lavorano con quantità limitate di precursori.

Emendamento 171
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori esterni impegnati in attività di importazione, esportazione o intermediazione riguardanti precursori di droghe di categoria 2 registrano le informazioni in merito alle loro attività presso l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti. ***Quest'obbligo non si applica:***	1. Gli operatori esterni impegnati in attività di importazione, esportazione o intermediazione riguardanti precursori di droghe di categoria 2 registrano le informazioni in merito alle loro attività presso l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti.

Or. en

Emendamento 172
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) a rappresentanti doganali diretti, vettori e trasportatori quando agiscono esclusivamente in tali vesti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 173
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ai precursori di droghe di categoria 2 trasbordati, collocati in custodia temporanea, immagazzinati in una zona franca o in uscita dal territorio doganale dell'Unione mediante una notifica di riesportazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 174
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, una registrazione può essere valida per un periodo illimitato, fatte salve le condizioni di cui all'allegato V.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 175
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'operatore esterno può ordinare a quest'ultimo di sospendere o cessare le attività oggetto della registrazione, qualora quest'ultima non sia conforme al presente regolamento***;*** le condizioni dichiarate non siano più soddisfatte; o qualora vi siano motivi ragionevoli per sospettare che vi sia un rischio di diversione di precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.	5. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'operatore esterno può ordinare a quest'ultimo di sospendere o cessare le attività oggetto della registrazione, qualora quest'ultima non sia conforme al presente regolamento***,*** le condizioni dichiarate non siano più soddisfatte; o qualora vi siano motivi ragionevoli per sospettare che vi sia un rischio di diversione di precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe. ***Prima dell'adozione di tale decisione, all'operatore del commercio estero è data la possibilità di presentare osservazioni, tranne nei casi in cui tale rinvio potrebbe compromettere gravemente lo scopo della misura.***

Or. sk

Motivazione

La decisione di sospendere o cessare un'attività può avere conseguenze economiche significative. È pertanto opportuno garantire che l'entità interessata abbia la possibilità di essere sentita prima dell'adozione di una decisione, salvaguardando nel contempo la possibilità di un intervento immediato in casi urgenti.

Emendamento 176
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'operatore esterno ***può ordinare*** a quest'ultimo di sospendere o cessare le attività oggetto della registrazione, qualora quest'ultima non sia conforme al presente regolamento; le condizioni dichiarate non siano più soddisfatte; o qualora vi siano motivi ragionevoli per sospettare che vi sia un rischio di diversione di precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.	5. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'operatore esterno ***ordina*** a quest'ultimo di sospendere o cessare le attività oggetto della registrazione, qualora quest'ultima non sia conforme al presente regolamento; le condizioni dichiarate non siano più soddisfatte; o qualora vi siano motivi ragionevoli per sospettare che vi sia un rischio di diversione di precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.

Or. en

Emendamento 177
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Per i precursori di droghe di categoria 2 che presentano un elevato rischio di diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti, elencati nella parte III dell'allegato II, gli operatori sono soggetti a una notifica elettronica che consente il monitoraggio dei movimenti all'interno dell'Unione, al

fine di garantire un adeguato livello di tracciabilità e prevenire la diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti.

Or. en

Emendamento 178
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Registrazione di operatori impegnati nella raccolta, nella distruzione e nel trattamento a valle
	1. Gli operatori impegnati in attività di raccolta, distruzione o trattamento a valle di precursori di droga classificati registrano le informazioni in merito a tali attività presso l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti prima di svolgere tali attività.
	2. La registrazione comprende almeno l'identità dell'operatore, il luogo in cui sono svolte le attività, le categorie e le quantità di precursori di droghe classificati in questione e, se del caso, il metodo di distruzione o di trattamento a valle utilizzato.
	3. Gli operatori di cui al paragrafo 1 registrano senza indugio nel sistema elettronico la ricezione, il trasferimento, la distruzione o il trattamento a valle dei precursori di droghe classificati in questione e caricano o mettono a disposizione le relative prove documentali, compresi, se del caso, certificati di distruzione, documenti di trasporto, fotografie o documenti equivalenti che ne consentano la tracciabilità.
	4. Le informazioni e le prove di cui al paragrafo 3 sono conservate per un

periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'attività.

5. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento può ordinare all'operatore di sospendere o cessare le attività oggetto della registrazione, qualora quest'ultima non sia conforme al presente regolamento e le condizioni dichiarate non siano più soddisfatte o qualora vi siano motivi ragionevoli per sospettare un rischio di diversione di precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.

Or. en

Emendamento 179
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Obbligo di notifica
	Per i precursori di droghe di categoria 2 che presentano un elevato rischio di diversione, gli operatori sono soggetti all'obbligo di notifica tramite il sistema elettronico per i movimenti all'interno dell'Unione di tali precursori.

Or. en

Emendamento 180
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Capo 2 – Sezione 3 bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

3 bis Precursori di droghe di categoria 2A

Articolo 15 bis

Registrazione

1. Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato precursori di droghe di categoria 2A che superano le soglie quantitative di cui all'allegato II ottengono la registrazione dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti prima di immettere sul mercato sostanze classificate di categoria 2A di cui all'allegato II.

2. L'operatore titolare di una registrazione fornisce sostanze classificate della categoria 2A dell'allegato II solo ad altri operatori che sono anche titolari della registrazione.

3. Nel valutare se concedere la registrazione, le autorità competenti tengono conto, in particolare, della competenza e dell'integrità del richiedente. Esse rifiutano la registrazione se vi sono ragionevoli motivi di dubitare dell'adeguatezza e dell'affidabilità del richiedente o del responsabile del commercio delle sostanze classificate. Esse possono sospendere o revocare la registrazione se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una registrazione o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la registrazione era stata concessa.

Or. en

Emendamento 181
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Gli operatori che intendono mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, detenere, utilizzare o svolgere attività di intermediazione riguardanti precursori di droghe di categoria 3 per fini di ricerca e innovazione in quantità non superiori alla soglia quantitativa massima di cui all'allegato III, parte I, notificano le loro attività previste per un periodo massimo di sei mesi all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti, cinque giorni prima della prima transazione o della prima detenzione. Tale obbligo non si applica a rappresentanti doganali diretti, vettori e altri trasportatori che agiscono esclusivamente in tali vesti.	2. Gli operatori che intendono mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, detenere, utilizzare o svolgere attività di intermediazione riguardanti precursori di droghe di categoria 3 per fini di ricerca e innovazione in quantità non superiori alla soglia quantitativa massima di cui all'allegato III, parte I, notificano le loro attività previste per un periodo massimo di sei mesi all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti, cinque giorni prima della prima transazione o della prima detenzione. Tale obbligo non si applica a rappresentanti doganali diretti, vettori e altri trasportatori che agiscono esclusivamente in tali vesti. ***Per tali transazioni, la procedura di notifica preventiva è semplificata, razionalizzata e completamente digitalizzata al fine di evitare oneri amministrativi e burocratici eccessivi per gli operatori.***

Or. en

Motivazione

Sebbene il monitoraggio dei precursori sintetici sia fortemente sostenuto per affrontare l'evoluzione dei mercati delle droghe illecite, le transazioni minori non dovrebbero innescare pesanti strozzature burocratiche che penalizzano i piccoli operatori.

Emendamento 182
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neved'alová

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità competente può chiedere informazioni supplementari ed effettuare ispezioni per verificare l'accuratezza delle informazioni fornite, compreso l'uso di precursori di droghe per fini di ricerca e innovazione.	4. L'autorità competente può chiedere informazioni supplementari ed effettuare ispezioni per verificare l'accuratezza delle informazioni fornite, compreso l'uso di precursori di droghe per fini di ricerca e innovazione. ***Tali controlli devono essere proporzionati alla portata delle attività notificate e al livello di rischio individuato.***

Or. sk

Motivazione

La proposta lascia alle autorità competenti i poteri di controllo necessari, ma garantisce nel contempo che la portata dei controlli corrisponda al rischio effettivo e alla portata delle attività svolte.

Emendamento 183
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'operatore può ordinare a quest'ultimo di sospendere o cessare le attività oggetto della notificazione preventiva, qualora quest'ultima non sia conforme al presente regolamento***;*** le condizioni dichiarate non siano più soddisfatte; o vi siano motivi ragionevoli per sospettare che esista un rischio di diversione del precursore di droghe di categoria 3 verso la fabbricazione illecita di droghe.	5. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'operatore esterno può ordinare a quest'ultimo di sospendere o cessare le attività oggetto della registrazione, qualora quest'ultima non sia conforme al presente regolamento***,*** le condizioni dichiarate non siano più soddisfatte; o vi siano motivi ragionevoli per sospettare che esista un rischio di diversione del precursore di droghe di categoria 3 verso la fabbricazione illecita di droghe. ***Prima dell'adozione di tale decisione, all'operatore è data la possibilità di presentare osservazioni, tranne nei casi in cui tale rinvio potrebbe compromettere gravemente lo scopo della misura.***

Or. sk

Motivazione

Al regime di notifica preventiva dovrebbero applicarsi le stesse garanzie procedurali del regime di registrazione o autorizzazione. Ciò rafforza la certezza del diritto e la prevedibilità del processo decisionale.

Emendamento 184
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In ulteriore deroga all'articolo 16, paragrafo 1, gli operatori possono mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, detenere, utilizzare o svolgere attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 3 per fini di ricerca e innovazione in quantità superiori alla soglia quantitativa massima di cui all'allegato III, parte I, o per altro uso legittimo, purché ottengano una licenza conformemente all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3. L'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 8, si applica anche a tale licenza.	In ulteriore deroga all'articolo 16, paragrafo 1, gli operatori possono mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, detenere, utilizzare o svolgere attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 3 per fini di ricerca e innovazione in quantità superiori alla soglia quantitativa massima di cui all'allegato III, parte I, o per altro uso legittimo, purché ottengano una licenza conformemente all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3. L'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 8, si applica anche a tale licenza. ***Nel valutare le domande, le autorità competenti tengono conto della finalità scientifica, di ricerca, farmaceutica o industriale dell'uso previsto.***

Or. sk

Motivazione

Il regolamento stesso consente l'uso legittimo delle sostanze di categoria 3. È pertanto opportuno dichiarare esplicitamente che tali finalità legittime devono essere prese in considerazione nella procedura di autorizzazione.

Emendamento 185
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In ulteriore deroga all'articolo 16, paragrafo 1, gli operatori possono mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, detenere, utilizzare o svolgere attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 3 per fini di ricerca e innovazione in quantità superiori alla soglia quantitativa massima di cui all'allegato III, parte I, ***o per altro***	In ulteriore deroga all'articolo 16, paragrafo 1, gli operatori possono mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, detenere, utilizzare o svolgere attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 3 per fini di ricerca e innovazione in quantità superiori alla soglia quantitativa massima di cui all'allegato III, parte I, purché

uso legittimo, purché ottengano una licenza conformemente all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3. L'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 8, si applica anche a tale licenza.

ottengano una licenza conformemente all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3. L'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 8, si applica anche a tale licenza.

Or. en

Emendamento 186
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di cui all'articolo 17 o all'articolo 18 mettono a disposizione sul mercato precursori di droghe di categoria 3 soltanto dopo aver verificato che gli operatori coinvolti nella transazione abbiano effettuato una notificazione preventiva o siano titolari di una licenza a norma, rispettivamente, dell'articolo 17 o dell'articolo 18.	1. Gli operatori di cui all'articolo 17 o all'articolo 18 mettono a disposizione sul mercato precursori di droghe di categoria 3 soltanto dopo aver verificato ***tramite controlli automatici nel sistema elettronico centralizzato dell'Unione*** che gli operatori coinvolti nella transazione abbiano effettuato una notificazione preventiva o siano titolari di una licenza a norma, rispettivamente, dell'articolo 17 o dell'articolo 18.

Or. en

Emendamento 187
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori esterni che importano, esportano o svolgono attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 3 conformemente all'articolo 17 e all'articolo 18 garantiscono che il nome della sostanza di cui all'allegato III ***sia indicato*** sull'imballaggio o sulla sua etichetta o, nel caso di prodotti	4. Gli operatori esterni che importano, esportano o svolgono attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 3 conformemente all'articolo 17 e all'articolo 18 garantiscono che il nome della sostanza di cui all'allegato III ***e il numero CAS o la formula strutturale standardizzata***

forniti alla rinfusa, sui documenti di accompagnamento.	***corrispondenti siano chiaramente indicati*** sull'imballaggio o sulla sua etichetta o, nel caso di prodotti forniti alla rinfusa, sui documenti di accompagnamento.

Or. en

Emendamento 188
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'importatore notifica all'autorità competente la quantità totale delle importazioni previste per ciascuna sostanza di cui all'allegato I o II in un determinato periodo di tempo prima di procedere alla prima importazione. La quantità di sostanze importate durante tale periodo non supera le quantità notificate.	1. L'importatore notifica all'autorità competente la quantità totale delle importazioni previste per ciascuna sostanza di cui all'allegato I o II in un determinato periodo di tempo prima di procedere alla prima importazione. La quantità di sostanze importate durante tale periodo non supera le quantità notificate. ***L'autorità competente consente un adeguato aggiornamento dei quantitativi notificati durante il periodo in questione, qualora le modifiche siano debitamente giustificate da legittime esigenze commerciali o di produzione.***

Or. sk

Motivazione

Le esigenze aziendali, i programmi di produzione e le catene di approvvigionamento possono cambiare nel corso dell'anno. La possibilità di aggiornare i quantitativi notificati aumenta la flessibilità del sistema senza indebolire il controllo da parte delle autorità competenti.

Emendamento 189
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'importatore notifica all'autorità competente la quantità totale delle importazioni previste per ciascuna sostanza di cui all'allegato I o II in un determinato periodo di tempo prima di procedere alla prima importazione. La quantità di sostanze importate durante tale periodo non supera le quantità notificate.	1. L'importatore notifica all'autorità competente la quantità totale delle importazioni previste per ciascuna sostanza di cui all'allegato I o II in un determinato periodo di tempo prima di procedere alla prima importazione. La quantità di sostanze importate durante tale periodo non supera le quantità notificate***, tenendo conto delle variazioni derivanti dalle condizioni di trasporto e dai processi di pesatura industriale***.

Or. en

Emendamento 190
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Tutte le esportazioni di precursori di droghe di categoria 1 e le esportazioni di precursori di droghe di categoria 2 verso determinati paesi di destinazione, di cui all'allegato VII, capo 2, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato alle autorità competenti del paese di destinazione.	1. Tutte le esportazioni di precursori di droghe di categoria 1 e le esportazioni di precursori di droghe di categoria 2 verso determinati paesi di destinazione, di cui all'allegato VII, capo 2, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato alle autorità competenti del paese di destinazione. ***Il paese di destinazione dispone per rispondere di un periodo di 7 giorni lavorativi, alla cui scadenza l'esportazione può essere autorizzata dalle competenti autorità dello Stato membro di esportazione, sempreché esse non abbiano ricevuto un avviso dalle competenti autorità del paese di destinazione indicante che l'esportazione in questione può essere intesa alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.***

Or. en

Emendamento 191
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esportatore notifica all'autorità competente la quantità totale delle esportazioni previste per ciascuna sostanza di cui all'allegato I o II in un determinato periodo di tempo prima di procedere alla prima esportazione. La quantità di sostanze esportate durante tale periodo non supera la quantità notificata.	1. L'esportatore notifica all'autorità competente la quantità totale delle esportazioni previste per ciascuna sostanza di cui all'allegato I o II in un determinato periodo di tempo prima di procedere alla prima esportazione. La quantità di sostanze esportate durante tale periodo non supera la quantità notificata. ***L'autorità competente consente un adeguato aggiornamento dei quantitativi notificati durante il periodo in questione, qualora le modifiche siano debitamente giustificate da legittime esigenze commerciali o di produzione.***

Or. sk

Motivazione

Le stesse norme dovrebbero applicarsi sia alle importazioni che alle esportazioni. Consentire l'aggiornamento dei quantitativi notificati tiene conto dell'effettivo funzionamento del commercio internazionale, mantenendo nel contempo la piena tracciabilità della circolazione dei precursori.

Emendamento 192
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esportatore notifica all'autorità competente la quantità totale delle esportazioni previste per ciascuna sostanza di cui all'allegato I o II in un determinato periodo di tempo prima di procedere alla	1. L'esportatore notifica all'autorità competente la quantità totale delle esportazioni previste per ciascuna sostanza di cui all'allegato I o II in un determinato periodo di tempo prima di procedere alla

prima esportazione. La quantità di sostanze esportate durante tale periodo non supera la quantità notificata.	prima esportazione. La quantità di sostanze esportate durante tale periodo non supera la quantità notificata***, tenendo conto delle variazioni derivanti dalle condizioni di trasporto e dai processi di pesatura industriale***.

Or. en

Emendamento 193
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle esportazioni di sostanze di cui all'allegato III, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 17 o all'articolo 18.	2. Il paragrafo 1 si applica anche alle esportazioni di sostanze di cui all'allegato III, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 17 o all'articolo 18. ***Tuttavia, le esportazioni degli istituti pubblici di ricerca e dei centri universitari che comportano quantitativi di ricerca inferiori alle soglie di cui all'allegato III sono esenti dal duplice obbligo di notifica.***

Or. en

Emendamento 194
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. A seguito della notificazione di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti o le autorità doganali degli Stati membri possono impedire l'esportazione se le autorità competenti o le autorità doganali del paese di destinazione ricevono un'obiezione secondo cui tale esportazione potrebbe essere destinata alla	6. A seguito della notificazione di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti o le autorità doganali degli Stati membri possono impedire l'esportazione se le autorità competenti o le autorità doganali del paese di destinazione ricevono un'obiezione secondo cui tale esportazione potrebbe essere destinata alla

fabbricazione illecita di stupefacenti.	fabbricazione illecita di stupefacenti ***entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi di cui all'articolo 21, paragrafo 5***.

Or. en

Emendamento 195
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'importatore, l'esportatore o il titolare di un regime di transito di cui al paragrafo 1 fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali: prova del possesso di una licenza valida di cui all'articolo 9 o all'articolo 18; registrazione di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 15; o la notificazione preventiva di cui all'articolo 17, compresa, se del caso, la prova della notificazione delle quantità a norma degli articoli 20 e 22.	2. L'importatore, l'esportatore o il titolare di un regime di transito di cui al paragrafo 1 fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali ***per via elettronica tramite l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane***: prova del possesso di una licenza valida di cui all'articolo 9 o all'articolo 18; registrazione di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 15; o la notificazione preventiva di cui all'articolo 17, compresa, se del caso, la prova della notificazione delle quantità a norma degli articoli 20 e 22.

Or. en

Emendamento 196
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In aggiunta al paragrafo 3, le autorità doganali verificano che le quantità rientrino nelle soglie notificate di cui all'articolo 20 e all'articolo 22 prima di immettere le sostanze in libera pratica o vincolarle ai regimi di ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento	4. In aggiunta al paragrafo 3, le autorità doganali verificano che le quantità rientrino nelle soglie notificate di cui all'articolo 20 e all'articolo 22***, tenendo conto delle variazioni derivanti dalle condizioni di trasporto e dai processi di pesatura industriale*** prima di immettere le

passivo, esportazione o riesportazione qualora sia presentata una dichiarazione di riesportazione.	sostanze in libera pratica o vincolarle ai regimi di ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento passivo, esportazione o riesportazione qualora sia presentata una dichiarazione di riesportazione.

Or. en

Emendamento 197
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La verifica di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4 è effettuata elettronicamente e automaticamente tramite l'interconnessione di cui all'articolo 35, paragrafo 5, a decorrere dalla data in cui l'interconnessione è operativa.	6. La verifica di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4 è effettuata elettronicamente e automaticamente tramite l'interconnessione di cui all'articolo 35, paragrafo 5, a decorrere dalla data in cui l'interconnessione è operativa. ***Fino a quando l'interconnessione di cui all'articolo 35 è operativa o quando il sistema elettronico o tale interconnessione è temporaneamente indisponibile, le verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate attraverso il sistema elettronico per altre vie elettroniche sicure o, se necessario, mediante procedure alternative stabilite dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 35 (…). Le procedure alternative garantiscono la continuità operativa, la tracciabilità dei controlli e un livello di controllo equivalente.***

Or. en

Emendamento 198
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un precursore di droghe classificato entra nel territorio doganale dell'Unione per essere trasbordato, collocato in custodia temporanea o immagazzinato in una zona franca per scopi leciti, l'operatore dimostra tali scopi leciti conformemente all'allegato VII, capo 4, su richiesta delle autorità competenti o delle autorità doganali.	Se un precursore di droghe classificato entra nel territorio doganale dell'Unione per essere trasbordato, collocato in custodia temporanea o immagazzinato in una zona franca per scopi leciti, l'operatore dimostra tali scopi leciti conformemente all'allegato VII, capo 4, su richiesta delle autorità competenti o delle autorità doganali. ***Tale richiesta è generata principalmente in modo automatico sulla base dell'analisi dei rischi integrata nel sistema elettronico centralizzato dell'Unione, per garantire l'applicazione uniforme dei controlli di frontiera e prevenire eventuali strategie di elusione logistica.***

Or. en

Emendamento 199
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un precursore di droghe classificato entra nel territorio doganale dell'Unione per essere trasbordato, collocato in custodia temporanea o immagazzinato in una zona franca per scopi leciti, l'operatore dimostra tali scopi leciti conformemente all'allegato VII, capo 4, su richiesta delle autorità competenti o delle autorità doganali.	Se un precursore di droghe classificato entra nel territorio doganale dell'Unione per essere trasbordato, collocato in custodia temporanea o immagazzinato in una zona franca per scopi leciti, l'operatore dimostra tali scopi leciti conformemente all'allegato VII, capo 4, su richiesta delle autorità competenti o delle autorità doganali. ***Tale richiesta deve essere proporzionata e basata su fatti oggettivi che giustifichino la necessità di una verifica.***

Or. sk

Motivazione

L'obbligo di dimostrare una finalità legittima è giustificato, ma dovrebbe essere applicato sulla base di un approccio basato sul rischio. Ciò evita di imporre un onere eccessivo agli operatori economici legittimi.

Emendamento 200
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [OP: ***tre anni*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia istituisce un repertorio di informazioni sui precursori di droghe ("repertorio").	1. Entro il [OP: ***18 mesi*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia istituisce un repertorio di informazioni sui precursori di droghe ("repertorio").

Or. en

Emendamento 201
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) descrizione generale della sostanza e delle sue proprietà chimiche;	(a) descrizione generale della sostanza e delle sue proprietà chimiche, ***compreso il relativo numero CAS, ove disponibile, e, nel caso di sostanze di nuova concezione, la loro formula chimica strutturale standardizzata***;

Or. en

Emendamento 202
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) informazioni su come riconoscere e notificare transazioni sospette;

Or. en

Emendamento 203
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) informazioni sui volumi presenti sul mercato;

Or. en

Motivazione

Il registro contiene inoltre una funzionalità automatizzata per aggregare e tracciare i volumi totali di ciascuna sostanza classificata presente, importata, esportata o immessa sul mercato interno. Tali aggregati di dati sul volume sono costantemente aggiornati per consentire alle autorità nazionali competenti e all'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe di effettuare un'analisi dei rischi a livello macro e monitorare le tendenze nelle catene di approvvigionamento delle sostanze chimiche.

Emendamento 204
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) informazioni sulle minacce emergenti, sulle tendenze di diversione e sulle migliori pratiche relative al monitoraggio e alla manipolazione della sostanza in questione;

Or. en

Emendamento 205
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quater) le informazioni relative agli incidenti di produzione di stupefacenti, compresi i laboratori clandestini, le droghe sintetiche e le nuove sostanze psicoattive, raccolte attraverso una banca dati europea che sarà sviluppata dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati membri interessati;

Or. en

Emendamento 206
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quinquies) altre informazioni che si possano considerare utili.

Or. en

Emendamento 207
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se le sostanze rientrano in un gruppo di sostanze identificate in modo generico a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, il repertorio di cui al paragrafo	3. Se le sostanze rientrano in un gruppo di sostanze identificate in modo generico a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, il repertorio di cui al paragrafo

1 comprende un elenco ***indicativo*** delle singole sostanze più pertinenti che rientrano in tale gruppo di sostanze e una funzione specifica che consente agli operatori di verificare se una sostanza specifica debba essere considerata parte del gruppo.	1 comprende un elenco ***esaustivo*** delle singole sostanze più pertinenti che rientrano in tale gruppo di sostanze ***e dei numeri CAS corrispondenti, ove disponibili,*** e una funzione specifica che consente agli operatori di verificare se una sostanza specifica debba essere considerata parte del gruppo.

Or. en

Emendamento 208
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se le sostanze rientrano in un gruppo di sostanze identificate in modo generico a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, il repertorio di cui al paragrafo 1 comprende un elenco indicativo delle singole sostanze più pertinenti che rientrano in tale gruppo di sostanze e una funzione specifica che consente agli operatori di verificare se una sostanza specifica debba essere considerata parte del gruppo.	3. Se le sostanze rientrano in un gruppo di sostanze identificate in modo generico a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, il repertorio di cui al paragrafo 1 comprende un elenco indicativo delle singole sostanze più pertinenti ***e dei rispettivi numeri di registro CAS*** che rientrano in tale gruppo di sostanze e una funzione specifica che consente agli operatori di verificare se una sostanza specifica debba essere considerata parte del gruppo.

Or. en

Emendamento 209
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), ***e*** la funzione specifica di cui al paragrafo 3 sono pubblicamente	4. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), ***qualora la loro divulgazione non comprometta la***

disponibili ***e*** gratuite.	***sicurezza pubblica, le indagini penali, il segreto commerciale o la prevenzione della diversione, lettera c), nonché*** la funzione specifica di cui al paragrafo 3**,** sono pubblicamente disponibili**,** gratuite ***e accessibili in modo facilmente fruibile***. ***Gli Stati membri e l'Agenzia provvedono affinché le autorità di sanità pubblica e i servizi di riduzione del danno designati o riconosciuti dagli Stati membri abbiano facilitato l'accesso alle informazioni non sensibili di cui alla lettera c) ai fini del monitoraggio della sanità pubblica e dell'allarme rapido.***

Or. en

Emendamento 210
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) ***e*** b), e la funzione specifica di cui al paragrafo 3 sono pubblicamente disponibili e gratuite.	4. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a)***,*** b) ***e c) in merito alle tendenze e ai rischi emergenti***, e la funzione specifica di cui al paragrafo 3 sono pubblicamente disponibili e gratuite.

Or. en

Emendamento 211
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'Agenzia gestisce e tiene aggiornato il repertorio.	6. L'Agenzia gestisce e tiene aggiornato il repertorio ***in modo tempestivo e senza indebito ritardo***. ***I portatori di interessi pertinenti, compresi i***

	rappresentanti dell'industria chimica, e le agenzie dell'Unione, compreso Europol, possono sostenere l'Agenzia nello sviluppo e nell'aggiornamento di tali informazioni.

Or. en

Emendamento 212
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'Agenzia gestisce e tiene aggiornato il repertorio.	6. L'Agenzia gestisce e tiene aggiornato il repertorio. ***L'Agenzia garantirà l'aggiornamento periodico delle informazioni e l'indicazione trasparente della data della sua ultima revisione.***

Or. sk

Motivazione

La banca dati è destinata a fungere da fonte di riferimento sia per gli operatori economici che per le autorità pubbliche. È pertanto importante che gli utenti siano in grado di verificare che le informazioni su cui si basano nell'adempimento dei loro obblighi siano aggiornate.

Emendamento 213
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'Agenzia garantisce il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti, inclusi i rappresentanti dell'industria chimica, nello sviluppo e nell'attuazione del repertorio di informazioni sui precursori di droghe.

Or. en

Emendamento 214
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto e le autorità doganali ricevano una formazione, ad esempio in materia di gestione dei rischi, al fine di individuare, nell'esercizio delle loro funzioni, i precursori di droghe classificati o non classificati che possono essere utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe e per reagire in modo tempestivo e appropriato a un'attività sospetta.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto e le autorità doganali ricevano una formazione, ad esempio in materia di gestione dei rischi, al fine di individuare, nell'esercizio delle loro funzioni, i precursori di droghe classificati o non classificati che possono essere utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe e per reagire in modo tempestivo e appropriato a un'attività sospetta. ***Tale formazione comprende anche, se del caso, informazioni sulle tendenze emergenti in materia di diversione, compresi i precursori di droghe sintetiche e altre nuove sostanze psicoattive, nonché sui rischi per la salute pubblica associati alla fabbricazione e all'uso illeciti di droghe. Inoltre, tale formazione comprende, se del caso, indicatori del lavoro forzato e dello sfruttamento del lavoro connessi alla produzione illecita o alle catene di approvvigionamento di droghe.***

Or. en

Emendamento 215
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto e le autorità	1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto e le autorità

doganali ricevano una formazione, ad esempio in materia di gestione dei rischi, al fine di individuare, nell'esercizio delle loro funzioni, i precursori di droghe classificati o non classificati che possono essere utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe e per reagire in modo tempestivo e appropriato a un'attività sospetta.	doganali ricevano una formazione ***periodica e aggiornata, attrezzature di rilevamento, capacità di valutazione dei rischi e utilizzo delle tecnologie più recenti***, ad esempio in materia di gestione dei rischi, al fine di individuare, nell'esercizio delle loro funzioni, i precursori di droghe classificati o non classificati che possono essere utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe e per reagire in modo tempestivo e appropriato a un'attività sospetta. ***CEPOL sostiene gli Stati membri nello sviluppo e nell'erogazione di tale formazione.***

Or. en

Emendamento 216
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto e le autorità doganali ricevano una formazione, ad esempio in materia di gestione dei rischi, al fine di individuare, nell'esercizio delle loro funzioni, i precursori di droghe classificati o non classificati che possono essere utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe e per reagire in modo tempestivo e appropriato a un'attività sospetta.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto e le autorità doganali ricevano una formazione, ad esempio in materia di gestione dei rischi, al fine di individuare, nell'esercizio delle loro funzioni, i precursori di droghe classificati o non classificati che possono essere utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe e per reagire in modo tempestivo e appropriato a un'attività sospetta. ***La formazione dovrebbe basarsi, tra l'altro, sull'esperienza e sulle competenze dell'Agenzia.***

Or. en

Emendamento 217
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione garantisce che i materiali di e-learning e di formazione pertinenti relativi ai precursori di droghe siano regolarmente aggiornati e messi a disposizione delle autorità competenti, delle autorità doganali e dei portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 218
Giuseppe Antoci

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri organizzano, almeno una volta l'anno, azioni di sensibilizzazione rivolte agli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, detengono, utilizzano o svolgono attività di intermediazione in relazione ai precursori di droghe.	2. Gli Stati membri organizzano, almeno una volta l'anno, azioni di sensibilizzazione ***basate su dati scientifici e sul principio della riduzione del danno,*** rivolte agli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, detengono, utilizzano o svolgono attività di intermediazione in relazione ai precursori di droghe. ***Tali azioni sono concepite in modo da tenere conto delle specificità dei diversi settori interessati, compresi i servizi sanitari e sociali che operano nel campo delle dipendenze e della riduzione del danno.***

Or. it

Emendamento 219
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri organizzano, almeno una volta l'anno, azioni di sensibilizzazione rivolte agli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, detengono, utilizzano o svolgono attività di intermediazione in relazione ai precursori di droghe.	2. Gli Stati membri organizzano, almeno una volta l'anno, azioni di sensibilizzazione rivolte agli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, detengono, utilizzano o svolgono attività di intermediazione in relazione ai precursori di droghe***, con la partecipazione, se del caso, dei portatori di interessi, compresi i rappresentanti dell'industria chimica e di altri settori pertinenti***.

Or. en

Emendamento 220
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri organizzano, almeno una volta l'anno, azioni di sensibilizzazione rivolte agli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, detengono, utilizzano o svolgono attività di intermediazione in relazione ai precursori di droghe.	2. Gli Stati membri organizzano, almeno una volta l'anno, azioni di sensibilizzazione rivolte agli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, detengono, utilizzano o svolgono attività di intermediazione in relazione ai precursori di droghe. ***Tali attività affrontano anche i rischi di diversione verso i mercati delle droghe illecite e il loro più ampio impatto sulla società e sulla salute pubblica.***

Or. en

Emendamento 221
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per garantire un'applicazione uniforme e coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, l'Agenzia, in stretta cooperazione con la Commissione e le autorità nazionali competenti, sviluppa un quadro europeo armonizzato di formazione. Tale quadro comprende programmi di studio standardizzati, orientamenti sulle migliori pratiche e moduli di formazione operativa congiunta. Tali moduli riguardano specificamente l'individuazione dei precursori sintetici e di progettazione emergenti, le metodologie di ispezione basate sul rischio e l'uso del sistema informatico centrale.

Or. en

Motivazione

I trafficanti di sostanze chimiche sfruttano i percorsi più facili. Se le autorità competenti di uno Stato membro non dispongono delle conoscenze tecniche specializzate per individuare metodi di diversione sofisticati, lo Stato diventa un punto di accesso privilegiato per il commercio illecito. La standardizzazione della formazione garantisce un livello di protezione elevato in tutte le frontiere esterne e le zone del mercato interno dell'UE.

Emendamento 222
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, Europol e CEPOL, facilita lo scambio di orientamenti, competenze e migliori pratiche relativi all'individuazione e allo smantellamento dei laboratori clandestini, compresi la manipolazione, il trasporto e lo smaltimento in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche e delle attrezzature sequestrate.

Or. en

Emendamento 223
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli operatori hanno la responsabilità di fornire al loro personale informazioni sugli obblighi degli operatori a norma del presente regolamento e di sensibilizzarlo al riguardo.	3. Gli operatori hanno la responsabilità di fornire al loro personale informazioni sugli obblighi degli operatori a norma del presente regolamento e di sensibilizzarlo al riguardo. ***Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese (PMI), le autorità competenti forniscono agli operatori strumenti e moduli di formazione online gratuiti e standardizzati.***

Or. en

Emendamento 224
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Rafforzamento della cooperazione e delle sinergie
	1. Gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell'Unione pertinenti, nei limiti dei rispettivi mandati, garantiscono una stretta cooperazione e promuovono sinergie al fine di prevenire la diversione dei precursori di droghe dal commercio lecito.
	Tale cooperazione comprende lo scambio di informazioni e competenze pertinenti sulle tendenze emergenti, sui modelli sospetti e sui metodi di diversione, nonché

meccanismi di feedback volti a rafforzare la valutazione del rischio, migliorare l'individuazione delle vulnerabilità nella catena di approvvigionamento e sostenere l'efficace attuazione del presente regolamento.

Gli Stati membri, la Commissione, Europol e l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe, conformemente ai rispettivi mandati, promuovono la cooperazione con i paesi terzi, ove opportuno, per facilitare lo scambio di informazioni e migliori pratiche relative alla prevenzione della diversione dei precursori di droghe dal commercio lecito. Tale cooperazione è perseguita in modo uniforme e coordinato, garantendo la coerenza tra gli strumenti dell'Unione pertinenti, gli accordi internazionali e le attività degli organismi dell'Unione interessati.

Or. en

Emendamento 225
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Orientamenti
	1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, con le agenzie e gli organismi competenti dell'Unione, elabora e pubblica orientamenti entro giugno 2027 a sostegno di un'applicazione coerente, efficace e proporzionata del presente regolamento.
	2. Gli orientamenti di cui al paragrafo 1 mirano ad agevolare un alto livello di armonizzazione nell'interpretazione e nell'applicazione pratica degli obblighi

stabiliti nel presente regolamento, tenendo conto nel contempo delle specificità operative nazionali e dell'evoluzione delle metodologie criminali.

3. Gli orientamenti possono includere, se del caso, esempi pratici, indicatori e raccomandazioni riguardanti in particolare:

(a) la valutazione dei fondati motivi di sospetto ai sensi del presente regolamento;

(b) criteri e soglie indicative per l'individuazione di sequestri significativi e operazioni sospette;

(c) esempi di scopi legittimi per l'immissione sul mercato, la detenzione, l'importazione, l'esportazione o l'uso di sostanze classificate e miscele contenenti tali sostanze;

(d) "altri usi legittimi" che consentono l'uso di precursori di categoria 3 e precursori sintetici al di fuori dei settori della ricerca e dell'innovazione;

(e) esempi di comportamenti che possono costituire una violazione o un'elusione del presente regolamento;

(f) l'adeguato livello delle sanzioni;

(g) misure operative relative al blocco, al sequestro e allo smaltimento delle sostanze classificate e delle miscele contenenti tali sostanze;

(h) misure operative e migliori pratiche per garantire la sicurezza dei locali, delle strutture e dei luoghi di deposito delle sostanze classificate e delle miscele contenenti tali sostanze;

(i) valutazione del rischio e misure di pianificazione dei rischi;

(j) lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici;

(k) migliori pratiche per le attività di monitoraggio, individuazione e

applicazione delle norme.

4. La Commissione riesamina periodicamente e, se del caso, aggiorna gli orientamenti, tenendo conto degli sviluppi tecnologici, dei modelli emergenti di traffico, della giurisprudenza pertinente e dell'esperienza operativa acquisita dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 226
Giuseppe Antoci

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Linee guida
	1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, con le pertinenti agenzie e organi dell'Unione, elabora e pubblica linee guida per sostenere un'applicazione coerente, efficace e proporzionata del presente regolamento.
	2. Le linee guida di cui al paragrafo 1 mirano a favorire il più alto grado possibile di armonizzazione nell'interpretazione e nell'applicazione pratica degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto delle specificità operative nazionali e dell'evoluzione delle metodologie criminali.
	3. Le linee guida possono includere, se del caso, esempi pratici, indicatori e raccomandazioni relativi, in particolare, a:
	(a) orientamenti specifici per garantire che i controlli previsti dal presente regolamento non creino ostacoli

sproporzionati per i servizi sanitari, i servizi di riduzione del danno, le organizzazioni non profit e gli istituti di ricerca che utilizzano precursori per finalità di interesse pubblico;

(b) la proporzionalità delle misure di controllo nei confronti degli operatori con un profilo di rischio basso, tenuto conto della natura e della finalità della loro attività.

4. Nello sviluppo delle linee guida di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta in modo strutturato, oltre alle autorità competenti degli Stati membri e alle associazioni di operatori economici, le organizzazioni della società civile attive nei settori della salute pubblica, del trattamento delle dipendenze e della riduzione del danno, nonché i rappresentanti degli istituti di ricerca pubblici. La Commissione garantisce che tale consultazione avvenga in modo trasparente, tempestivo e su un piano di parità rispetto alle altre parti consultate.

5. La Commissione riesamina periodicamente e, se del caso, aggiorna le linee guida.

Or. it

Emendamento 227
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti che hanno il compito di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione, gli altri Stati membri e l'Agenzia.	1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti che hanno il compito di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione, gli altri Stati membri e l'Agenzia. ***Gli Stati membri cooperano con l'Agenzia.***

Or. en

Emendamento 228
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 con gli adattamenti necessari. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 fungono da autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97.	2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 con gli adattamenti necessari. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 fungono da autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97. ***Tali autorità si scambiano informazioni operative e profili di rischio in modo automatizzato e istantaneo tramite il sistema elettronico centralizzato di cui al presente regolamento, fatte salve le tradizionali procedure di assistenza reciproca.***

Or. en

Emendamento 229
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione, se del caso, coopera e scambia informazioni con le autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, organizzazioni aziendali e altri portatori di interessi pertinenti.
	3 ter. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi avviene in modo strutturato, ad esempio nel contesto di

organismi internazionali quali il Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici (INCB), l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e mediante accordi bilaterali sulla cooperazione in materia di controllo dei precursori.

3 quater. La cooperazione internazionale può comportare lo scambio di informazioni, migliori pratiche, informazioni sulle decisioni di controllo dei precursori e competenze operative.

Or. en

Emendamento 230
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. 1. L'autorità doganale dell'Unione europea (EUCA), istituita a norma del regolamento (CE) 2023/0156, esercita le seguenti funzioni di coordinamento in relazione ai controlli sui precursori di droghe:
	(a) coordina le azioni transfrontaliere di esecuzione che coinvolgono le autorità competenti e le amministrazioni doganali di due o più Stati membri in caso di diversione sospetta o confermata di precursori di droghe;
	(b) monitora e analizza i registri delle sanzioni conservati nel sistema elettronico dei precursori di droghe a norma dell'articolo 31 e riferisce annualmente alla Commissione; (c) emana orientamenti sull'interpretazione coerente delle circostanze attenuanti e aggravanti ai sensi dell'articolo 31 per ridurre le divergenze nell'applicazione tra gli Stati membri;
	(d) agevola e sostiene le task force

operative congiunte con Europol e l'EUDA.

2. L'EUCA funge da punto focale dell'Unione per la cooperazione nell'applicazione delle norme sui precursori di droghe con le autorità doganali dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, tra cui l'OMD e l'INCB.

3. All'EUCA sono garantite risorse finanziarie e umane adeguate per l'esecuzione di tali compiti, come previsto dal regolamento (CE) 2023/0156.

Or. en

Emendamento 231
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al fine di conseguire l'obiettivo generale del presente regolamento, la Commissione, le autorità doganali e l'autorità doganale dell'UE possono scambiare e condividere i dati trattati, in modo sistematico e automatizzato, conformemente al presente regolamento [...] con le autorità doganali e altre autorità di paesi terzi ai fini della cooperazione doganale. Lo scambio avverrà conformemente all'articolo 244 del codice doganale dell'Unione e può riguardare, in particolare, le seguenti categorie di dati:
	(a) elementi di dati inclusi nelle decisioni adottate dalle autorità doganali o in decisioni analoghe adottate in paesi terzi;
	(b) elementi di dati inclusi nelle dichiarazioni, nelle licenze e nelle notifiche;

(c) i dati sui rischi individuati, le constatazioni effettuate e i risultati ottenuti dalle autorità doganali degli Stati membri o dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità di paesi terzi competenti per le questioni doganali, dall'altro, nel corso dell'effettuazione di analisi del rischio e controlli.

Or. en

Emendamento 232
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Al fine di conseguire l'obiettivo generale del presente regolamento, fatta salva l'autonomia di bilancio degli Stati membri, questi ultimi garantiscono risorse umane e finanziarie sufficienti per l'efficace applicazione delle misure stabilite nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 233
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti effettuano controlli al fine di stabilire se gli operatori rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Qualora vi sia motivo di ritenere che un precursore di droghe possa essere oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di droghe, l'autorità competente effettua senza indugio controlli	1. Le autorità competenti effettuano controlli al fine di stabilire se gli operatori rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Qualora vi sia motivo di ritenere che un precursore di droghe possa essere oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di droghe, l'autorità competente effettua senza indugio controlli

supplementari nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 29 e 30.	supplementari nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 29 e 30. ***I controlli sono effettuati sulla base di un approccio basato sul rischio e sono proporzionati alla natura, alla portata e al profilo di rischio delle attività interessate.***

Or. sk

Motivazione

Un approccio basato sul rischio è un elemento standard della regolamentazione moderna e consente un uso più efficiente delle risorse pubbliche, limitando nel contempo gli oneri amministrativi superflui per i soggetti a basso rischio.

Emendamento 234
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti effettuano controlli al fine di stabilire se gli operatori rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Qualora vi ***sia motivo*** di ritenere che un precursore di droghe possa essere oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di droghe, l'autorità competente effettua senza indugio controlli supplementari nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 29 e 30.	1. Le autorità competenti effettuano controlli al fine di stabilire se gli operatori rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Qualora vi ***siano motivi ragionevoli, basati su elementi oggettivi e fattuali,*** di ritenere che un precursore di droghe possa essere oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di droghe, l'autorità competente effettua senza indugio controlli supplementari nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 29 e 30.

Or. en

Emendamento 235
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	1 bis. È essenziale rafforzare i controlli, a condizione che siano rigorosamente basati sul rischio e coordinati sistematicamente tra le autorità nazionali competenti per evitare sovrapposizioni amministrative e operative. Le autorità utilizzano il sistema informatico centrale e il repertorio per effettuare riferimenti incrociati sui dati prima di avviare le ispezioni in loco. Gli operatori non sono soggetti a ripetute richieste di informazioni o a procedure di verifica da parte di diverse autorità nazionali o dell'Unione per la stessa operazione o la stessa scadenza, a meno che ciò non sia giustificato da un rischio immediato e comprovato di diversione dei precursori di droghe.

Or. en

Motivazione

Se un'impresa ha già presentato i suoi dati sul volume, le fatture commerciali e le informazioni sull'operatore nel sistema informatico centrale, richiedere la stessa identica documentazione in audit separati costituisce un uso inefficiente delle risorse pubbliche per due entità distinte (ad esempio, gli ispettorati doganali e della sicurezza chimica).

Emendamento 236
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti rispettano il principio di riservatezza e del segreto professionale e commerciale e tutelano i dati personali ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale.	2. Le autorità competenti rispettano il principio di riservatezza e del segreto professionale e commerciale e tutelano i dati personali ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale***, in particolare quando accedono, copiano o trattano i dati informatici dell'operatore nel corso delle ispezioni***.

Or. en

Emendamento 237
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali dispongano delle risorse necessarie per assicurare il corretto esercizio dei compiti che incombono loro in forza del presente regolamento.	3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali dispongano delle risorse ***finanziarie, umane e tecnologiche*** necessarie per assicurare il corretto esercizio dei compiti che incombono loro in forza del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 238
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 bis
	Le persone fisiche o giuridiche direttamente e negativamente interessate da una decisione o misura adottata a norma del presente regolamento hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente competente, conformemente al diritto nazionale e dell'UE. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché tale decisione o misura sia motivata, proporzionata e notificata senza indebito ritardo alla persona interessata. Le informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini applicabili sono comunicate unitamente alla decisione o alla misura.

Or. en

Emendamento 239
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti possono sequestrare i precursori di droghe classificati per un massimo di ***30*** giorni, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale, al fine di verificare l'identificazione dei precursori di droghe e la conformità al presente regolamento.	Le autorità competenti possono sequestrare i precursori di droghe classificati per un massimo di ***sette*** giorni, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale, al fine di verificare l'identificazione dei precursori di droghe e la conformità al presente regolamento. ***Ove giustificato dalla complessità della verifica o dalla necessità di prevenire un rischio imminente di diversione, il periodo di cui al paragrafo 1 può essere prorogato una sola volta per una durata supplementare non superiore a 15 giorni, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 240
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti possono sequestrare i precursori di droghe classificati per un massimo di 30 giorni, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale, al fine di verificare l'identificazione dei precursori di droghe e la conformità al presente regolamento.	Le autorità competenti possono sequestrare i precursori di droghe classificati per un massimo di 30 giorni, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale, al fine di verificare l'identificazione dei precursori di droghe e la conformità al presente regolamento. ***Se i motivi del sequestro cessano prima della scadenza del suddetto termine, i precursori di droghe sequestrati sono rilasciati senza***

indugio.

Or. sk

Motivazione

Il sequestro serve esclusivamente all'esecuzione dei controlli necessari. Se i motivi della sua durata non sussistono più, non sono giustificate ulteriori restrizioni alla manipolazione delle merci.

Emendamento 241
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, anche nei casi in cui tale ritardo sia dovuto a consultazioni in corso con altre autorità od organi internazionali competenti, prima che il termine scada le autorità competenti ne informano il richiedente, indicando i motivi e l'ulteriore termine che ritengono necessario per decidere. Salvo se altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni di calendario.

Or. en

Emendamento 242
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l'ingresso di precursori di droghe non classificati nel	2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l'ingresso di precursori di droghe non classificati nel

territorio doganale dell'Unione, o la loro uscita da tale territorio, se esistono prove sufficienti che tali precursori di droghe sono destinati alla fabbricazione illecita di droghe.	territorio doganale dell'Unione, o la loro uscita da tale territorio, se esistono prove sufficienti che tali precursori di droghe sono destinati alla fabbricazione illecita di droghe. ***La Commissione emana orientamenti che specificano i criteri e gli indicatori di cui tenere conto nel valutare se esistano prove sufficienti ai sensi del presente paragrafo.***

Or. en

Emendamento 243
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La durata del blocco temporaneo di cui al paragrafo 4 non supera i 30 giorni.	5. La durata del blocco temporaneo di cui al paragrafo 4 non supera i 30 giorni. ***Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, anche nei casi in cui tale ritardo sia dovuto a consultazioni in corso con altre autorità od organi internazionali competenti, prima che il termine scada le autorità competenti ne informano il richiedente, indicando i motivi e l'ulteriore termine che ritengono necessario per decidere. Salvo se altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni di calendario.***

Or. en

Emendamento 244
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La durata del blocco temporaneo di cui al paragrafo 4 non supera i ***30*** giorni.	5. La durata del blocco temporaneo di cui al paragrafo 4 non supera i *7* giorni. ***Fatto salvo il paragrafo 5, la durata del blocco temporaneo può essere ulteriormente prorogata se le autorità doganali hanno ragionevoli motivi per farlo. Il periodo supplementare del blocco temporaneo non supera i 15 giorni.***

Or. en

Emendamento 245
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La durata del blocco temporaneo di cui al paragrafo 4 non supera i 30 giorni.	5. La durata del blocco temporaneo di cui al paragrafo 4 non supera i 30 giorni***; in casi debitamente giustificati, il termine può essere prorogato di altri 30 giorni***.

Or. en

Emendamento 246
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) avendo accesso ai locali commerciali degli operatori al fine di raccogliere prove di irregolarità;	(b) avendo accesso ai locali commerciali degli operatori al fine di raccogliere prove di irregolarità ***nel pieno rispetto dei segreti commerciali e delle procedure legali***;

Or. en

Emendamento 247
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nello stabilire se vi sia il sospetto che precursori di droghe classificati o non classificati siano destinati a essere utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe, le autorità doganali o le autorità competenti utilizzano i criteri di cui all'allegato VII, capo 5. Se i criteri di cui all'allegato VII, capo 5, punto 8, lettera b), sono soddisfatti, l'operatore esterno che importa, esporta o svolge attività di intermediazione in relazione alla sostanza non classificata è tenuto a dimostrare che la sostanza è destinata a un uso legittimo.	7. Nello stabilire se vi sia il sospetto che precursori di droghe classificati o non classificati siano destinati a essere utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe, le autorità doganali o le autorità competenti utilizzano i criteri di cui all'allegato VII, capo 5. Se i criteri di cui all'allegato VII, capo 5, punto 8, lettera b), sono soddisfatti, l'operatore esterno che importa, esporta o svolge attività di intermediazione in relazione alla sostanza non classificata è tenuto a dimostrare che la sostanza è destinata a un uso legittimo. ***Tale prova è fornita in modo semplificato mediante la trasmissione elettronica, tramite il sistema centralizzato dell'Unione, della dichiarazione d'uso certificata dell'utente finale o di qualsiasi documento commerciale equivalente.***

Or. en

Emendamento 248
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Per prevenire i rischi specifici di diversione di precursori di droghe immagazzinati in zone franche e in custodia temporanea, nonché in altre aree sensibili, come i depositi doganali, gli Stati membri accertano che i controlli effettuati sulle attività svolte in queste aree siano efficaci in ciascuna fase e altrettanto rigorosi quanto quelli svolti in altre parti	8. Per prevenire i rischi specifici di diversione di precursori di droghe immagazzinati in zone franche e in custodia temporanea, nonché in altre aree sensibili, come i depositi doganali, gli Stati membri accertano che i controlli effettuati sulle attività svolte in queste aree siano efficaci in ciascuna fase e altrettanto rigorosi quanto quelli svolti in altre parti

del territorio doganale.	del territorio doganale. ***Nell'organizzare tali controlli, gli Stati membri tengono conto dei principi di efficacia, proporzionalità e gestione del rischio.***

Or. sk

Motivazione

Lo stesso livello di protezione non richiede la stessa intensità di controlli in tutti i casi. Un approccio basato sul rischio consente di indirizzare in modo più efficace le capacità di controllo sulle operazioni più rischiose.

Emendamento 249
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Clausola di salvaguardia
	Qualora uno Stato membro identifichi una sostanza emergente, compreso un precursore di droghe non classificato o una combinazione di sostanze, che possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di stupefacenti e che susciti gravi preoccupazioni riguardo al rischio di diversione, esso può, in attesa dell'adozione di misure a livello dell'Unione, adottare misure cautelari proporzionate e temporanee conformemente al diritto dell'Unione.
	Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe le misure adottate e fornisce le motivazioni a sostegno della propria valutazione, unitamente a qualsiasi informazione scientifica, tecnica od operativa pertinente disponibile.
	La Commissione esamina senza indebito ritardo se siano opportune ulteriori azioni a livello dell'Unione ai sensi del presente regolamento, anche, se necessario,

attraverso l'uso dei poteri ad essa conferiti dal presente regolamento.

Le misure adottate ai sensi del presente articolo sono limitate, nell'ambito di applicazione e nella durata, a quanto strettamente necessario e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 250
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 30 bis
	Clausola di salvaguardia
	1. Qualora uno Stato membro identifichi una sostanza emergente, compreso un precursore di droghe non classificato o una combinazione di sostanze, che può essere utilizzata per la fabbricazione illecita di stupefacenti e che costituisce una minaccia grave o imminente per la sicurezza pubblica, la salute pubblica o l'incolumità pubblica, e qualora non sia ancora entrato in vigore alcun atto delegato adottato a norma del presente regolamento in relazione a tale sostanza, lo Stato membro può adottare misure nazionali temporanee necessarie e proporzionate per prevenire la diversione, il traffico o l'uso illecito di tale sostanza.
	2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere restrizioni riguardanti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, il possesso, la distribuzione, il trasporto o l'uso della sostanza in questione, nonché obblighi rafforzati di monitoraggio,

comunicazione o registrazione per gli operatori.

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 notifica immediatamente alla Commissione e all'Agenzia le misure adottate a norma di tale paragrafo, unitamente ai motivi che giustificano tali misure e a qualsiasi informazione scientifica, tecnica o di intelligence disponibile a sostegno della valutazione della minaccia.

4. La Commissione valuta senza indebito ritardo se la sostanza in questione debba essere assoggettata a misure a livello dell'Unione, anche mediante l'adozione di un atto delegato a norma del presente regolamento. La Commissione europea dovrebbe debitamente informare gli altri Stati membri affinché anch'essi mettano immediatamente in atto misure temporanee.

5. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 sono di natura temporanea e rimangono applicabili solo fino all'entrata in vigore delle pertinenti misure dell'Unione o fino a quando lo Stato membro stabilisca che la minaccia non ne giustifica più il mantenimento. Tali misure sono conformi al diritto dell'Unione e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 251
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 30 bis

Gestione dei precursori di droghe sequestrati e trattenuti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire una gestione adeguata dei precursori di droghe sequestrati o trattenuti a norma dell'articolo 29 o dell'articolo 30, compresi la custodia e la catena di custodia in condizioni di sicurezza, in modo da prevenire diversioni, furti e rischi per i lavoratori, la salute pubblica e l'ambiente.

2. I precursori di droghe non trattenuti in virtù di una decisione amministrativa definitiva ai sensi del diritto nazionale alla scadenza del periodo di cui all'articolo 29 o all'articolo 30 sono immediatamente restituiti. La persona interessata ha l'effettiva possibilità di impugnare il sequestro, il trattenimento o qualsiasi decisione a norma del presente articolo dinanzi a un organo giurisdizionale, conformemente all'articolo 28 bis.

3. I precursori di droghe trattenuti a norma di una decisione amministrativa definitiva sono distrutti, convertiti irreversibilmente o altrimenti smaltiti in modo ecologicamente corretto, conformemente alla legislazione dell'Unione e nazionale in materia di rifiuti, a meno non sia necessario un periodo di custodia supplementare a fini probatori, forensi, di ricerca o di altro interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 252
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.	Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:*** ***(a) la gravità e la durata della violazione;*** ***(b) eventuali violazioni pertinenti commesse in precedenza dall'operatore economico;*** ***(c) il grado di cooperazione con le autorità competenti;*** ***(d) eventuali altri fattori attenuanti o aggravanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.***

Or. en

Emendamento 253
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.	Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Le sanzioni comprendono l'esclusione temporanea per un periodo massimo di 12 mesi dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese le procedure di gara, le sovvenzioni e le concessioni, e il divieto temporaneo di immettere o mettere a disposizione sul mercato o di esportare le sostanze e le miscele pertinenti.***

Or. en

Emendamento 254
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.	Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive***, con gli Stati membri che, nel determinarle, tengono conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione, nonché del grado di cooperazione dell'entità interessata con le autorità competenti***.

Or. sk

Motivazione

Il progetto di regolamento stabilisce un requisito generale di proporzionalità delle sanzioni, ma non prevede alcun criterio per la sua applicazione. L'aggiunta di fattori essenziali sosterrà un'applicazione più coerente e prevedibile dei regimi sanzionatori in tutti gli Stati membri.

Emendamento 255
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le sanzioni ***previste devono*** essere effettive, proporzionate e dissuasive.	Le sanzioni ***di cui al comma 1 sono*** effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 256
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. Gli Stati membri garantiscono che, al momento di decidere se imporre una sanzione e di stabilirne il tipo o la gravità, si tenga debitamente conto di quanto segue: (a) se le violazioni siano state commesse intenzionalmente o per negligenza;
	(b) la natura, gravità, ripetizione e durata della violazione;
	(c) l'impatto sugli interessi finanziari e di altro tipo dell'Unione e degli Stati membri in materia di sicurezza;
	(d) il grado di cooperazione con le autorità competenti, al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
	(e) qualsiasi precedente violazione rilevante;
	(f) tutte le altre circostanze attenuanti o aggravanti del caso, conformemente al diritto nazionale.
	4. I seguenti atti od omissioni costituiscono violazioni ai fini del presente regolamento, soggette a sanzioni:
	(a) mancata presentazione, da parte di un operatore titolare di licenza, di una notifica di pre-esportazione, esportazione o importazione a norma del presente regolamento;
	(b) presentazione da parte di un operatore di informazioni false, incomplete o materialmente fuorvianti in una notifica del precursore, in una domanda di licenza o in una registrazione;
	(c) la negoziazione di precursori classificati o di progettazione senza essere in possesso di una licenza o registrazione valida richiesta a norma del presente regolamento;
	(d) mancata segnalazione, da parte di un operatore, di un'operazione sospetta o della scomparsa di sostanze classificate o

di un furto, ove sia richiesta la segnalazione;

5. Gli Stati membri possono definire ulteriori infrazioni relative agli obblighi previsti dal presente regolamento oltre a quelle elencate al comma 3, previa notifica alla Commissione.

6. Gli errori materiali e di lieve entità non costituiscono una violazione ai sensi del comma 3, a meno che non siano commessi intenzionalmente o per negligenza manifesta. Le violazioni imputabili a cause di forza maggiore, compresi i guasti documentati del sistema informatico che sfuggono al controllo dell'operatore o del trasportatore, non danno luogo a sanzioni.

7. Le sanzioni comprendono, se del caso, quanto segue:

(a) un onere pecuniario;

(b) la revoca, la sospensione o la modifica di una licenza o di una registrazione concessa a norma del presente regolamento;

(c) la confisca delle merci in questione;

(d) un avvertimento.

Or. en

Emendamento 257
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni pecuniarie e misure amministrative. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione pecuniaria o misura

amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, se del caso:

(a) la gravità e la durata della violazione;

(b) il numero di casi in cui la violazione è stata ripetuta;

(c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

(d) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, anche alla luce del suo fatturato totale o del suo reddito annuo;

(e) il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;

(f) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

(g) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;

(h) precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.

Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie massime che possono essere imposte ammontino almeno all'importo più elevato tra il doppio dell'importo del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, e 1 000 000 EUR. Per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore di cui al primo comma è il corrispondente valore in valuta nazionale al [OP: aggiungere: data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 258
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme, così come eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse.	Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme, così come eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse***, anche registrando le loro decisioni tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 35***. ***La Commissione pubblica un quadro comparativo dei regimi sanzionatori degli Stati membri e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla convergenza nell'applicazione delle norme ogni tre anni.***

Or. en

Emendamento 259
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme, ***così come*** eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse.	Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme ***relative alle sanzioni entro [OP: aggiungere data: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] unitamente alla loro base giuridica e provvedono a notificare immediatamente*** eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse.

Or. en

Emendamento 260
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione può emanare orientamenti sulla determinazione delle sanzioni e dei livelli minimi applicabili alle violazioni gravi ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 261
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti e le autorità doganali comunicano informazioni sui sequestri di precursori di droghe e informazioni sull'attuazione del presente regolamento nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII.	Le autorità competenti e le autorità doganali comunicano***, senza indebito ritardo,*** informazioni sui sequestri di precursori di droghe ***per via elettronica, tramite il sistema elettronico centralizzato dell'Unione,*** e informazioni sull'attuazione del presente regolamento nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII. ***Tale condivisione automatizzata avviene senza indebito ritardo in tempo reale non appena viene rilevato il reato o il sequestro significativo, al fine di consentire la configurazione immediata di profili di rischio comuni alle frontiere dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 262
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Le autorità competenti e le autorità doganali comunicano informazioni sui sequestri di precursori di droghe e informazioni sull'attuazione del presente regolamento nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII.	Le autorità competenti e le autorità doganali comunicano informazioni sui sequestri di precursori di droghe e informazioni sull'attuazione del presente regolamento nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII. ***La notifica garantisce la protezione dei segreti commerciali, delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione.***

Or. sk

Motivazione

Lo scambio di informazioni è essenziale per l'efficace applicazione del regolamento. Allo stesso tempo, è necessario garantire esplicitamente la protezione delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali che possono far parte dei dati segnalati.

Emendamento 263
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su base annuale, informazioni aggregate sull'attuazione del presente regolamento, basate sui dati comunicati conformemente all'allegato VIII. La Commissione utilizza tali informazioni per monitorare l'attuazione del presente regolamento e mette a disposizione una panoramica di tali dati a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 264
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se le informazioni di cui all'articolo 32 riguardano sequestri significativi di precursori di droghe non classificati, l'autorità competente o l'autorità doganale ne informa senza ***indugio*** la Commissione, l'Agenzia e gli altri Stati membri.	1. Se le informazioni di cui all'articolo 32 riguardano sequestri significativi di precursori di droghe non classificati, l'autorità competente o l'autorità doganale ne informa senza ***indebito ritardo*** la Commissione, l'Agenzia e gli altri Stati membri ***per via elettronica tramite il sistema elettronico centralizzato dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 265
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se le informazioni di cui all'articolo 32 riguardano sequestri significativi di precursori di droghe non classificati, l'autorità competente o l'autorità doganale ne informa senza indugio la Commissione, l'Agenzia e gli altri Stati membri.	1. Se le informazioni di cui all'articolo 32 riguardano sequestri significativi di precursori di droghe non classificati, l'autorità competente o l'autorità doganale ne informa senza indugio la Commissione, l'Agenzia e gli altri Stati membri. ***La Commissione, in collaborazione con l'Agenzia, pubblicherà orientamenti per promuovere un'interpretazione uniforme del concetto di "significativo".***

Or. sk

Motivazione

Il termine "significativo" non è ulteriormente definito nella proposta. Orientamenti comuni contribuirebbero a garantire pratiche di applicazione uniformi in tutti gli Stati membri senza la necessità di introdurre soglie rigide nel regolamento stesso.

Emendamento 266
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le soglie e i criteri per determinare sequestri significativi di precursori di droghe non classificati ai fini del presente articolo.

Or. en

Emendamento 267
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente di uno Stato membro informa senza ***indugio*** la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli altri Stati membri qualora riceva una richiesta di licenza per un precursore di droghe di categoria 3 conformemente all'articolo 18.	2. L'autorità competente di uno Stato membro informa senza ***indebito ritardo*** la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli altri Stati membri ***per via elettronica e tramite il sistema elettronico centralizzato dell'Unione*** qualora riceva una richiesta di licenza per un precursore di droghe di categoria 3 conformemente all'articolo 18 ***o qualora rifiuti, sospenda, revochi una licenza per prevenire strategie di elusione o fenomeni di forum shopping***.

Or. en

Emendamento 268
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione trasmette la presente

relazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 269
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La presente relazione è redatta su base consolidata utilizzando dati operativi e statistiche automaticamente centralizzati nel sistema elettronico dell'Unione dalle autorità competenti, garantendo in tal modo la completezza e l'affidabilità delle informazioni fornite senza imporre ulteriori oneri di comunicazione annuale agli operatori.

Or. en

Emendamento 270
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico centralizzato per la presentazione, la conservazione, il trattamento, il processo decisionale e lo scambio di informazioni per il monitoraggio e il controllo di precursori di droghe conformemente al presente regolamento.	1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico centralizzato per la presentazione, la conservazione, il trattamento, il processo decisionale e lo scambio di informazioni per il monitoraggio e il controllo di precursori di droghe conformemente al presente regolamento. ***La Commissione istituisce inoltre procedure di emergenza volte a garantire che le autorità competenti, le autorità doganali e gli operatori possano continuare ad***

adempiere ai loro obblighi di prevenzione della diversione in caso di interruzione del sistema, incidente informatico o attività di minaccia ibrida nei confronti del sistema.

Or. en

Emendamento 271
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(vi bis) registrare le attività di raccolta, distruzione e trattamento a valle e caricare o mettere a disposizione le relative prove documentali conformemente al nuovo articolo proposto;

Or. en

Emendamento 272
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a – punto vi ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(vi ter) il sistema elettronico è progettato affinché sia di facile utilizzo e proporzionato, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese;

Or. en

Emendamento 273
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) consentire ai fornitori di mercati online di verificare, conformemente all'articolo 13 bis, che gli operatori coinvolti in una transazione siano titolari di una licenza valida;

Or. en

Emendamento 274
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) fornire funzionalità digitali di facile utilizzo che agevolino le procedure amministrative e di conformità, compresi modelli standardizzati, controlli automatizzati di completezza e coerenza, la possibilità di allegare documentazioni di supporto, strumenti per verificare le dichiarazioni di uso finale, quadri operativi che consentano agli operatori e alle autorità competenti di monitorare lo stato delle richieste e delle licenze e funzionalità di comunicazione sicure per lo scambio di domande di follow-up e informazioni supplementari.

Or. en

Emendamento 275
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i), ii), iii), iv) e v), e lettere b), c) e d), sono operative al più tardi ***18*** mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.	3. Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i), ii), iii), iv) e v), e lettere b), c) e d), sono operative al più tardi ***12*** mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 276
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i), ii), iii), iv) e v), e lettere b), c) e d), sono operative al più tardi ***18*** mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.	3. Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i), ii), iii), iv) e v), e lettere b), c) e d), sono operative al più tardi ***12*** mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 277
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto vi), sono operative al più tardi ***sei*** anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.	4. Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto vi), sono operative al più tardi ***due*** anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 278
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto vi), sono operative al più tardi ***sei*** anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.	4. Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto vi), sono operative al più tardi ***tre*** anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 279
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto vi), sono operative al più tardi ***sei*** anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.	4. Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto vi), sono operative al più tardi ***due*** anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 280
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione interconnette il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4, entro ***sei*** anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del	5. La Commissione interconnette il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4, entro ***tre*** anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del

presente articolo.	presente articolo. ***La Commissione interconnette il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4 entro la data di cui al paragrafo 3.***
	Or. en

Emendamento 281
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione interconnette il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4, entro sei anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo.	5. ***Al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4,*** la Commissione interconnette il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4, entro sei anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo ***e con il centro doganale digitale dell'UE istituito dal regolamento (CE) 2023/0156, al più tardi due anni dall'entrata in vigore, ove possibile***.
	Or. en

Emendamento 282
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione interconnette il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4, entro ***sei*** anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo.	5. La Commissione interconnette il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4, entro ***tre*** anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 283
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione interconnette il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4, entro ***sei*** anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo.	5. La Commissione interconnette il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4, entro ***due*** anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 284
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione ***può***, in	6. La Commissione ***garantisce***, in

cooperazione con le Nazioni Unite, ***interconnettere*** il sistema di cui al paragrafo 1 ***con*** i sistemi delle Nazioni Unite per la comunicazione di incidenti ***o con altri sistemi delle Nazioni Unite per i*** precursori di droghe.	cooperazione con le Nazioni Unite, ***l'effettiva interoperabilità e, ove tecnicamente fattibile, lo scambio di informazioni in tempo reale tra*** il sistema di cui al paragrafo 1 ***e*** i sistemi delle Nazioni Unite ***pertinenti*** per la comunicazione di incidenti ***relativi ai*** precursori di droghe***, al fine di evitare ritardi nella trasmissione di informazioni utilizzabili***. ***L'accesso è basato sui ruoli e limitato ai dati strettamente necessari per lo svolgimento di tali compiti.***

Or. en

Emendamento 285
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione, l'Agenzia, le autorità competenti ***e*** gli operatori hanno accesso ai dati del sistema elettronico necessari per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.	7. La Commissione, l'Agenzia, le autorità competenti***,*** gli operatori ***e i fornitori di mercati online*** hanno accesso ai dati del sistema elettronico necessari per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 286
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'introduzione del sistema informatico centrale segue un calendario realistico e di attuazione graduale. La piena attuazione è subordinata a prove operative complete e all'interoperabilità

verificata con le infrastrutture nazionali esistenti, garantendo che la transizione non provochi perturbazioni operative per le autorità nazionali competenti o per gli operatori.

Or. en

Motivazione

La trasformazione digitale dovrebbe ottimizzare i flussi di lavoro, non interromperli. Costringere la migrazione dei dati verso sistemi non testati rischia gravi perturbazioni del commercio estero e della sorveglianza del mercato interno.

Emendamento 287
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Entro il [OP: 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le modalità di attuazione per lo sviluppo e il funzionamento del sistema elettronico, comprese le specifiche tecniche e le procedure da seguire per l'attuazione degli articoli 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 21, 22, 23, 32, 33 e 34.	8. Entro il [OP: 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le modalità di attuazione per lo sviluppo e il funzionamento del sistema elettronico, comprese le specifiche tecniche e le procedure da seguire per l'attuazione degli articoli 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 21, 22, 23, 32, 33 e 34. ***L'atto di esecuzione stabilisce inoltre procedure di riserva in caso di guasto del sistema o dell'interconnessione, diritti di gestione e di accesso degli utenti, categorie di dati, periodi di detenzione, requisiti di registrazione, requisiti di cibersicurezza e garanzie necessarie per garantire la conformità ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.***

Or. en

Emendamento 288

Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Entro il [OP: ***18*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le modalità di attuazione per lo sviluppo e il funzionamento del sistema elettronico, comprese le specifiche tecniche e le procedure da seguire per l'attuazione degli articoli 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 21, 22, 23, 32, 33 e 34.	8. Entro il [OP: ***12*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le modalità di attuazione per lo sviluppo e il funzionamento del sistema elettronico, comprese le specifiche tecniche e le procedure da seguire per l'attuazione degli articoli 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 21, 22, 23, 32, 33 e 34.

Or. en

Emendamento 289
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 9 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10. Il sistema è progettato per essere pienamente interoperabile con altri sistemi elettronici, tra cui il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), il sistema automatizzato di esportazione (AES), il centro doganale digitale dell'UE, l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS). La Commissione stabilisce, mediante atti delegati, norme di interoperabilità per i sistemi nazionali e l'interfaccia tra il sistema elettronico dei precursori di droghe e tali sistemi paralleli entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
	11. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 41 a 45 e all'allegato VII, la Commissione valuta la fattibilità

dell'utilizzo dell'infrastruttura digitale doganale dell'Unione esistente, compresi il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) e il sistema automatizzato di esportazione (AES), nonché dei sistemi elettronici che inizieranno ad essere attuati in una fase precedente, come il centro doganale digitale dell'UE, per anticipare alcune delle prescrizioni relative al commercio estero per la registrazione, la presentazione e lo scambio di informazioni relative alle spedizioni di precursori di droghe al fine di accelerare l'attuazione del presente regolamento.

12. In attesa dell'interconnessione del sistema elettronico dei precursori di droghe con l'ambiente dello sportello unico per le dogane, gli Stati membri che hanno messo in atto sistemi elettronici nazionali funzionali per le notifiche dei precursori sono autorizzati a far funzionare tali sistemi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che soddisfino le norme di interoperabilità stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

13. La Commissione svolge adeguate consultazioni durante i lavori preparatori per l'istituzione del sistema elettronico e la sua interoperabilità con altri sistemi elettronici, anche a livello di esperti, compreso il gruppo di contatto per gli operatori. Tali consultazioni sono condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

Emendamento 290
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 35 bis
	Sovranità digitale
	1. Il sistema elettronico è progettato per garantire che i dati ivi disponibili siano protetti dall'accesso non autorizzato e da altre minacce alla sua integrità e sicurezza, il che è nell'interesse pubblico. Il sistema elettronico, esclusa l'infrastruttura di trasmissione delle telecomunicazioni, è controllato e amministrato esclusivamente dalla Commissione o dall'autorità doganale dell'UE e dall'Agenzia secondo un accordo di lavoro che stabilisce la cooperazione operativa. È situato all'interno del territorio dell'Unione europea.
	2. Nell'ambito dei compiti relativi allo sviluppo, all'hosting, al funzionamento e alla manutenzione e di qualsiasi trattamento dei dati relativo al sistema elettronico:
	(a) I fornitori e altri prestatori di servizi, nonché i subappaltatori, garantiscono l'affidabilità, la sicurezza e l'indipendenza dall'influenza dei governi di paesi terzi e non sono soggetti, direttamente o indirettamente, ad alcuna normativa, compresi gli ordini esecutivi, di un paese terzo che possa richiedere la divulgazione dei dati del sistema elettronico a qualsiasi autorità di tale paese. Per i servizi critici, comprese le attività connesse ai dati, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un nulla osta di sicurezza.
	(b) I fornitori, altri prestatori di servizi e i subappaltatori sono legalmente stabiliti nell'Unione e non sono controllati, direttamente o indirettamente, da alcuna impresa di un paese terzo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/452.
	3. L'amministrazione aggiudicatrice per il sistema elettronico può chiedere in

qualsiasi momento ai fornitori, agli offerenti, ai subappaltatori nonché ad altri prestatori di servizi di fornire prove delle misure che hanno adottato per impedire qualsiasi divulgazione non autorizzata di dati provenienti dal sistema elettronico, compresa la documentazione attestante che essi soddisfano gli obblighi di cui al paragrafo 2 bis per quanto riguarda l'indipendenza e la non divulgazione, e del fatto che garantiscono l'affidabilità, la sicurezza e l'indipendenza dall'influenza di governi di paesi terzi.

4. La sicurezza della catena di approvvigionamento di tutti i componenti informatici, hardware e software è garantita nella misura più ampia possibile. L'autorità aggiudicatrice del sistema elettronico può richiedere ai fornitori, ai subappaltatori nonché ad altri prestatori di servizi di fornire prove in tal senso.

5. Se ha motivo di ritenere che le misure adottate dai fornitori, dagli offerenti, dai subappaltatori e da altri prestatori di servizi per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 2-4 del presente articolo siano insufficienti o che gli elementi di prova da essi forniti a norma dello stesso non siano del tutto affidabili, l'amministrazione aggiudicatrice del sistema elettronico può adottare, nell'ambito del contratto o della procedura di appalto, tutte le misure che ritiene necessarie per porre rimedio alla situazione, compresa la sospensione o la risoluzione, parziale o totale, del contratto o l'esclusione dalla procedura di appalto. Ciò lascia impregiudicati altri diritti rimediali supplementari che l'amministrazione aggiudicatrice per il sistema elettronico può aver istituito a norma del pertinente contratto o di altre disposizioni in vigore.

6. Salvo se previsto nel presente regolamento o in un accordo internazionale vincolante per l'Unione, i

dati elaborati nel sistema elettronico non sono trasferiti a un paese terzo, a un'organizzazione internazionale o a persone fisiche o giuridiche stabilite al di fuori del territorio dell'Unione, né sono messi a loro disposizione.

7. Il sistema elettronico è progettato nella massima misura possibile per evitare ostacoli precommerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che scoraggino, ostacolino o impediscano il trasferimento o la portabilità di dati, applicazioni o risorse digitali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice a un altro prestatore di servizi o il loro utilizzo in un ambiente interoperabile.

Or. en

Motivazione

Sulla base di un articolo del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento 291
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'accesso a dati personali è limitato al personale debitamente autorizzato della Commissione e di altri organismi dell'Unione, nonché di altre autorità competenti e autorità doganali nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento. Tali organi e autorità dell'Unione garantiscono la riservatezza e l'integrità di tali dati e li proteggono dall'accesso, dall'uso o dalla divulgazione non autorizzati, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di	3. L'accesso a dati personali è limitato al personale debitamente autorizzato della Commissione e di altri organismi dell'Unione, nonché di altre autorità competenti e autorità doganali nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento. Tali organi e autorità dell'Unione garantiscono la riservatezza e l'integrità di tali dati e li proteggono dall'accesso, dall'uso o dalla divulgazione non autorizzati, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di

protezione dei dati.	protezione dei dati. ***Il sistema elettronico garantisce la registrazione dell'accesso e delle modifiche, la tracciabilità delle azioni, l'integrità dei dati, la continuità operativa e lo scambio sicuro di informazioni tra le autorità competenti, le autorità doganali e gli operatori.***

Or. en

Emendamento 292
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'accesso a dati personali è limitato al personale debitamente autorizzato della Commissione e di altri organismi dell'Unione, nonché di altre autorità competenti e autorità doganali nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento. Tali organi e autorità dell'Unione garantiscono la riservatezza e l'integrità di tali dati e li proteggono dall'accesso, dall'uso o dalla divulgazione non autorizzati, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.	3. L'accesso a dati personali è limitato al personale debitamente autorizzato della Commissione e di altri organismi dell'Unione, nonché di altre autorità competenti e autorità doganali nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento. Tali organi e autorità dell'Unione garantiscono la riservatezza e l'integrità di tali dati e li proteggono dall'accesso, dall'uso o dalla divulgazione non autorizzati, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati. ***Ogni accesso ai dati personali deve essere registrato e deve poter essere verificato retroattivamente.***

Or. sk

Motivazione

Nei grandi sistemi di informazione centralizzati è necessario garantire non solo la limitazione dell'accesso, ma anche la piena tracciabilità. Tale soluzione aumenta la protezione degli interessati e favorisce il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

Emendamento 293

Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Sovranità digitale
	1. Il sistema elettronico è progettato per garantire che i dati ivi disponibili siano protetti dall'accesso non autorizzato e da altre minacce alla sua integrità e sicurezza, il che è nell'interesse pubblico. L'infrastruttura del sistema elettronico, esclusa l'infrastruttura di trasmissione delle telecomunicazioni, è controllata e amministrata esclusivamente dalla Commissione ed è situata nel territorio dell'Unione europea.
	2. Nell'ambito dei compiti relativi allo sviluppo, all'hosting, al funzionamento e alla manutenzione e di qualsiasi trattamento dei dati relativo al sistema elettronico:
	(a) I fornitori e altri prestatori di servizi, nonché i subappaltatori, garantiscono l'affidabilità, la sicurezza e l'indipendenza dall'influenza dei governi di paesi terzi e non sono soggetti, direttamente o indirettamente, ad alcuna normativa, compresi gli ordini esecutivi, di un paese terzo che possa richiedere la divulgazione del sistema elettronico a qualsiasi autorità di tale paese. Per i servizi critici, comprese le attività connesse ai dati, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un nulla osta di sicurezza.
	(b) I fornitori, altri prestatori di servizi e i subappaltatori sono legalmente stabiliti nell'Unione e non sono controllati, direttamente o indirettamente, da alcuna impresa di un paese terzo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/452.
	3. L'amministrazione aggiudicatrice per il sistema elettronico può chiedere in qualsiasi momento ai fornitori, agli

offerenti, ai subappaltatori nonché ad altri prestatori di servizi di fornire prove delle misure che hanno adottato per impedire qualsiasi divulgazione non autorizzata di dati provenienti dal sistema elettronico, compresa la documentazione attestante che essi soddisfano gli obblighi di cui al paragrafo 2 bis per quanto riguarda l'indipendenza e la non divulgazione, e del fatto che garantiscono l'affidabilità, la sicurezza e l'indipendenza dall'influenza di governi di paesi terzi.

4. La sicurezza della catena di approvvigionamento di tutti i componenti informatici, hardware e software è garantita nella misura più ampia possibile. L'autorità aggiudicatrice del sistema elettronico può richiedere ai fornitori, ai subappaltatori nonché ad altri prestatori di servizi di fornire prove in tal senso.

5. Se ha motivo di ritenere che le misure adottate dai fornitori, dagli offerenti, dai subappaltatori e da altri prestatori di servizi per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 2-4 del presente articolo siano insufficienti o che gli elementi di prova da essi forniti a norma dello stesso non siano del tutto affidabili, l'amministrazione aggiudicatrice del sistema elettronico può adottare, nell'ambito del contratto o della procedura di appalto, tutte le misure che ritiene necessarie per porre rimedio alla situazione, compresa la sospensione o la risoluzione, parziale o totale, del contratto o l'esclusione dalla procedura di appalto. Ciò lascia impregiudicati altri diritti rimediali supplementari che l'amministrazione aggiudicatrice per il sistema elettronico può aver istituito a norma del pertinente contratto o di altre disposizioni in vigore.

6. I dati elaborati nel sistema elettronico non sono trasferiti a un paese terzo, a un'organizzazione internazionale o a persone fisiche o giuridiche stabilite al di

fuori del territorio dell'Unione, né sono messi a loro disposizione.

7. Il sistema elettronico è progettato nella massima misura possibile per evitare ostacoli precommerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che scoraggino, ostacolino o impediscano il trasferimento o la portabilità di dati, applicazioni o risorse digitali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice a un altro prestatore di servizi o il loro utilizzo in un ambiente interoperabile.

Or. en

Emendamento 294
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38, con cui modifica gli allegati I, II e III per adeguarli alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe o per allinearli a qualsiasi modifica delle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite, aggiungendo o rimuovendo sostanze e adeguando le voci esistenti. La Commissione può aggiungere soltanto sostanze identificate individualmente all'allegato I o II, salvo se altrimenti richiesto per allineare tali allegati alle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite. La Commissione può aggiungere all'allegato III sostanze identificate individualmente o in modo generico. Quando aggiunge sostanze in modo generico, la Commissione identifica chiaramente il gruppo di sostanze e, se del caso, le singole sostanze che devono essere esentate dalle misure di controllo e	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38, con cui modifica gli allegati I, II e III per adeguarli alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe o per allinearli a qualsiasi modifica delle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite, aggiungendo o rimuovendo sostanze e adeguando le voci esistenti. La Commissione può aggiungere soltanto sostanze identificate individualmente all'allegato I o II, salvo se altrimenti richiesto per allineare tali allegati alle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite. La Commissione ***individua il numero CAS applicabile per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I o nell'allegato II, ove disponibile. Se non è ancora stato assegnato un numero CAS, la Commissione ne chiede l'assegnazione prima dell'adozione dell'atto delegato. La Commissione*** può aggiungere all'allegato

monitoraggio per i precursori di droghe classificati.	III sostanze identificate individualmente o in modo generico. Quando aggiunge sostanze in modo generico, la Commissione identifica chiaramente il gruppo di sostanze e, se del caso, le singole sostanze che devono essere esentate dalle misure di controllo e monitoraggio per i precursori di droghe classificati.

Or. en

Emendamento 295
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38, con cui modifica gli allegati I, II e III per adeguarli alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe o per allinearli a qualsiasi modifica delle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite, aggiungendo o rimuovendo sostanze e adeguando le voci esistenti. La Commissione può aggiungere soltanto sostanze identificate individualmente all'allegato I o II, salvo se altrimenti richiesto per allineare tali allegati alle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite. La Commissione può aggiungere all'allegato III sostanze identificate individualmente o in modo generico. Quando aggiunge sostanze in modo generico, la Commissione identifica chiaramente il gruppo di sostanze e, se del caso, le singole sostanze che devono essere esentate dalle misure di controllo e monitoraggio per i precursori di droghe classificati.	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38, con cui modifica gli allegati I, II e III per adeguarli alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe o per allinearli a qualsiasi modifica delle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite, aggiungendo o rimuovendo sostanze e adeguando le voci esistenti***. Per ciascuna sostanza aggiunta ex novo all'allegato I o all'allegato II, la Commissione indica il corrispondente numero CAS, ove disponibile***. La Commissione può aggiungere soltanto sostanze identificate individualmente all'allegato I o II, salvo se altrimenti richiesto per allineare tali allegati alle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite. La Commissione può aggiungere all'allegato III sostanze identificate individualmente o in modo generico. Quando aggiunge sostanze in modo generico, la Commissione identifica chiaramente il gruppo di sostanze e, se del caso, le singole sostanze che devono essere esentate dalle misure di controllo e monitoraggio per i

precursori di droghe classificati.

Or. en

Emendamento 296
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38, con cui modifica gli allegati I, II e III per adeguarli alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe o per allinearli a qualsiasi modifica delle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite, aggiungendo o rimuovendo sostanze e adeguando le voci esistenti. La Commissione può aggiungere soltanto sostanze identificate individualmente all'allegato I o II, salvo se altrimenti richiesto per allineare tali allegati alle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite. La Commissione può aggiungere all'allegato III sostanze identificate individualmente o in modo generico. Quando aggiunge sostanze in modo generico, la Commissione identifica chiaramente il gruppo di sostanze e, se del caso, le singole sostanze che devono essere esentate dalle misure di controllo e monitoraggio per i precursori di droghe classificati.	1. ***Entro [6 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento] al più tardi,*** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38, con cui modifica gli allegati I, II e III per adeguarli alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe o per allinearli a qualsiasi modifica delle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite, aggiungendo o rimuovendo sostanze e adeguando le voci esistenti. La Commissione può aggiungere soltanto sostanze identificate individualmente all'allegato I o II, salvo se altrimenti richiesto per allineare tali allegati alle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite. La Commissione può aggiungere all'allegato III sostanze identificate individualmente o in modo generico. Quando aggiunge sostanze in modo generico, la Commissione identifica chiaramente il gruppo di sostanze e, se del caso, le singole sostanze che devono essere esentate dalle misure di controllo e monitoraggio per i precursori di droghe classificati.

Or. en

Emendamento 297
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6. Sottolinea il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA), ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/1322, nella valutazione dei precursori di droghe e nella stesura di relazioni sulla valutazione delle minacce. Osserva che tali valutazioni possono costituire la base per l'adozione, da parte della Commissione, di atti delegati a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 298
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati IV, V, VI, VII, VIII e IX al fine di adeguare ***le condizioni generali e altre norme tecniche*** per: le licenze; le registrazioni; le notifiche preventive; le notifiche delle quantità per l'importazione o l'esportazione; le notificazioni preventive all'esportazione; i criteri ai fini della determinazione degli scopi leciti dell'operazione di cui all'articolo 24; la determinazione dei criteri per sospettare l'intenzione di uso nella fabbricazione illecita di droghe di cui all'articolo 30, paragrafo 7; obblighi di rendicontazione; e misure transitorie.	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati IV, V, VI, VII, VIII e IX al fine di adeguare ***esclusivamente gli elementi tecnici e di attuazione*** per: le licenze; le registrazioni; le notifiche preventive; le notifiche delle quantità per l'importazione o l'esportazione; le notificazioni preventive all'esportazione; i criteri ai fini della determinazione degli scopi leciti dell'operazione di cui all'articolo 24; la determinazione dei criteri per sospettare l'intenzione di uso nella fabbricazione illecita di droghe di cui all'articolo 30, paragrafo 7; obblighi di rendicontazione; e misure transitorie. ***Gli atti delegati non possono modificare gli obblighi essenziali dei titolari del trattamento né ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento.***

Or. sk

Motivazione

Gli atti delegati sono intesi a modificare elementi non essenziali di un atto giuridico. È opportuno confermare esplicitamente che non è possibile introdurre nuovi obblighi sostanziali o estendere l'ambito di applicazione del regolamento mediante atti delegati senza un adeguato processo legislativo.

Emendamento 299
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nell'adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione tiene conto sia del rischio di diversione di precursori di droghe per la produzione e la fabbricazione di droghe illecite sia dell'impatto sul commercio legittimo.	5. Nell'adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione tiene conto sia del rischio di diversione di precursori di droghe per la produzione e la fabbricazione di droghe illecite sia dell'impatto sul commercio legittimo. ***A tal fine, la Commissione effettua una valutazione preliminare dell'impatto economico e consulta, conformemente ai principi del programma del legiferare meglio, i portatori di interessi pertinenti, compresi i gruppi di esperti degli Stati membri, i rappresentanti dell'industria chimica e gli istituti di ricerca accademici.***

Or. en

Emendamento 300
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nell'adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione tiene conto sia del rischio di diversione di precursori di droghe per la produzione e la	5. Nell'adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione tiene conto sia del rischio di diversione di precursori di droghe per la produzione e la

fabbricazione di droghe illecite sia dell'impatto sul commercio legittimo.	fabbricazione di droghe illecite sia dell'impatto sul commercio legittimo***, della competitività degli operatori economici e degli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese***.

Or. sk

Motivazione

La regolamentazione dei precursori deve garantire un elevato livello di protezione contro gli usi impropri, ma allo stesso tempo non deve imporre un onere eccessivo alle attività economiche legittime. La valutazione dell'impatto sulle PMI è in linea con i principi di una migliore regolamentazione.

Emendamento 301
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Nessuna disposizione della presente legislazione priva gli Stati membri del diritto di classificare le sostanze chimiche come precursori di droghe a livello nazionale.

Or. fi

Emendamento 302
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". ***La***

	Commissione mette a disposizione degli Stati membri il progetto di atto delegato e la relativa giustificazione tecnica e scientifica in tempo utile prima dell'inizio della consultazione.

Or. sk

Motivazione

Una consultazione efficace presuppone che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per valutare la proposta e abbiano accesso agli elementi di prova su cui la Commissione basa la sua decisione.

Emendamento 303
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli atti delegati che modificano gli allegati I, II, e III adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.	1. Gli atti delegati che modificano gli allegati I, II, e III adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. ***La Commissione dimostra in particolare l'esistenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza pubblica o la sanità pubblica che giustifica il ricorso alla procedura d'urgenza.***

Or. sk

Motivazione

La procedura d'urgenza costituisce un'eccezione al normale esercizio dei poteri delegati. È pertanto opportuno specificare le circostanze in cui tale procedura può essere utilizzata.

Emendamento 304
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) partecipa ai lavori del comitato in qualità di osservatore e fornisce consulenza tecnica. Rappresentanti dell'industria chimica, delle piccole e medie imprese e dei centri di ricerca universitari possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori o esperti, a seconda dei casi, per fornire un contributo alla valutazione dell'impatto operativo ed economico delle misure in esame.

Or. en

Emendamento 305
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Riesame	***Valutazione e*** riesame

Or. en

Emendamento 306
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il ***[OP: inserire la data corrispondente a dieci*** anni ***dalla data di applicazione del presente regolamento]***, la Commissione presenta al Parlamento	Entro il ***31 dicembre 2030, e successivamente ogni tre*** anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione

europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta conseguendo i suoi obiettivi.

sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta conseguendo i suoi obiettivi***, in termini di salute pubblica e uso legittimo dei precursori di droghe***. ***Tale valutazione esamina, in particolare, gli elementi seguenti:***

(a) l'evoluzione della fabbricazione, del commercio e dell'uso leciti e illeciti di precursori e progettisti di droghe;

(b) la classificazione delle sostanze e delle miscele; la qualità della cooperazione tra le autorità competenti;

(c) l'adeguatezza delle sanzioni;

(c) misure di salvaguardia intraprese dagli Stati membri;

(d) il ruolo delle piattaforme del mercato online;

(e) risorse finanziarie e umane delle autorità nazionali competenti.

Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 307
Evin Incir, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***il [OP: inserire la data corrispondente a dieci*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento***]***, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta	Entro ***cinque*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento ***e successivamente ogni cinque anni***, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta

conseguendo i suoi obiettivi.	conseguendo i suoi obiettivi ***e la sua applicazione uniforme in tutta l'Unione***. ***L'efficacia del presente regolamento nel prevenire la diversione dei precursori di droghe può anche essere un indicatore nella valutazione.***

Or. en

Emendamento 308
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***il [OP: inserire la data corrispondente a dieci*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento***]***, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta conseguendo i suoi obiettivi.	Entro ***cinque*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta conseguendo i suoi obiettivi***, del suo impatto sulla lotta contro la produzione illecita di droghe, degli oneri amministrativi a carico degli operatori economici e del funzionamento del sistema elettronico di cui all'articolo 35***.

Or. sk

Motivazione

Un periodo di dieci anni è troppo lungo, dati i rapidi sviluppi delle droghe sintetiche, dei precursori di progettazione e degli strumenti digitali. Una valutazione anticipata consentirà di individuare le potenziali carenze e di dare una risposta adeguata all'evoluzione della situazione.

Emendamento 309
Brando Benifei, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***il [OP: inserire la data corrispondente a dieci*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento***]***, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta conseguendo i suoi obiettivi.	Entro ***cinque*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento ***e successivamente ogni cinque anni***, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta conseguendo i suoi obiettivi ***e la sua applicazione uniforme in tutta l'Unione***.

Or. en

Emendamento 310
Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***dieci*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta conseguendo i suoi obiettivi.	Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***cinque*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta conseguendo i suoi obiettivi.

Or. en

Emendamento 311
Benoit Cassart, Sophie Wilmès, Dan Barna, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tale valutazione esamina, in particolare,

	sia l'efficacia dei controlli doganali e dell'interconnettività digitale nel ridurre la diversione dei precursori di droghe, sia l'impatto economico e amministrativo del regolamento sulle piccole e medie imprese, sul commercio legittimo e sulle attività di ricerca scientifica e innovazione. In deroga al paragrafo 1, entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia, con particolare attenzione alla diffusione operativa del sistema elettronico centralizzato, all'interoperabilità degli strumenti dei sistemi doganali nazionali e all'adeguatezza delle misure di semplificazione amministrativa concesse alle piccole e medie imprese e ai centri di ricerca universitari.

Or. en

Emendamento 312
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le licenze, licenze speciali, registrazioni e registrazioni speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 273/2004 o del regolamento (CE) n. 111/2005 prima del [OP: aggiungere la data: ***tre anni*** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono valide fino alla loro data di scadenza o fino al [OP: aggiungere la data: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], se precedente.	1. Le licenze, licenze speciali, registrazioni e registrazioni speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 273/2004 o del regolamento (CE) n. 111/2005 prima del [OP: aggiungere la data: ***18 mesi*** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono valide fino alla loro data di scadenza o fino al [OP: aggiungere la data: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], se precedente.

Or. en

Emendamento 313
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le licenze e licenze speciali per le quali la domanda è presentata prima del [OP: aggiungere la data: ***tre anni*** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] sulla base del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 sono concesse conformemente a tali regolamenti e sono valide fino al massimo al [OP: aggiungere la data: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Le licenze e licenze speciali per le quali la domanda è presentata prima del [OP: aggiungere la data: ***18 mesi*** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] sulla base del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 sono concesse conformemente a tali regolamenti e sono valide fino al massimo al [OP: aggiungere la data: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 314
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorizzazioni di importazione e di esportazione rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 111/2005 prima del [OP: aggiungere la data: ***3 anni*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] sono valide fino alla loro data di scadenza.	4. Le autorizzazioni di importazione e di esportazione rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 111/2005 prima del [OP: aggiungere la data: ***18 mesi*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] sono valide fino alla loro data di scadenza.

Or. en

Emendamento 315
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorizzazioni di importazione ed esportazione per le quali è stata presentata domanda a norma del regolamento (CE) n. 111/2005 ma che non sono state rilasciate prima del [OP: aggiungere la data: ***3 anni*** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] si considerano essere state richieste secondo le condizioni di cui all'allegato IX.	5. Le autorizzazioni di importazione ed esportazione per le quali è stata presentata domanda a norma del regolamento (CE) n. 111/2005 ma che non sono state rilasciate prima del [OP: aggiungere la data: ***18 mesi*** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] si considerano essere state richieste secondo le condizioni di cui all'allegato IX.

Or. en

Emendamento 316
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal [OP: aggiungere la data: ***tre mesi*** dopo la data dell'entrata in vigore del presente regolamento].	Esso si applica a decorrere dal [OP: aggiungere la data: ***18 mesi*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 317
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Allegato VII – sottotitolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Mercati online ***1. I gestori di mercati online, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali), che agevolano la vendita di precursori classificati o di progettazione da parte di venditori terzi:***

(a) verificano, prima dell'inserimento nell'elenco, che i venditori siano titolari di una licenza o di una registrazione valida a norma del presente regolamento;
(b) sospendono o rimuovono l'inserimento se il venditore non è in grado di dimostrare una valida autorizzazione; e
(c) segnalano all'autorità competente qualsiasi venditore elencato senza un'autorizzazione valida che abbia messo in vendita sostanze classificate.
Gli operatori dei mercati online che non rispettano il presente articolo sono soggetti alle sanzioni applicabili agli operatori a norma del presente regolamento.

2. Qualora vengano a conoscenza di informazioni riguardanti transazioni sospette, sparizioni significative e furti di precursori di droghe classificati, i fornitori di mercati online comunicano immediatamente tali informazioni alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 318
Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quantità della sostanza e, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, quantità e, se disponibile, percentuale di qualsiasi sostanza di cui all'allegato I, II o III ivi contenuta;	(b) quantità della sostanza e, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, quantità e, se disponibile, percentuale di qualsiasi sostanza di cui all'allegato I, II o III ivi contenuta; ***gli esportatori possono indicare, in un'unica notifica, l'intervallo di concentrazione di tutte le miscele contenenti una specifica sostanza classificata esportata nel corso di un periodo di 180 giorni di calendario, qualora le autorità competenti abbiano la***

certezza che ciò non comporterà alcun rischio di diversione dei precursori di droghe classificati.

Or. en